



PARCO NATURALE REGIONALE “GOLA DELLA ROSSA E DI FRASASSI”

Legge Regionale n. 57 del 2 settembre 1997



REGOLAMENTO DEL PARCO [2022]

Elaborazione:
Febbraio 2022

Adozione:
**Del. Cons. n. 6
del 22-02-2022**

Approvazione:
**Del. Cons. n. 18
del 30-06-2022**

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI	4
Art. 1 Finalità ed efficacia del Regolamento	4
Art. 2 Ambiti di efficacia e delimitazioni di riferimento	5
Art. 3 Allegati del Regolamento	6
Art. 5 Uso del nome, del simbolo e dell'immagine del Parco	8
Art. 6 Patrocini, collaborazioni, contribuzioni/incentivi	9
Titolo II. TERRITORI URBANI E RETI INFRASTRUTTURALI	10
Capo I. Disciplina generale	10
Art. 7 Ecocompatibilità delle nuove costruzioni	10
Art. 8 Captazioni idriche e smaltimento delle acque reflue	11
Art. 9 Contenimento dell'illuminazione notturna	12
Capo II. Disciplina degli ambiti urbani e delle reti	13
Art. 10 Ambiti della conservazione	13
Art. 11 Ambiti della trasformazione insediativa	15
Art. 12 Ambiti delle reti infrastrutturali	17
Titolo III. TERRITORI APERTI	21
Capo I. Disciplina generale	21
Art. 13 Sorvolo del Parco	21
Art. 14 Accensione di fuochi ed abbruciamenti	22
Art. 15 Trasporto di armi e di altri mezzi di distruzione e cattura	23
Art. 16 Tutela e gestione del patrimonio faunistico	25
Art. 17 Tutela del patrimonio floristico	29
Art. 18 Limitazioni all'emissione di suoni e rumori	31
Art. 19 Attività didattica, di ricerca e di monitoraggio scientifico	32
Art. 20 Svolgimento di attività artigianali e commerciali	33
Art. 21 Segnaletica, cartelli e insegne pubblicitarie	34
Art. 22 Attività estrattive	35
Art. 23 Tutela degli usi locali	36
Capo II. Disciplina ambientale	37
Art. 24 Ambienti a dominante naturalistica	37
Art. 25 Ambienti a dominante agricola	42
Art. 26 Ambienti ipogei	43
Titolo IV. SISTEMI FUNZIONALI	45
Capo I. Disciplina del sistema della mobilità	45
Art. 27 Viabilità	45
Art. 28 Parcheggi pubblici e di uso pubblico	48
Art. 29 Aree per la sosta a fini escursionistici	49
Capo II. Disciplina delle attività turistiche	51
Art. 30 Accoglienza turistica	51
Art. 31 Modalità di fruizione delle mete turistiche	52
Art. 32 Gestione delle attività ricettive	57
Capo III. Disciplina delle attività agricole	60
Art. 33 Gestione delle aziende agricole	60
Art. 34 Patrimonio edilizio esistente	65
Art. 35 Realizzazione di nuovi edifici e manufatti rurali in territorio aperto	69
Art. 36 Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale	73

Titolo V. SISTEMA DI VALUTAZIONE	75
Art. 37 Definizione del sistema di valutazione	75
Art. 38 Valutazione di Sostenibilità Ambientale	76
Art. 39 Valutazione di Fattibilità	78
Titolo VI. DISCIPLINA AUTORIZZATORIA	79
Art. 40 Nulla osta del Parco	79
Art. 41 Autorizzazione con silenzio-assenso o comunicazione	81
Art. 42 Deroghe	82
Titolo VII. VIGILANZA E SANZIONI	83
Art. 43 Vigilanza nel Parco	83
Art. 44 Attività di volontariato	84
Art. 45 Sanzioni amministrative	85

Titolo I. DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Finalità ed efficacia del Regolamento

1. Il presente Regolamento del Parco, di seguito denominato Regolamento, è redatto ai sensi dell'art. 16 della L.R.15/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni e costituisce lo strumento operativo del Piano del Parco che disciplina l'esercizio dell'attività antropica e le modalità di fruizione del patrimonio di risorse identitarie del Parco, con particolare riferimento ai valori di naturalità e biodiversità, secondo quanto previsto dall'art. 11 della L. 394/91 e sue successive modifiche ed integrazioni.

2. Il Piano del Parco definisce gli strumenti, le procedure e le norme di carattere generale per la tutela e la valorizzazione del territorio. Il Regolamento integra e specifica le disposizioni normative definite dal PdP, disciplinando le attività consentite e le relative procedure amministrative; in particolare il Regolamento recepisce tutte le invarianti strutturali e le prescrizioni contenute nelle Norme di Attuazione del PdP. Nel caso di contrasti, le norme del PdP prevalgono sul Regolamento.

3. Il Regolamento rende operativi gli obiettivi e le condizioni d'uso delle risorse contenute nel Piano del Parco (PdP). Costituiscono riferimenti inderogabili per le disposizioni del Regolamento: il quadro conoscitivo, lo schema strutturale ed il quadro delle tutele come definiti dal PdP.

In particolare il Regolamento disciplina:

- la tipologia e le modalità di costruzione di opere e manufatti;
- lo svolgimento delle attività artigianali, commerciali, di servizio e agro-silvo-pastorali;
- il soggiorno e la circolazione del pubblico con qualsiasi mezzo di trasporto;
- lo svolgimento di attività sportive, ricreative ed educative;
- lo svolgimento di attività di ricerca scientifica e biosanitaria;
- i limiti alle emissioni sonore, luminose o di altro genere, nell'ambito della legislazione in materia;
- lo svolgimento delle attività da affidare a interventi di occupazione giovanile, di volontariato, con particolare riferimento alle comunità terapeutiche, e al servizio civile alternativo;
- l'accessibilità nel territorio del parco attraverso percorsi e strutture idonee per disabili, portatori di handicap e anziani.

4. Il Regolamento stabilisce le deroghe ai divieti di cui al comma 3, art. 11 della L. 394/91, disciplinandone specificamente i contenuti e definendone operativamente i limiti di applicazione.

5. Il Regolamento acquista efficacia trascorsi novanta giorni dalla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Marche. Entro tale termine i Comuni di Arcevia, Cerreto d'Esi, Fabriano, Genga e Serra San Quirico adeguano i propri regolamenti alle sue previsioni. Il Regolamento non sostituisce i regolamenti comunali; se in contrasto, le presenti norme prevalgono sulle norme contenute nei Regolamenti Edilizi ed in altri regolamenti comunali.

6. Con l'entrata in vigore del Regolamento, sono abrogati tutti gli atti e regolamenti approvati dall'Ente gestore del Parco nelle more dell'approvazione del Piano del Parco e del Regolamento.

7. Il Regolamento ha validità a tempo indeterminato. In generale, le circostanze che giustificano la revisione del Regolamento sono dovute ai seguenti motivi:

- a) modifiche del Piano del Parco;
- b) modifica o integrazione degli obiettivi assunti dal Piano del Parco e/o dal Regolamento.

La revisione del Regolamento segue le medesime procedure di approvazione di cui all'art. 16 della L.R.15/1994 e sue successive modifiche ed integrazioni.

Art. 2 Ambiti di efficacia e delimitazioni di riferimento

1. Il Regolamento si applica all'intero territorio del Parco, all'interno dei confini così come definiti dall'art. 11 delle Norme di Attuazione del PdP ed individuati con specifico segno grafico sulle Tavole di Piano. Le disposizioni del Regolamento sono modulate rispetto alla disciplina dei sistemi territoriali dei territori urbani (TU), dei territori aperti (TA) e delle reti infrastrutturali (RI), così come individuati nella Tav. 2 del Piano del Parco, nonché dei sistemi funzionali individuati nella Tav. 3 del Piano del Parco.

2. Coerentemente con gli obiettivi del PdP, il Regolamento ne articola operativamente le previsioni definendo:

- la disciplina per la gestione delle aree urbane esistenti;
- la disciplina delle trasformazioni degli assetti insediativi, infrastrutturali ed edilizi del territorio;
- la disciplina per la regolazione dell'attività antropica in territorio aperto;
- la disciplina dei sistemi funzionali rilevanti, con specifico riferimento alla mobilità, alle attività turistiche, alle attività estrattive, alle attività agricole, alle connessioni ecologiche.

3. All'atto dell'approvazione del presente Regolamento decade il comma 1, art. 8 della L.R. 57/1997, che rendeva salve le previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti. In coerenza con quanto disposto dall'art. 12 delle Norme di Attuazione del Piano del Parco, sono recepite le previsioni dei PRG comunali e delle loro Varianti vigenti alla data di approvazione del Piano del Parco, limitatamente alle seguenti Zone Territoriali Omogenee di cui al Decreto Interministeriale n. 1444/1968: zone A, zone B, zone C, zone D, zone F.

4. L'attuazione degli interventi previsti nelle Zone Territoriali Omogenee di cui al precedente comma è comunque subordinata alla disciplina dei territori urbani e delle reti infrastrutturali di cui al Titolo II delle presenti norme. Gli interventi previsti nelle Zone Territoriali Omogenee F destinate a parchi pubblici urbani e territoriali, sono subordinati al nulla osta del Parco.

5. Nelle Zone Territoriali Omogenee di tipo E di cui al Decreto Interministeriale 1444/1968, tutte le previsioni della pianificazione comunale sono sottoposte alla disciplina dei territori aperti e dei sistemi funzionali di cui ai Titoli III e IV delle presenti norme.

6. Le disposizioni delle presenti norme si applicano a tutti gli interventi attuati o programmati successivamente alla entrata in vigore del Regolamento.

Art. 3 Allegati del Regolamento

1. Al fine di definire puntualmente specifici ambiti di applicazione delle presenti norme, il Regolamento è dotato di appositi allegati.

2. Sono allegati del Regolamento i seguenti elaborati:

Allegato 1), Cartografia dei tratti stradali su cui è consentito il trasporto di armi e di altri mezzi di distruzione e cattura;

Allegato 2), Cartografia delle aree di divieto di accesso alle pareti di roccia:

- 2/a *Gola di Frasassi*;
- 2/b *Valle del Vernino – Monte Revellone*;
- 2/c *Monte Scoccioni*;
- 2/d *Albacina*;

Allegato 3), Elenco delle specie vegetali rare o di particolare interesse fitogeografico;

Allegato 4), Elenco delle vie di roccia;

Allegato 5), Zona soggetta a restrizione dell'attività di volo.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini dell'applicazione delle presenti norme, il Regolamento adotta le seguenti definizioni, oltre alle specifiche norme riguardanti i diversi ambiti territoriali:

1.1. Zone del Parco

Corrispondono alle zone territoriali classificate dal Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91, come di seguito elencate:

- Zone A, di riserva integrale;
- Zone B, di riserva generale;
- Zone C, di protezione;
- Zone D, di promozione economica e sociale.

Le Zone del Parco sono cartografate nella Tavola n. 6 del Piano del Parco.

1.2 Sottozone del Parco

Riguardano una articolazione operativa delle zone del Parco, finalizzata dal PdP ad una maggiore graduazione dei regimi di tutela ed uso delle risorse del Parco, come di seguito elencate:

- Sottozone A1, di riserva integrale controllata;
- Sottozone A2, di riserva integrale fruibile;
- Sottozone B1, di preservazione generale;
- Sottozone B2, di preservazione integrata;
- Sottozone B3, di preservazione mirata;
- Sottozone B4, di preservazione e riqualificazione;
- Sottozone D1, servizi e attrezzature;
- Sottozone D2, patrimonio storico-culturale;
- Sottozone D3, aree edificate;
- Sottozone D4, infrastrutture di interesse generale.

Le Sottozone del Parco sono cartografate nella Tavola n. 6 del Piano del Parco.

1.3 Territori Urbani

Per territori urbani si intendono le aree caratterizzate dal prevalere delle funzioni insediative con riferimento ai centri e nuclei di interesse storico e culturale, agli insediamenti produttivi, agli altri insediamenti esistenti ed alle aree di possibile sviluppo, così come individuate nella Tavola n. 2 del Piano del Parco.

1.4 Territori Aperti

Per territori aperti si intendono le aree caratterizzate dal prevalere degli usi agro-silvo-pastorali, così come individuate nella Tavola n. 2 del Piano del Parco.

Art. 5 Uso del nome, del simbolo e dell'immagine del Parco

1. Il Parco promuove le attività economiche, sociali, commerciali e divulgative presenti sul territorio sia attraverso proprio materiale promozionale e propagandistico, sia attraverso la cessione dell'uso del proprio nome e del proprio simbolo.

L'uso del nome e del simbolo del Parco è concesso con specifica autorizzazione e previa motivata richiesta scritta.

2. Gli operatori economici locali operanti nei Comuni del Parco che vorranno fruire della promozione commerciale di prodotti e servizi attraverso la organizzazione e il circuito propagandistico del Parco, nonché tramite il materiale divulgativo prodotto, o vorranno utilizzare il simbolo del Parco da apporre su prodotti e su materiale pubblicitario, sono tenuti al pagamento di un diritto-contributo a favore dell'Ente Gestore, secondo le modalità stabilite da uno specifico disciplinare attuativo sull'uso del nome e del simbolo del Parco.

3. Per l'inserimento nel circuito promozionale/pubblicitario, nonché per l'uso del simbolo e del nome del Parco, è necessario essere in regola con la normativa d'uso e tutela del Parco, svolgere opera di promozione a favore del Parco e dei suoi obiettivi istitutivi, essere in regola con le norme concernenti l'esercizio di attività commerciali o professionali, garantire serietà professionale, qualità, tipicità e genuinità dei prodotti locali. Inoltre, per l'uso del simbolo e del nome del Parco è necessario cooperare attivamente con l'Ente Gestore nelle attività promozionali e divulgative, ed impegnarsi a favore della conservazione delle risorse patrimoniali del Parco e dei suoi valori. E' facoltà dell'Ente gestore emanare eventuali disciplinari attuativi, al cui rispetto è subordinata l'autorizzazione all'uso del simbolo e del nome del Parco.

4. Qualora nelle attività di promozione di prodotti e servizi sia direttamente interessato l'Ente gestore del Parco, in concorso con operatori economici locali, l'uso del simbolo può essere concesso gratuitamente. Per le manifestazioni di carattere promozionale e culturale organizzate da amministrazioni locali, associazioni, cooperative, società di servizi, organismi locali vari, l'uso del nome e del simbolo del Parco può essere concesso a titolo gratuito. Parimenti a titolo gratuito è concesso l'uso del simbolo del Parco per la riproduzione su carta intestata degli enti pubblici territorialmente interessati.

5. A insindacabile giudizio degli organismi direttivi del Parco, l'autorizzazione concessa può essere revocata in ogni momento, in caso di inosservanza di quanto stabilito nelle presenti norme, di mancato pagamento del diritto-contributo nei termini previsti, di attività contrastanti con le finalità istitutive del Parco o con le specifiche normative in vigore. La medesima autorizzazione decade nei casi di perdita della qualificazione e di cessione dell'azienda.

6. L'uso del simbolo in difetto di autorizzazione di cui sopra verrà perseguito a termini di legge. Il Parco potrà svolgere controlli, attraverso il proprio personale o soggetti appositamente incaricati, in ogni momento ed in ogni luogo, per accertare la correttezza e l'applicazione del presente regolamento.

7. Le riprese foto-video-cinematografiche effettuate a fini commerciali, editoriali e pubblicitarie, sono subordinate a preventivo Nulla Osta del Parco, nonché al pagamento di un diritto-contributo a favore dell'Ente Gestore. Il pagamento non è dovuto per gli enti pubblici o enti partecipati da soggetti pubblici. All'atto della richiesta di Nulla Osta, l'interessato deve fornire tutte le informazioni necessarie per consentire all'Amministrazione di effettuare le opportune valutazioni e darvi seguito. Nessun uso diverso da quello dichiarato può considerarsi legittimo.

Nel caso di riprese connesse ad attività di studio o ricerca scientifica, il Nulla Osta è subordinato alla stipula di una convenzione tra l'Ente gestore del Parco e il soggetto richiedente, nella quale sono stabilite le modalità di attuazione delle riprese foto e video.

Art. 6 Patrocini, collaborazioni, contribuzioni/incentivi

1. Il Parco può partecipare a tutte le attività che si svolgono all'interno del proprio territorio o a quelle che, con motivazione espressa e pur svolgendosi all'esterno del territorio, abbiano attinenza con le finalità istitutive del Parco stesso, con le previsioni del Piano del Parco e del Piano Pluriennale di Sviluppo Economico-Sociale o con altre disposizioni normative riguardanti il Parco. La partecipazione alle suddette attività avviene tramite il patrocinio, la collaborazione e la contribuzione/incentivo.

2. Il patrocinio non comporta oneri di alcun genere per il Parco. E' concesso discrezionalmente dalla Giunta esecutiva dell'Ente gestore su richiesta dell'interessato. Con il patrocinio, il richiedente ha diritto di iscrivere il nome del Parco e utilizzare il simbolo di cui all'articolo 5 nella manifestazione che organizza.

3. La collaborazione è a titolo oneroso per il Parco ed è deliberata dalla Giunta esecutiva dell'Ente gestore. La collaborazione può essere prestata con la concessione temporanea di personale del Parco e con l'utilizzo di materiale o attrezzatura del Parco stesso.

5. La contribuzione/incentivo è un intervento economico che il Parco concede a Enti o a privati per la realizzazione di iniziative di loro pertinenza a cui il Parco stesso reputa di partecipare, o per lo sviluppo di forme di associazione, di gestione del territorio, di recupero ambientale e vegetazionale, di attività turistica. La contribuzione/incentivo è concessa discrezionalmente dalla Giunta esecutiva dell'Ente gestore su richiesta motivata degli interessati.

Titolo II. TERRITORI URBANI E RETI INFRASTRUTTURALI

Capo I. Disciplina generale

Art. 7 Ecocompatibilità delle nuove costruzioni

1. Tutti gli interventi di nuova costruzione sono consentiti previa adozione degli strumenti, delle tecniche e delle modalità costruttive ambientalmente sostenibili, con particolare riferimento alla qualità ambientale degli spazi esterni, al risparmio delle risorse naturali ed alla riduzione dei carichi ambientali.

Nella realizzazione degli interventi deve essere previsto l'uso di materiali, di componenti edilizi e di tecnologie costruttive che:

- siano riciclabili, riciclati, di recupero, di provenienza locale e contengano materie prime rinnovabili e durevoli nel tempo;
- siano caratterizzati da ridotti valori di energia e di emissioni di gas serra inglobati;
- rispettino il benessere e la salute degli abitanti;
- adottino sistemi di regolazione e riutilizzo del flusso idrico negli edifici.

2. Le sistemazioni esterne agli interventi di nuova edificazione, ivi comprese le aree da destinarsi a spazi aperti pubblici e parcheggi, devono prevedere una copertura in grado di mitigare l'effetto "isola di calore" nonché di conservare quanto possibile la naturalità e la permeabilità del sito. Dovrà comunque essere garantito il mantenimento di una superficie minima permeabile pari ad 1/3 della superficie interessata dalle sistemazioni esterne.

Per superficie permeabile si intende la superficie non pavimentata di pertinenza di un edificio e quella non impegnata da costruzioni dentro e fuori terra che consenta l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.

3. In presenza di terreni geologicamente instabili o soggetti a dissesti non inseriti nel PAI, per gli interventi di nuova edificazione è fatto obbligo di procedere al ripristino degli assetti compromessi o a rischio di compromissione, facendo ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica. Sono fatte salve dal ricorso alle tecniche dell'ingegneria naturalistica le situazioni in cui si riscontra una impossibilità di natura tecnica, che il progetto con specifico elaborato è tenuto a dimostrare.

Art. 8 Captazioni idriche e smaltimento delle acque reflue

1. Tutti gli interventi di nuova costruzione, nonché di ristrutturazione edilizia con demolizione e ricostruzione e/o con aumento di volumetria, sono consentiti previa adozione degli accorgimenti disposti dalle presenti norme al fine di regolare le opere di captazione idrica e di smaltimento delle acque reflue.

2. E' condizione necessaria l'allacciamento alla fognatura comunale e la dismissione delle vecchie fosse settiche non più previste dalle normative vigenti.

In caso di impossibilità di allacciamento alla fognatura comunale è necessario provvedere alla realizzazione di specifici sistemi di depurazione, dando priorità alla realizzazione di reti separate per la raccolta dei reflui al fine di consentire l'accumulo e il riutilizzo di acque meteoriche e, laddove esistano spazi adeguati, al ricorso a sistemi di fitodepurazione.

Nei casi in cui non ci sia interferenza con aree coperte da vegetazione naturale, in alternativa alla depurazione è consentita la realizzazione di un sistema di allontanamento che preveda il convogliamento degli scarichi in reticoli idrografici esistenti di sufficiente dimensione, in grado comunque di garantire livelli di qualità ambientale corrispondenti, ai limiti di cui alla Tabella III allegato V parte III D.Lgs n.152/06. Tali condizioni, compresa la verifica dell'adeguata dimensione del reticolo idrografico, dovranno essere documentate nella relazione tecnica allegata al progetto.

In ogni caso deve essere garantita l'efficienza dei sistemi di smaltimento prevedendo:

- la totale impermeabilizzazione delle condutture;
- il completamento dell'intero sistema di smaltimento fino al corpo recettore;
- la depurazione delle acque meteoriche dilavanti contaminate, come definite dalla vigente normativa in materia.

3. E' comunque vietata la realizzazione di nuove fosse a dispersione semplice, nonché di nuove fosse tipo Imhoff non collegate alle pubbliche fognature o sprovviste dei sistemi di depurazione o allontanamento di cui al comma 2. E' sempre vietata la realizzazione di fosse tipo Imhoff nelle aree di vulnerabilità delle falde così come identificate dal Quadro Conoscitivo del PdP.

4. Il Parco persegue l'obiettivo di massima protezione della risorsa idrica esistente, proteggendo gli acquiferi esistenti dall'eccessivo sfruttamento e dall'inquinamento. E' pertanto vietata la realizzazione di nuovi pozzi per captazione idrica o il rifacimento di pozzi esistenti all'interno delle aree di vulnerabilità delle falde. Nelle aree non classificate vulnerabili dal Quadro Conoscitivo del PdP, la realizzazione o il rifacimento di pozzi è consentita previo accertamento, da parte dei richiedenti, della minimizzazione dei rischi di inquinamento degli acquiferi.

5. Tutti gli interventi di nuova costruzione devono mirare al raggiungimento del massimo risparmio idrico e alla diffusione della cultura della tutela della risorsa acqua perseguendo i seguenti obiettivi specifici:

- razionalizzazione dei consumi idrici, con particolare riferimento agli usi idropotabili, destinando le acque che presentano livelli qualitativi più elevati al consumo umano ed abbandonando progressivamente il ricorso ad esse per usi che non richiedono acque di migliore qualità;
- controllo e manutenzione programmata della rete di distribuzione idropotabile, per limitare gli sprechi dovuti a dispersione nel terreno;
- valutazione dell'efficienza della rete di distribuzione provvedendo all'adozione di materiali innovativi o nuove tecnologie volte ad una più efficiente razionalizzazione della rete;
- utilizzo delle risorse non destinate al consumo umano privilegiando le soluzioni tecniche che permettano la raccolta ed il riutilizzo delle acque meteoriche, previa eliminazione delle acque di prima pioggia che devono, comunque, essere destinate a trattamenti di depurazione.

6. Nelle aree industriali, considerate le ampie superfici impermeabilizzate dei piazzali e le grandi coperture, negli interventi di nuova costruzione devono essere adottati accorgimenti utili alla raccolta delle acque meteoriche e di dilavamento delle aree impermeabili. Tali opere dovranno essere in grado di mantenere e migliorare la capacità di accumulo di acqua nel territorio evitando fenomeni di allagamento nelle aree circostanti, minimizzando i rischi di inquinamento che le acque di dilavamento dei piazzali potrebbero arrecare ai corpi idrici ricettori.

Art. 9 Contenimento dell'illuminazione notturna

1. E' vietata la posa in opera di apparecchi che proiettino fasci di luce di qualsiasi tipo e modalità, fissi o mobili, diretti verso il cielo o verso superfici che possano rifletterli verso il cielo. Le sorgenti luminose usate negli impianti di illuminazione esterna, pubblici e privati, devono contenere entro i limiti consentiti dalle specifiche normative vigenti il flusso luminoso che viene inviato nell'emisfero superiore. L'uso dei proiettori deve essere limitato ai casi di reale necessità e comunque mantenendo l'orientamento del fascio verso il basso e non oltre i sessanta gradi dalla verticale.

2. Nell'illuminazione di edifici e monumenti devono essere privilegiati sistemi di illuminazione dall'alto verso il basso. Sono consentite deroghe solo nel caso in cui ciò non risulti possibile e per edifici di particolare e comprovato valore architettonico.

3. Il Parco favorisce la realizzazione di nuovi impianti e/o la riqualificazione degli impianti esistenti che utilizzino le migliori tecnologie per l'efficienza energetica e per l'uso delle risorse rinnovabili.

Capo II. Disciplina degli ambiti urbani e delle reti

Art. 10 Ambiti della conservazione

1. Articolazioni

Gli ambiti della conservazione corrispondono alle zone D (sottozone D2) classificate dal Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91. Il Regolamento articola gli ambiti della conservazione come di seguito specificato:

a) Centri e nuclei di interesse storico e culturale

EI-U1 Arcevia
 EI-U2 Genga
 EI-U3 Serra S. Quirico
 EI-U4 Avacelli
 EI-U5 Camponococchio
 EI-U6 Castelletta
 EI-U7 Pierosara
 EI-U8 San Vittore
 EI-U9 Valtreara

b) Borghi rurali antichi

EI-U10 Capolavilla
 EI-U11 Cerqueto
 EI-U12 Falcioni
 EI-U13 Gattuccio
 EI-U14 I fossi
 EI-U15 La foce
 EI-U16 Mogiano
 EI-U17 Monticelli
 EI-U18 Palombare
 EI-U19 Piano di Rocchetta
 EI-U20 Pontechiaradovo
 EI-U21 Prosano
 EI-U22 Rocchetta
 EI-U23 Rosenga
 EI-U24 San Pietro
 EI-U25 San Cristoforo
 EI-U26 Scappuccia
 EI-U27 Spineto
 EI-U28 Tribbio
 EI-U29 Vado
 EI-U30 Valdoraia
 EI-U31 Valgiubola
 EI-U32 Vallemania
 EI-U33 Vallemontagnana
 EI-U34 Varapara
 EI-U35 Villabella

Tali ambiti sono riconosciuti dal Piano del Parco quali emergenze identitarie, per le quali la finalità di tutela e valorizzazione assume carattere di invariante strutturale. Per quanto non in contrasto con tali finalità e con le disposizioni del Regolamento, la gestione dell'attività edilizia è disciplinata dai Regolamenti edilizi comunali.

Negli interventi edilizi riguardanti manufatti abbandonati o sottoutilizzati, qualora si rilevi la presenza di specie faunistiche all'interno degli edifici, dovranno essere tempestivamente informati gli uffici del Parco, per concordare un eventuale sopralluogo tecnico-scientifico preventivo, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio faunistico. Qualora sia accertata la presenza di chiroteri o altre specie di interesse comunitario o naturalistico, l'Ente gestore del Parco può motivatamente disporre prescrizioni inerenti le modalità ed i periodi di svolgimento dei lavori.

2. Centri e nuclei di interesse storico e culturale

In coerenza con quanto disposto dal PdP, il Regolamento recepisce le previsioni della pianificazione comunale compatibili con l'obiettivo di tutela, restauro, recupero e valorizzazione del patrimonio insediativo di riconosciuto valore storico e culturale.

In mancanza di uno strumento urbanistico attuativo finalizzato alla tutela, restauro, recupero e valorizzazione del patrimonio insediativo dei centri e nuclei di interesse storico e culturale, non sono consentiti interventi di:

- ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
- ristrutturazione edilizia con aumento di volumetria, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, la riqualificazione energetica degli edifici e l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché i casi in cui sia accertato, a cura dei competenti organi comunali, che gli interventi riguardino edifici o parti di edifici non di pregio.

3. Borghi rurali antichi

Il Regolamento assume i borghi rurali antichi come complessi di beni o di elementi di particolare rilievo per il Parco e, in coerenza con quanto previsto dal PdP, ne promuove il recupero per mezzo di specifici Piani d'Area finalizzati a guidare il riuso dei complessi immobiliari esistenti in un quadro di corretto inserimento paesaggistico delle trasformazioni.

I Piani d'Area sono comprensivi di uno studio preliminare di fattibilità tecnica, ambientale, economica, amministrativa e sociale degli interventi previsti, al fine di garantire il recupero e la contestuale valorizzazione integrata dei borghi.

I Piani urbanistici attuativi, integrati delle elaborazioni di cui al successivo comma 4, hanno valore di Piano d'Area.

4. Elementi costitutivi dei Piani d'Area

Fatte salve specifiche documentazioni richieste dalle normative vigenti o dal Regolamento per specifici ambiti territoriali, il Piano d'Area è costituito dai seguenti elaborati:

- descrizione dell'ambiente fisico interessato dall'intervento sotto l'aspetto storico-architettonico, ambientale e paesaggistico nel suo complesso;
- planivolumetrico con indicazione dei lotti di intervento, con l'ubicazione degli immobili e delle sistemazioni esterne, degli spazi pubblici e di uso pubblico, ivi comprese le sistemazioni a verde con descrizione delle specie vegetali autoctone impiegate, delle superfici impermeabili e dei materiali previsti per le pavimentazioni esterne;
- valutazione degli effetti ambientali e paesaggistici degli interventi, comprensiva delle misure adottate per la mitigazione di eventuali impatti, anche in relazione all'eventuale presenza di fauna di interesse comunitario all'interno degli immobili oggetto di intervento.

Fino all'approvazione dei Piani d'Area, nei borghi rurali antichi non sono consentiti interventi di:

- ristrutturazione urbanistica, rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;
- ristrutturazione edilizia con aumento di volumetria, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, la riqualificazione energetica degli edifici e l'abbattimento delle barriere architettoniche, nonché i casi in cui sia accertato, a cura dei competenti organi comunali, che gli interventi riguardino edifici o parti di edifici non di pregio.

Art. 11 Ambiti della trasformazione insediativa

1. Articolazioni

Gli ambiti della trasformazione insediativa corrispondono alle zone D (sottozone D1 – sottozone D3) classificate dal Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91. Il Regolamento articola gli ambiti della trasformazione insediativa come di seguito specificato:

- a) Aree di trasformazione dell'esistente. Riguardano le aree generalmente comprese all'interno dei centri abitati, con esclusione di quelle dei centri e nuclei storici, in cui i tessuti urbani sono già consolidati o in via di completamento.
- b) Aree di possibile sviluppo. Riguardano le aree esterne ai tessuti urbani consolidati, così come previste dagli strumenti urbanistici, con destinazioni prevalentemente residenziali, produttive e di servizio, a cui il Regolamento attribuisce un ruolo rilevante nei processi di trasformazione insediativa.
- c) Aree periurbane. Includono le aree di possibile sviluppo, così come previste dagli strumenti urbanistici, nei casi in cui ricadano all'interno di ambiti in diretta adiacenza ai territori aperti.

2. Aree di trasformazione dell'esistente

Fatto salvo quanto disposto dagli art. 8 e 9 delle presenti norme, la gestione dell'attività edilizia è rinviata alle disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali nel caso di interventi riguardanti aree a prevalente destinazione residenziale o per servizi.

Qualora gli interventi di trasformazione edilizia riguardino aree a prevalente destinazione produttiva, l'attività edilizia è rinviata alle disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali, subordinatamente al recepimento di quanto disposto dall'art. 8 delle presenti norme.

3. Aree di possibile sviluppo

Il Regolamento recepisce le previsioni della pianificazione comunale compatibili con l'obiettivo di sostenibilità ambientale e paesaggistica delle trasformazioni ed in coerenza con quanto disposto dal PdP. La pianificazione attuativa, di iniziativa sia pubblica che privata, è approvata dagli organi comunali competenti. L'atto di adozione comunale è subordinato ad un parere preventivo del Parco, sulla base dei seguenti criteri di sostenibilità atti a garantire:

- l'ordinato sviluppo del territorio, dei tessuti urbani e del sistema produttivo;
- una organizzazione dei lotti tale da massimizzare l'utilizzo della luce naturale all'interno degli edifici ed ottimizzare l'energia solare passiva, adottando preferibilmente parametri costruttivi e soluzioni tecnologiche della bioclimatica, al fine di migliorare le caratteristiche energetiche, acustiche e di comfort interno dei fabbricati;
- la compatibilità dei processi di trasformazione ed uso del suolo con l'integrità dei caratteri ambientali e con la identità storico-culturale del territorio, assicurando in particolare la continuità delle connessioni ecologiche;
- il miglioramento della qualità ambientale, architettonica e paesaggistica degli insediamenti, garantendo la salvaguardia delle aree naturali e della vegetazione autoctona esistenti;
- la riduzione della pressione degli insediamenti sui sistemi naturalistico-ambientali, anche attraverso opportuni interventi di mitigazione degli impatti e la creazione di spazi "cuscinetto" tra l'area in trasformazione e il territorio aperto limitrofo;
- la riduzione del consumo di nuovo territorio, evitando l'occupazione di suoli ad alto valore agricolo e/o naturalistico, privilegiando il risanamento e recupero di aree degradate e la sostituzione dei tessuti esistenti ovvero la loro riorganizzazione e riqualificazione;
- la limitazione dell'impermeabilizzazione delle aree, utilizzando pavimentazioni di tipo permeabile.

La gestione dell'attività edilizia è rinviata alle disposizioni dei Regolamenti edilizi comunali, fatto salvo il recepimento di quanto disposto dall'art. 8 delle presenti norme.

4. Aree periurbane

Il Piano del Parco indirizza la trasformazione delle aree periurbane ai fini di favorire la riconformazione dei bordi urbani in un'ottica di ottimale integrazione tra i tessuti insediativi ed i territori aperti. Il Regolamento non stabilisce disposizioni attuative di carattere prescrittivo. Tuttavia saranno favoriti interventi che:

- mirano a realizzare forme compiute e qualificate sia funzionalmente che figurativamente nelle aree di tramite tra insediamenti e territori aperti;
- contribuiscono ad una migliore organizzazione degli accessi urbani, sia favorendo l'incremento della intermodalità veicolare, sia qualificando l'immagine delle aree di accesso ai centri;

TITOLO II - TERRITORI URBANI E RETI INFRASTRUTTURALI

- prevedano, all'interno dei piani attuativi, configurazioni plano-altimetriche, ovvero specifici vincoli normativi, in grado di salvaguardare le visuali panoramiche più significative.

Art. 12 Ambiti delle reti infrastrutturali

1. Articolazioni

Il Regolamento articola gli ambiti delle reti infrastrutturali in:

- a) Ambiti di gestione sostenibile delle infrastrutture esistenti. Riguardano le pertinenze entro cui attuare le azioni necessarie a mantenere in condizioni di efficienza e sicurezza le infrastrutture esistenti.
- b) Ambiti delle nuove infrastrutture. Sono le aree necessarie a consentire gli interventi di ammodernamento e potenziamento delle infrastrutture esistenti, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture.
- c) Ambiti di rifunzionalizzazione. Riguardano gli spazi in cui attuare le azioni necessarie per il recupero ed il riuso delle infrastrutture dismesse o sottoutilizzate.

2. Ambiti di gestione sostenibile delle infrastrutture esistenti

Il Regolamento definisce le categorie e le modalità di intervento per la gestione sostenibile delle esistenti infrastrutture di tipo viario, elettrico ed energetico, per le telecomunicazioni, idropotabili e di smaltimento delle acque reflue.

In tutti gli interventi di gestione delle infrastrutture esistenti è obbligatorio il ricorso prioritario alle tecniche dell'ingegneria naturalistica. E' possibile derogare a tale obbligo esclusivamente nelle situazioni in cui si riscontra una impossibilità di natura tecnica, che il progetto con specifico elaborato è tenuto a dimostrare.

In ogni caso è vietata la realizzazione di opere che comportino il restringimento, l'occlusione o l'irregolare deflusso delle acque meteoriche lungo il naturale reticolo fluviale esistente e/o presuntivamente individuabile sulle cartografie tecniche comunali in scala 1:2.000 o sulla Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000. Sono fatti salvi i casi in cui sia accertata da parte degli organi competenti la assoluta non interferenza dell'opera con il reticolo fluviale, sulla base delle argomentazioni che il progetto con specifico elaborato è tenuto ad illustrare.

2.1 Infrastrutture viarie

Sono consentiti interventi di:

- *manutenzione ordinaria*, che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione di parti dell'organismo viario e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti esistenti per lo smaltimento delle acque piovane; tali interventi, non soggetti al nulla osta del Parco, non possono comportare modifiche o alterazioni agli elementi architettonici o formali dell'organismo viario;
- *manutenzione straordinaria*, che riguardano interventi costituiti dalle opere e dalle modifiche necessarie per rinnovare e sostituire elementi costitutivi dell'organismo viario; tali interventi, soggetti al nulla osta del Parco, non possono comunque comportare alterazioni agli elementi costitutivi e al carattere architettonico dell'organismo viario;
- *ristrutturazione viaria*, che riguardano gli interventi rivolti a trasformare gli organismi viari mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo viario in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi, soggetti al nulla osta del Parco, possono comprendere il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'organismo viario, la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la parziale rettifica dei tracciati. Non sono consentiti interventi di ristrutturazione viaria nelle zone A e nelle sottozone B1 del Parco.

Le sopra elencate categorie di intervento viario sono attuabili nel rispetto delle seguenti modalità operative:

- a) le pavimentazioni in terra battuta e ghiaia delle strade "bianche" esistenti devono essere mantenute con interventi di consolidamento, restauro e ripristino; la trasformazione del manto di ghiaia e terra battuta in manto di conglomerato bituminoso allo scopo di rendere più stabile e sicuro il fondo stradale, deve essere limitata allo stretto indispensabile e solo dopo che sia dimostrato che tale stabilità non sia raggiungibile con opere alternative quali un puntuale sistema di drenaggio e regimazione delle acque, nonché con l'uso di pavimentazioni naturali e/o in terra naturale, ivi compresa la depolverizzazione o le cosiddette "pavimentazioni ecologiche" (miscele di terreno prelevato in situ additivato con idonee terre aride ed ossidi e polimeri, che legano il materiale terroso in modo da conferire compattezza e permeabilità alla pavimentazione). Altre pavimentazioni costituite da materiali tradizionali e storici devono essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro e ripristino, ad eccezione dei casi in cui siano in contrasto o di intralcio per la sicurezza della circolazione, e comunque previo parere del parco;
- b) negli interventi di manutenzione straordinaria e ristrutturazione viaria le opere d'arte quali ponti, parapetti, muri di contenimento e similari, di carattere storico (anteriori al 1950) devono di norma essere mantenute tramite interventi di consolidamento, restauro, ripristino e parziale ricostruzione;

fanno eccezione i casi, opportunamente documentati dal soggetto attuatore dell'intervento, in cui tali elementi storici devono essere abbattuti e/o sostituiti con nuovi sistemi, al fine di garantire maggiori condizioni di sicurezza per la circolazione. Nella realizzazione di muri di contenimento delle scarpate è consentito l'uso del cemento armato purché rivestito con paramento di pietra di provenienza locale; non è ammesso l'uso di pannelli prefabbricati con incorporato il rivestimento in pietra. Fatte salve le norme in materia di sicurezza sulla circolazione stradale, i parapetti stradali devono essere del tipo in muratura tradizionale, in legno o in acciaio Cor-Ten;

- c) tutti gli interventi di ristrutturazione viaria dovranno garantire prioritariamente:
- il recupero della continuità fisica e funzionale delle connessioni di acqua e di suolo necessarie per la continuità ecobiologica, prevedendo la messa in opera di soluzioni progettuali atte a consentire il naturale deflusso delle acque superficiali ed in particolare riducendo il tragitto delle acque in cunetta tramite pozzetti di raccolta e frequenti attraversamenti; le acque dei pozzetti e di tutti gli attraversamenti devono essere raccolte con opere idonee e accompagnate in solchi di corrivazione naturali o comunque controllati;
 - la creazione di passaggi protetti per la piccola fauna e la protezione degli attraversamenti dei mammiferi, sulla base degli specifici caratteri faunistici ed ecologico-naturalistici degli ambienti attraversati. A tal fine, l'Ente gestore del Parco potrà dotarsi di un abaco di soluzioni progettuali esemplificative a cui fare riferimento nella scelta delle soluzioni più pertinenti;
 - il corretto inserimento paesaggistico, nei casi in cui gli interventi previsti comportino la eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la parziale rettifica dei tracciati; in particolare, eventuali nuovi tratti dovranno essere disposti prevalentemente lungo le curve di livello e in ogni caso dovranno essere adattati alle caratteristiche geologiche e geomorfologiche dei luoghi, in modo da limitare le opere ed i movimenti di terra. L'altezza degli sbancamenti e la porzione di sede stradale ottenuta su riporti di terreno dovranno essere contenute; sbancamenti a monte e riporti a valle di altezza superiore a 2 metri devono essere limitati a casi eccezionali di comprovata necessità o che contribuiscano a migliorare in maniera decisiva la tipologia stradale e dovranno richiedere la progettazione di opportune opere di minimizzazione degli impatti.

2.2 Infrastrutture elettriche, energetiche, per telecomunicazioni, idropotabili e di smaltimento reflui

Sono consentiti interventi di:

- *manutenzione ordinaria*, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto danneggiati o invecchiati, senza che siano modificate le caratteristiche dello stesso, non soggetti al preventivo rilascio del nulla osta del Parco;
- *manutenzione straordinaria*, consistenti nella sostituzione dei componenti dell'impianto, con nuovi che modificano le caratteristiche dello stesso, soggetti al preventivo rilascio del nulla osta del Parco;
- *smantellamento degli impianti inutilizzati*, nei casi in cui la realizzazione di eventuali nuovi impianti vada a sostituire tratte esistenti; la concessione del nulla osta del Parco è subordinata al contestuale smantellamento delle tratte divenute inutili, nonché alla attuazione di tutte le opere necessarie al ripristino dei luoghi nelle condizioni precedenti l'installazione;
- *nuova realizzazione*, qualora sia accertata la impossibilità di risolvere la domanda di trasformazione attraverso il prioritario recupero delle infrastrutture idonee esistenti.

Gli interventi di nuova realizzazione, adeguamento o ristrutturazione di infrastrutture elettriche, energetiche, per le telecomunicazioni, idropotabili e di smaltimento delle acque reflue, devono privilegiare soluzioni tecniche che prevedano l'interramento o l'adiacenza ad infrastrutture esistenti.

2.3 Interventi sulla vegetazione in corrispondenza di reti infrastrutturali

Nelle attività di gestione sostenibile delle infrastrutture esistenti, gli interventi che comportino il taglio della vegetazione sono soggetti al preventivo rilascio del nulla osta del Parco, che accompagna la Valutazione di Incidenza nelle aree in cui è richiesta, nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia e delle modalità esecutive di seguito specificate:

- è consentito solo il taglio delle piante che per dimensioni si avvicinano ai conduttori di linee elettriche e che risultano potenzialmente pericolose per il servizio da erogare;
- non devono essere danneggiate le piante limitrofe alle reti infrastrutturali non interessate al taglio;
- è vietata la capitozzatura;
- è vietato il danneggiamento di assenze arbustive con unica eccezione per la traccia adibita al transito per le ispezioni, che comunque non potrà avere larghezza superiore a 2,5 metri;
- il taglio delle piante dovrà essere selettivo ed eseguito correttamente in maniera che risulti inclinato verso l'esterno e senza slabbrature;
- le operazioni di esbosco dovranno avvenire senza recare danni alla rinnovazione naturale;

- è vietato l'uso di cippatrici, frese e altri mezzi meccanici a lavorazione andante;
- le potature e le ramature devono essere eseguite rasenti al tronco e senza danneggiare la corteccia e solo quando assolutamente indispensabili;
- è vietato qualsiasi movimento di terra e l'apertura di nuove strade o piste, ad eccezione di quelle di servizio sotto linee elettriche che andranno ripristinate a fine lavori.

Per interventi di manutenzione ordinaria il nulla osta è sostituito da una semplice comunicazione, per i casi e nei modi previsti dall'art. 41 comma 1 delle presenti norme.

3. Ambiti delle nuove infrastrutture

Gli ambiti delle nuove infrastrutture corrispondono alle zone D (sottozone D4) classificate dal Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91.

Per gli ambiti delle nuove infrastrutture il Piano del Parco individua un ambito provvisorio, che assumerà carattere definitivo solo a seguito della realizzazione delle nuove infrastrutture previste (variante s.s. 76 – raddoppio linea ferroviaria Falconara-Orte) come disposto dal punto m), comma 3, art. 8 della L.R. 57/97). In tali ambiti, la puntuale applicazione delle disposizioni del Regolamento è pertanto subordinata alla individuazione della perimetrazione definitiva all'interno del Piano del Parco.

Per l'ammodernamento, il potenziamento e la realizzazione delle suddette infrastrutture per la mobilità nella Vallesina, il Regolamento propone il recepimento da parte dei soggetti attuatori delle seguenti raccomandazioni.

- *Assumere il fascio infrastrutturale come possibile direttrice di conoscenza delle "identità del Parco":*
 - progettare le aree di sosta come "stanze visuali" del Parco prevedendo anche opere ed attrezzature finalizzate a rendere accessibile e fruibile il Parco stesso;
 - progettare le fasce longitudinali (pertinenze e fasce di rispetto) e le aree intercluse tra le infrastrutture attribuendo loro qualità e significato, considerandole come spazi di integrazione dell'infrastruttura stessa con il paesaggio attraversato;
 - conferire qualità architettonica alle infrastrutture, valorizzandone le opere d'arte, sia minori che maggiori ivi compresi i dispositivi per la minimizzazione degli impatti ambientali.
- *Localizzare negli spazi dei "nodi" le "porte di accesso" alle mete paesaggistiche del Parco:*
 - assicurare la connessione e l'integrazione dei nodi (svincoli e uscite) con la rete di fruizione turistica del territorio del Parco;
 - integrare i nodi alle aree associate attraverso progetti di riqualificazione paesaggistica e di caratterizzazione tematica.
- *Garantire la continuità fisica e funzionale delle reti ecologiche e della biodiversità:*
 - preservare l'ecosistema fluviale nei punti di intersezione con le nuove infrastrutture;
 - riqualificazione dell'ecosistema fluviale e creazione di habitat nell'ambito di attraversamento;
 - prevedere varchi trasversali ai tracciati infrastrutturali per le specie faunistiche;
 - reintegrazione dell'immagine del fiume in corrispondenza dei punti di contatto con il fascio infrastrutturale.
- *Adeguare i requisiti prestazionali del nuovo corridoio ferroviario al contesto:*
 - progettare il nuovo tracciato ferroviario adottando soluzioni planoaltimetriche aderenti alla morfologia del luogo;
 - adottare all'interno del territorio del parco velocità di esercizio tali da minimizzare gli impatti sull'ambiente e consentire una migliore percezione del paesaggio attraversato;
 - garantire la continuità e la piena fruibilità del tracciato ferroviario da dismettere come greenway ciclo-pedonale.
- *Progettare le relazioni tra le nuove infrastrutture e il sistema delle permanenze storiche:*
 - assumere il sistema dei tracciati e dei manufatti aventi significato storico nel progetto delle nuove opere infrastrutturali, curando in particolar modo le intersezioni tra nuove infrastrutture e rete viaria di matrice storica;
 - prendere in considerazione la percezione sociale del paesaggio dell'ambito interessato dalle opere infrastrutturali.
- *Incentivare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile e di tecniche per la sostenibilità ambientale delle infrastrutture:*
 - concepire le nuove opere pubbliche come ambiti di sperimentazione per le tecnologie innovative di produzione di energia rinnovabile, impiegando gli spazi associati o interclusi dalle infrastrutture;
 - adottare sistemi di recupero e riuso delle acque meteoriche.
- *Privilegiare nella scelta dei materiali, delle tecnologie costruttive e dell'arredo vegetazionale, materiali locali o provenienti dal territorio:*

- adottare, in fase di cantiere e di realizzazione delle opere, tutte le precauzioni necessarie a ridurre impatti e disagi per le popolazioni locali, oltre che per la flora e la fauna;
- impiegare, per tutte le opere connesse alla realizzazione delle infrastrutture, come scarpate o muri di sostegno, materiale lapideo coerente con l'immagine dei luoghi;
- impiegare, per tutti i nuovi impianti vegetazionali associati al fascio infrastrutturale, specie riconducibili alle associazioni vegetali reali e/o potenziali dei contesti di attraversamento.

4. Ambiti di rifunzionalizzazione

Per l'attuazione delle azioni necessarie per il recupero ed il riuso delle infrastrutture dismesse o sottoutilizzate, il Regolamento assume le medesime modalità di intervento disposte per la gestione sostenibile delle infrastrutture esistenti di cui al comma 2.

Inoltre, per la rifunzionalizzazione dei tracciati infrastrutturali che risulteranno dismessi o sottoutilizzati a seguito della realizzazione degli interventi infrastrutturali di cui al comma 3, il Regolamento dispone quanto segue:

- deve essere garantito l'uso pubblico, collettivo ed unitario dei tracciati dismessi;
- il tracciato storico della strada statale 76 deve configurarsi come "strada parco" attraverso l'adozione di specifici criteri di intervento mirati alla valorizzazione turistica;
- il riuso del tracciato ferroviario di futura dismissione e dei manufatti annessi deve configurarsi come "greenway multimodale" con valenza paesaggistica, fruibile unitariamente nella sua interezza.

5. Riqualificazione ambientale-paesaggistica del corridoio infrastrutturale

Tutti gli interventi di nuova edificazione o che comunque riorganizzino gli spazi funzionali a livello urbanistico nell'ambito delle sottozone D4 del Parco, dovranno perseguire i seguenti obiettivi:

- ampliare le aree di margine delle infrastrutture per la mobilità (SS 76 e Ferrovia), con azioni di riconfigurazione morfologica finalizzate a favorire un raccordo graduale con il terreno circostante;
- promuovere una variabilità geometrica delle fasce di rispetto del corridoio infrastrutturale secondo una sequenza di fasce longitudinali come di seguito articolate:
 - *fascia limitrofa*: rinaturalizzazione attraverso la creazione di ecobarriere, sistemi di filtri vegetali che abbiano il molteplice ruolo di riferimento visivo-percettivo, di sicurezza e di isolamento acustico;
 - *fascia intermedia*: azioni di compensazione degli effetti provocati dalla presenza del corridoio infrastrutturale (ricostituzione di brani boscati frammentati, creazione di piccole casse di espansione alla intersezioni con i corsi d'acqua, ridisegno degli elementi di confine della maglia poderale agricola, siepi e filari arborati);
 - *fascia marginale*: ridisegno degli spazi di transizione tra gli spazi associati all'infrastruttura e le aree della trasformazione insediativa, come occasioni di riqualificazione dei bordi periurbani.
- minimizzare gli effetti legati alle interferenze dei tracciati infrastrutturali con il funzionamento della rete ecologica della piana fluviale con:
 - interventi a protezione delle confluenze secondarie delle acque superficiali;
 - interventi di protezione e potenziamento delle fasce vegetazionali perialveari, favorendo la messa a dimora di impianti vegetazionali in grado di consentire il riaffermarsi della vegetazione autoctona danneggiata;
 - interventi di riduzione delle intersezioni con le direttrici di spostamento della fauna, con la creazione di nuovi varchi di attraversamento (sovrappassi/sottopassi) o l'adeguamento di varchi esistenti.

Titolo III. TERRITORI APERTI

Capo I. Disciplina generale

Art. 13 Sorvolo del Parco

1. E' vietato a tutti gli aeromobili l'atterraggio, il decollo e il sorvolo dell'area del Parco al di sotto dei 1.500 Ft AGL/SFC così come individuata nell'Allegato 5 al presente Regolamento, ad eccezione degli aeromobili di Stato, del Soccorso, di emergenza, antincendi, della Protezione Civile, di vigilanza e salvaguardia della pubblica incolumità.

2. E' consentito il decollo con deltaplano, parapendio, e altri mezzi simili non motorizzati dal M.te Murano, in direzione esterna al Parco.

3. E' consentito, previo Nulla Osta del Parco, il decollo e il sorvolo a bassa quota (1.500 Ft AGL / SFC) per le seguenti attività:

- servizio pubblico, per necessità inerenti opere e attività di interesse pubblico, per attività di prevenzione e sicurezza pubblica;
- attività di ricerca scientifica e monitoraggio, nonché per specifiche e motivate necessità da parte di soggetti privati;
- esercitazioni di Soccorso Alpino e Speleologico.

Art. 14 Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. L'accensione di fuochi è sempre vietata. Nelle aree attrezzate, appositamente individuate e segnalate dall'Ente gestore del Parco, è ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue, purché ad una altezza minima di cm 50 da terra e sotto il costante controllo di persone, fino all'esaurimento della combustione. In ogni caso, l'utilizzo di fornelli e barbecue non è ammesso in presenza di vento.

Nell'intero territorio del Parco, nel periodo in cui vige lo stato di pericolosità per lo sviluppo degli incendi boschivi è fatto divieto di utilizzare apparecchi a fiamma od elettrici per tagliare metalli a distanza inferiore ai 200 m dalle aree boscate; è fatto inoltre divieto di fumare nei boschi e gettare mozziconi o compiere ogni altra operazione che possa creare pericolo di incendio boschivo.

2. E' consentito accendere forni a legna, barbecue e fornelli da campo per cucinare vivande, nelle immediate pertinenze di edifici abitati, purché ad una altezza minima di cm 50 da terra e sotto il costante controllo di persone, fino all'esaurimento della combustione.

3. L'abbruciamento di stoppie e l'uso delle cosiddette "lanterne cinesi" è sempre vietato in tutto il territorio del Parco.

4. E' consentito l'abbruciamento di residui vegetali agricoli e forestali, ad eccezione delle Zone A e B del Parco, nel rispetto delle specifiche normative in materia.

Art. 15 Trasporto di armi e di altri mezzi di distruzione e cattura

1. Il Regolamento consente l'introduzione nel territorio del Parco - limitatamente al transito lungo le strade o tratti stradali identificati cartograficamente nell'Allegato 1) e fermo restando il divieto di cattura, uccisione, danneggiamento e disturbo delle specie animali - di armi, esplosivi e altri mezzi di cattura o distruzione come di seguito definiti:

- le armi da sparo e tutte le altre la cui destinazione è l'offesa alla persona o all'animale;
- gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie di cui è consentito il porto ai titolari di licenza di porto di fucile per uso di caccia (art. 13 comma 6 L.157/92);
- le materie esplosive ed i gas asfissianti o accecanti.

2. Il trasporto di armi ed altri mezzi di cattura è consentito esclusivamente ai soggetti di seguito elencati:

- a) i cacciatori titolari di regolare licenza di caccia che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, intendano trasportare all'interno del Parco armi e/o qualsiasi mezzo di distruzione e cattura permesso dalla legge, per recarsi in una qualsiasi località, oppure presso ambiti di caccia, ovvero in zone dove è consentita l'attività venatoria;
- b) i titolari di licenza di porto di pistola, porto d'arma per uso sportivo o di fucile estesa anche per difesa personale, residenti o non residenti nel Parco che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, intendano introdurre/trasportare nel Parco armi, per recarsi in una qualsiasi località ovvero in luoghi ove è consentito l'uso sportivo delle armi;
- c) i privati o titolari di ditte che, per qualsiasi motivo ammesso dalla legge, intendano introdurre nel Parco esplosivi o altri mezzi di distruzione permessi dalla legge.

Possono altresì introdurre mezzi di cattura faunistica nel territorio del Parco:

- i ricercatori che svolgono attività di ricerca scientifica per conto del Parco, secondo i mezzi, i luoghi e i periodi indicati nel progetto di ricerca;
- gli operatori autorizzati dal Parco al prelievo selettivo del cinghiale tramite trappolamento, limitatamente alle unità di cattura registrate dal Parco;
- i pescatori titolari di regolare licenza di pesca, limitatamente al transito all'interno dell'area protetta, con mezzi di cattura da pesca legalmente consentiti e riposti nel vano bagagliaio dell'auto.

3. Le armi trasportate devono essere scariche, riposte nell'apposita custodia e collocate in una sede dell'automezzo separata dalla sede in cui vengono collocate le munizioni. I soggetti che trasportano armi sono tenuti a non effettuare soste lungo i tratti stradali che attraversano il territorio del Parco, se non per evidenti motivi di necessità.

4. Qualora i soggetti di cui al comma 2 siano residenti all'interno del Parco, il trasporto delle armi lungo eventuali tratti stradali di collegamento tra il luogo di residenza o di custodia dell'arma e la viabilità identificata cartograficamente nell'Allegato 1), è soggetto ad autorizzazione, secondo il principio del percorso più breve e diretto possibile.

I soggetti che per particolari esigenze diverse da quelle previste dai precedenti commi, dimostrino l'effettiva necessità di utilizzare percorsi alternativi a quelli indicati nell'Allegato 1) sono comunque tenuti a richiedere autorizzazione.

5. La richiesta di autorizzazione deve contenere in forma di autocertificazione i seguenti dati: generalità dell'interessato, estremi del porto d'armi, elenco delle armi da trasportare (con l'indicazione della matricola e del tipo di materiale destinato al trasporto), percorso/i che si intende compiere.

Le richieste pervenute saranno valutate dall'Amministrazione del Parco, che provvederà a rilasciare la relativa autorizzazione entro 30 giorni dalla data di ricezione, dopo avere verificato la conformità del percorso richiesto con le limitazioni stabilite dal Regolamento.

Copia dell'autorizzazione è trasmessa a cura dell'Ente gestore del Parco al Comando Stazione dei Carabinieri Forestale competente per zona di transito ed al Gruppo Carabinieri Forestale di Ancona.

6. L'autorizzazione è personale e non cedibile. Essa costituisce titolo per l'introduzione/trasporto di armi e/o altri mezzi di distruzione o cattura permessi dalla legge all'interno del territorio del Parco, nel rispetto delle prescrizioni in essa contenute e limitatamente al percorso/i in essa indicato. Se non diversamente specificato nel contesto dell'autorizzazione, la stessa è da ritenersi valida fino al permanere di tutte le condizioni specificate nella richiesta. Eventuali variazioni dei dati contenuti nella richiesta subentrano

successivamente alla data del rilascio, dovranno essere comunicate tempestivamente dagli interessati (pena l'invalidità del documento) all'amministrazione del Parco, che curerà l'aggiornamento dell'autorizzazione.

Il mancato rispetto delle prescrizioni fornite dal Parco, del percorso/i o dei dati identificativi, compresi quelli dell'arma, contenuti nell'autorizzazione, comporterà la decadenza della stessa. L'autorizzazione va esibita su richiesta degli organi di vigilanza.

7. L'esenzione dall'obbligo di richiedere autorizzazione all'introduzione di armi nel Parco si applica ai seguenti soggetti:

- agenti dipendenti degli Enti Locali con qualifiche di Agenti di Polizia Giudiziaria (art. 57 c. 3, Codice di Procedura Penale) e Agenti di Pubblica Sicurezza, limitatamente alle armi in dotazione, allo svolgimento dell'attività di vigilanza venatoria, negli orari e nei luoghi comandati di servizio e nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza;
- addetti alla Polizia Municipale muniti della qualità di Agenti di Pubblica Sicurezza riconosciuta dal Prefetto, limitatamente alle armi in dotazione e nell'ambito territoriale dell'Ente di appartenenza;
- possessori di raccolte autorizzate di armi artistiche, rare o antiche, limitatamente al trasporto di tali armi;
- persone che per la loro qualità permanente hanno diritto di andare armate, limitatamente al numero e alla specie delle armi loro consentite, purché esentati dall'obbligo della denuncia delle armi (art. 10, L.110/75).

Non rientrano nei casi di esenzione di cui sopra i guardiacaccia volontari, i soggetti incaricati dalle associazioni venatorie per attività di vigilanza, le guardie particolari giurate nominate per la vigilanza volontaria venatoria o per qualsivoglia attività di vigilanza non espressamente sopramenzionata.

Art. 16 Tutela e gestione del patrimonio faunistico

1. Divieti e tutele

La conservazione delle specie è un obiettivo prioritario del Parco. Le specifiche misure di protezione da adottare in relazione alle diverse tipologie ambientali, sono di seguito elencate.

È vietata la cattura di organismi animali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere. È vietato molestare gli stessi organismi, soprattutto nel periodo della riproduzione e dell'ibernazione o del letargo. È altresì vietato uccidere, ferire o detenere intenzionalmente qualsiasi specie animale presente nel Parco, nonché danneggiare, rimuovere e asportare uova e larve, nidi e tane, anche se abbandonati.

Le deroghe ai divieti di cattura e uccisione di organismi animali sono ammesse, a seguito di specifica autorizzazione, esclusivamente per:

- ricerca scientifica e monitoraggio nei modi previsti dall'art. 18 delle presenti norme;
- prelievo faunistico e controllo selettivo, ai sensi della vigente normativa in materia; operazioni mirate all'eliminazione di invertebrati (in particolare insetti) nelle zone A, B e C del Parco in connessione con pratiche agricole e selvicolturali o di polizia sanitaria.

Tutti gli interventi dovranno comunque essere compatibili con la salvaguardia delle specie animali, in particolare quelle minacciate di estinzione e di interesse comunitario, censite nel territorio del Parco.

2. Attività di controllo faunistico

Il Regolamento consente l'attività di prelievo e controllo selettivo di specie faunistiche nel Parco, esclusivamente nei casi in cui sia necessario ricomporre squilibri ecologici accertati dall'Ente gestore ai sensi della normativa vigente in materia.

A tal fine l'Ente gestore del Parco può autorizzare abbattimenti e/o catture mirate qualora tali interventi siano volti alla conservazione dell'equilibrio ecologico e ambientale, ad una migliore conservazione delle specie, all'espletamento di indagini sanitarie ed alla ricerca scientifica. In particolare tali interventi devono essere finalizzati:

- a mantenere la complessità e la diversità ambientale, come requisito prioritario degli indirizzi di conservazione, anche mediante idonei interventi di contenimento o di eradicazione di specie non autoctone;
- a riportare ecosistemi e zoocenosi al miglior grado di complessità specifica;
- a contenere gli impatti e i danni su spazi agricoli, terrazzamenti, aree boschive, opere di difesa del suolo, le aree verdi pubbliche, i cigli stradali, le aree limitrofe ai centri abitati e in generale sugli elementi fondamentali per la conservazione del paesaggio;
- a controllare la densità di popolazioni animali ai fini di limitare la diffusione di talune patologie in grado di minacciare la conservazione delle specie, laddove sia scientificamente dimostrato, e reso noto attraverso pubblicazioni e rapporti scientifici, che la riduzione delle densità al di sotto dei limiti della densità soglia sia utile e necessaria per la limitazione dei danni arrecati dalla malattia stessa;
- ad approfondire le conoscenze su biologia, ecologia, etologia e patologia delle specie, al fine di mettere in atto sempre migliori strategie di conservazione.

Le modalità di esecuzione di tali attività, ivi compresa la eventuale realizzazione di manufatti temporanei e removibili, l'individuazione, la selezione e l'autorizzazione del personale incaricato sono regolate da specifico disciplinare attuativo.

2.1 Abbattimenti selettivi

Nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di uccisione di specie appartenenti alla fauna selvatica, secondo le modalità di cui al successivo comma 4 e sulla base delle seguenti tipologie di interventi:

- *abbattimenti qualitativi*, per il controllo sanitario della fauna, ovvero per l'eliminazione di singoli soggetti, ritenuti pericolosi per la conservazione dello stato di salute delle popolazioni protette o che, per cause traumatiche o di natura infettiva, presentino lesioni gravi, irreversibili e menomanti;
- *abbattimenti quantitativi*, indirizzati al controllo numerico delle specie alloctone o autoctone, che risultano incompatibili con gli indirizzi di conservazione dell'Ente, anche in riferimento al mantenimento dell'equilibrio degli habitat in assenza di predatori naturali;
- *abbattimenti quali-quantitativi*, che associano le due tipologie precedenti.

Gli abbattimenti selettivi possono essere effettuati esclusivamente da personale appositamente formato, incaricato o autorizzato dall'Ente gestore del Parco, con strumenti idonei.

Le modalità di esecuzione degli abbattimenti selettivi, nonché di individuazione, selezione ed autorizzazione del personale incaricato, sono disciplinati da uno specifico disciplinare attuativo.

Le spoglie degli animali abbattuti nel Parco possono essere:

- destinate alla distruzione, in loco o presso le strutture sanitarie competenti e, qualora richiesto, a seguito di eventuale esame autoptico effettuato da competenti istituti scientifici (Università, Istituti Zooprofilattici, C.N.R.);
- assegnate allo stesso Parco, ovvero a musei riconosciuti o ad altre collezioni museali, per fini didattici o di ricerca;
- assegnate allo stesso Parco per la vendita diretta, cedendole a ristoratori, operatori del settore carni e a cittadini, rimandando a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano;
- assegnate a terzi se destinate al libero consumo, rimandando a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di verifica sanitaria degli alimenti destinati al consumo umano;
- destinate all'alimentazione della fauna selvatica, all'interno di appositi spazi (carnai) all'uopo destinati dal Parco.

2.2 Catture

Nel Parco possono essere concesse deroghe al divieto di cattura di specie appartenenti alla fauna selvatica, secondo le modalità di cui al successivo comma 4 e sulla base delle seguenti tipologie di interventi:

- catture a scopo sanitario o di ricerca scientifica;
- catture a scopo di reintroduzione o di ripopolamento di altri territori, con priorità per parchi e riserve naturali.

Le catture, sia a carattere scientifico-sanitario che a scopo di reintroduzione e di ripopolamento devono essere effettuate sotto la supervisione di esperti specializzati in fauna selvatica, all'uopo incaricati dal Parco. E' consentito effettuare le catture:

- a personale incaricato o autorizzato dall'Ente gestore del Parco, dotato di strumenti idonei e di idonee capacità;
- a personale afferente ad Istituti universitari o di ricerca, pubblici o privati, purché autorizzato secondo le procedure all'art. 18 delle presenti norme.

Le modalità di esecuzione delle catture, nonché di individuazione, selezione ed autorizzazione del personale incaricato, sono regolati da specifico disciplinare attuativo.

2.3 Recuperi

In presenza di animali feriti durante le attività di controllo della fauna o per altre cause (ad esempio incidenti stradali) all'interno dei confini del Parco, è consentito il recupero degli stessi animali, esclusivamente a personale incaricato o autorizzato dall'Ente gestore del Parco, dotato di strumenti idonei e di idonee capacità, anche con l'ausilio di cani.

L'attività di recupero di animali feriti non è un'azione di caccia; è un servizio che il Parco offre agli animali selvatici, agli operatori di gestione della fauna e a tutti i cittadini. Si configura come un servizio di volontariato a contenuto etico-ambientale, altamente qualificato, per la tutela e la gestione ecologica delle popolazioni di fauna selvatica con finalità sociali ed igienico sanitarie.

Nelle attività di recupero è consentito l'ausilio delle seguenti razze di cani da traccia, debitamente abilitati attraverso specifiche prove di lavoro:

- *Hannoverischer Schweisshund*
- *Bayerischer Gebirg Schweisshund*
- *Alpenlaendische Dachsbrake*
- *Tiroler Brake*
- *Bassotto Tedesco (taglia Standard)*

Le modalità di esecuzione dei recuperi, di individuazione, selezione ed autorizzazione del personale incaricato, nonché di qualificazione ed utilizzazione dei cani, sono regolati da specifico disciplinare attuativo.

Nell'ambito delle attività di recupero, l'abbattimento per scopi eutanasi è consentito solo se l'animale è giudicato irrecuperabile, dal punto di vista della sopravvivenza o della funzionalità di organi e apparati, a seguito dei danni subiti durante gli abbattimenti selettivi, la cattura, ovvero a seguito di incidenti stradali.

Nel caso di incidenti stradali e catture, la valutazione clinica deve essere effettuata da parte di un veterinario, all'uopo incaricato dall'Ente gestore del Parco.

La gestione del capo recuperato è di competenza del Parco, che immediatamente dopo il recupero dell'animale attuerà i necessari provvedimenti attraverso i propri operatori di gestione della fauna.

3. Immissioni faunistiche

Nel Parco è vietato introdurre specie alloctone di fauna. L'Ente gestore può attuare, previo studio di fattibilità, specifici programmi di conservazione mirati anche all'incremento della variabilità genetica e della consistenza numerica di alcune specie particolarmente minacciate di cui sia accertata la presenza storica nel Parco o nei territori contermini.

In particolare, gli interventi programmati sono mirati alla reintroduzione di specie autoctone, ai fini di un ripristino degli equilibri naturali, per un incremento e miglioramento della diversità biologica del territorio, nel rispetto delle caratteristiche ecologiche e biogeografiche del Parco.

I ripopolamenti ittici ai fini alieutici, sono consentiti esclusivamente con individui appartenenti geneticamente a popolazioni autoctone già presenti nei luoghi. E' comunque vietata l'immissione, a qualsiasi titolo, di specie estranee alla fauna ittica originaria.

Le operazioni di reintroduzione devono conformarsi a quanto disposto dalla normativa nazionale in materia di trasferimento degli animali e dal Regolamento di Polizia veterinaria, e possono essere effettuate:

- da personale incaricato o autorizzato dall'Ente gestore del Parco, dotato di strumenti idonei e di idonee capacità;
- da personale afferente ad Istituti universitari o di ricerca, pubblici o privati, purché autorizzato secondo le procedure all'art. 19 delle presenti norme.

4. Procedure di attuazione

Per l'autorizzazione e l'esecuzione degli interventi gestionali riferiti a reintroduzioni, catture ed eventuali abbattimenti (ad eccezione di quelli a scopo eutanasico), è prevista la definizione di uno specifico programma, nel rispetto della seguente procedura:

- a) espressione della linea di indirizzo politico-amministrativo da parte della Giunta Esecutiva dell'Ente gestore, che definisca finalità, necessità, obiettivi e priorità del programma di intervento proposto;
- b) redazione di uno studio di fattibilità, corredato dal relativo parere favorevole dell'I.S.P.R.A. qualora necessario, che contenga:
 - giustificazioni ecologiche, tecniche e scientifiche dell'intervento proposto;
 - individuazione dei settori interessati dagli interventi;
 - definizione del numero complessivo di soggetti da abbattere, catturare, spostare o reintrodurre;
 - definizione di tempi, metodi e strumenti utilizzati per l'intervento, dando preferenza ai sistemi che, per efficienza, limitazione delle sofferenze, limitazione dello stress di cattura e di trasporto, siano ritenuti più idonei;
 - eventuali limitazioni di tempo o di luogo, nel caso sia ritenuto utile salvaguardare taluni periodi dell'anno o particolari habitat o porzioni di habitat;
 - indicazioni sui costi previsti e sulle eventuali entrate finanziarie;
- c) approvazione delle modalità di esecuzione del piano pluriennale di abbattimenti, di cattura, di reintroduzione o di ripopolamento, da parte della Giunta Esecutiva dell'Ente gestore del Parco, sentito il parere del Comitato Tecnico Scientifico;
- d) redazione di un elaborato progettuale contenente obiettivi, azioni e modalità attuative degli interventi di abbattimento, cattura o reintroduzione, nonché di specifici disciplinari esecutivi.

Per le specie di interesse comunitario si applica la procedura prevista dal DPR n. 357/97 e successive modifiche.

5. Attività di pesca

La pratica della pesca è consentita previa autorizzazione individuale, limitatamente alla sola forma della cattura e restituzione (no-kill), nelle zone e con le modalità specificate da apposito disciplinare attuativo.

L'Ente gestore del Parco può motivatamente:

- promuovere accordi con le associazioni di pescatori volti a garantire la tutela dell'ambiente ed una migliore gestione alieutica delle aree dove la pesca è consentita;
- restringere l'attività di pesca fino alla chiusura per ragioni di tutela ambientale e faunistica.

6. Animali d'affezione

E' vietato introdurre e condurre cani senza guinzaglio all'interno del Parco. L'immissione temporanea di cani al guinzaglio è ammessa purché non si permetta il loro inoltro al di fuori della viabilità principale e minore di cui all'art. 27 delle presenti norme.

Fanno eccezione al divieto i cani di soccorso e di servizio alle forze dell'ordine, nonché i cani guida.

E' consentito l'utilizzo di cani privi di guinzaglio per la custodia di greggi ed armenti e nella ricerca di tartufi in numero di uno per cercatore, purché sotto il costante e diretto controllo del loro conduttore e muniti di sonaglio e collare. E' altresì consentito l'uso di cani per attività di recupero degli ungulati feriti durante le

attività di controllo della fauna o per altre cause (ad esempio incidenti stradali), nel rispetto delle limitazioni poste dal comma 2.

I cani da guardia alle abitazioni o ad altri manufatti, non possono essere lasciati vagare all'esterno delle aree di pertinenza dei manufatti medesimi. E' comunque vietato nutrire animali randagi o inselvatichiti; cani e gatti randagi devono essere catturati e trasferiti presso apposite strutture, secondo le vigenti normative in materia.

Art. 17 Tutela del patrimonio floristico

1. Divieti

È vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di organismi vegetali spontanei, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere.

Il divieto di raccolta vale, riguardo ai vegetali, anche per le singole parti ipogee (radici, bulbi, rizomi, tuberi, ecc.) e per quelle epigee (fusti, rami, foglie, fiori, frutti, semi, ecc.), nonché per porzioni o individui interi di felci, muschi, epatiche, alghe, licheni e funghi spontanei, epigei ed ipogei. E' comunque fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 23.

2. Specie tutelate

E' proibita la raccolta, l'estirpazione ed il danneggiamento di tutte le piante che crescono spontaneamente. Il Parco considera specie particolarmente protette tutte quelle che rientrano in una delle seguenti categorie:

- a) *specie vistose*: specie con fiori grandi, colorati, profumati e quindi facilmente individuabili dagli escursionisti e dai turisti;
- b) *specie endemiche*: specie che hanno un'area di distribuzione molto limitata ed al di fuori di essa non si trovano in nessuna altra località;
- c) *specie di interesse officinale*: specie officinali soggette alla raccolta indiscriminata da parte degli erboristi;
- d) *specie rare*: specie che, pur non essendo endemiche, quindi ad areale più vasto, tuttavia sono rare, localizzate e poco diffuse nel territorio regionale.
- e) specie di particolare significato ed importanza nella caratterizzazione di determinati ambienti: specie tipiche di ambienti particolari quali torbiere e boschi umidi con affioramenti rocciosi.

Sono oggetto di specifica tutela le specie vegetali, rare o di particolare interesse fitogeografico di cui all'elenco riportato nell'Allegato n. 3 al Regolamento.

Al generale divieto di estirpazione e danneggiamento di organismi vegetali non sono sottoposti gli interventi autorizzati di:

- taglio, cambio colturale e movimento di terreno per attività agro-silvo-pastorali;
- restauro del paesaggio;
- sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi;
- manutenzione ordinaria e straordinaria dei margini stradali e delle reti tecnologiche.

3. Specie vegetali nei parchi pubblici e privati

Al fine di favorire il miglior inserimento del verde pubblico e privato nel contesto del paesaggio del Parco, il Regolamento fornisce indicazioni in merito ad alberi e arbusti da utilizzare per la realizzazione del verde pubblico e da consigliare anche per i giardini privati.

Nella nuova realizzazione di giardini privati, è vietato l'uso di specie esotiche.

Nei parchi pubblici è sempre vietato l'impianto di specie esotiche o infestanti, mentre è da favorirne l'eliminazione qualora esistenti. Per le aree verdi e per il verde attrezzato è necessario utilizzare piante autoctone o comunque incluse nell'elenco di cui al comma 3.1.

Per la realizzazione del verde pubblico è necessario realizzare progetti specifici che tengano conto dei seguenti elementi:

- utilizzo dell'area;
- finalità;
- posizione;
- superficie.

I progetti dovranno essere approvati dall'Ente gestore del Parco previa eventuale acquisizione del parere favorevole del Comitato Tecnico Scientifico.

3.1 Specie da utilizzare

Specie arbustive per siepi

Agazzino (*Pyracantha coccinea*)

Biancospino (*Crataegus monogyna*)

Caprifoglio etrusco (*Lonicera etrusca*)

Ciliegio canino (*Prunus mahaleb*)

Ciliegio volpino (*Lonicera xylosteum*)

Cisto rosso (*Cistus creticus* ssp. *eriocephalus*)

Corbezzolo (*Arbutus unedo*)
Corniolo (*Cornus mas*)
Erica (*Erica arborea*)
Fillirea (*Phillyrea latifolia* e *Phyllirea media*)
Ginepro (*Juniperus communis*, *J. oxycedrus*)
Ginestra (*Spartium junceum*)
Laurotino (*Viburnum tinus*)
Ligustro (*Ligustrum vulgare*)
Madreselva (*Lonicera caprifolium*)
Prugnolo (*Prunus spinosa*)
Rose selvatiche (*Rosa* sp. pl.)
Sanguinello (*Cornus sanguinea*)
Scotano (*Cotinus coggygria*)
Terebinto (*Pistacia terebinthus*).

Specie arboree

Aceri (*Acer campestre*, *A. monspesulanum*, *A. obtusatum*)
Albero di Giuda (*Cercis siliquastrum*)
Bagolaro (*Celtis australis*)
Carpino nero (*Ostrya carpinifolia*)
Carpino bianco (*Carpinus betulus*)
Cerro (*Quercus cerris*)
Ciavardello (*Sorbus torminalis*)
Ciliegio (*Prunus avium*)
Corbezzolo (*Arbutus unedo*)
Gelso (*Morus alba*, *M. nigra*)
Leccio (*Quercus ilex*)
Maggiociondolo (*Laburnum anagyroides*)
Nocciolo (*Corylus avellana*)
Olmo (*Ulmus minor*)
Orniello (*Fraxinus ornus*)
Roverella (*Quercus pubescens*)
Sorbo comune (*Sorbus domestica*).

Art. 18 Limitazioni all'emissione di suoni e rumori

1. All'esterno dei territori urbani è vietato l'uso di apparecchi radio, televisivi e di riproduttori e diffusori di musica, di impianti di amplificazione, così come la produzione di suoni e rumori tali da arrecare disturbo alla quiete naturale. Il divieto non agisce nei confronti di telefoni cellulari e nel caso di attività scientifiche e di monitoraggio previste dal Parco.

E' sempre consentito l'uso di apparecchi trasmettenti impiegati dai servizi di vigilanza, antincendio e soccorso e quelli ubicati all'interno di edifici e nelle immediate adiacenze.

2. All'esterno dei territori urbani gli spettacoli musicali o comunque l'organizzazione di manifestazioni che prevedano la diffusione di suoni e/o rumori, luci o quant'altro, nonché l'uso di fuochi d'artificio e l'organizzazione di spettacoli pirotecnici, è subordinato al Nulla Osta del Parco.

Art. 19 Attività didattica, di ricerca e di monitoraggio scientifico

1. Il Parco promuove la ricerca scientifica, anche interdisciplinare, effettuata da Enti, Istituti, Organizzazioni pubbliche e private e singoli privati, nel rispetto delle disposizioni del Regolamento.

2. La ricerca scientifica, l'attività didattica e le attività di monitoraggio all'interno del Parco sono subordinate al Nulla Osta dall'Ente gestore, previa valutazione di uno specifico programma di ricerca in cui siano contenuti i seguenti elementi essenziali:

- oggetto, finalità della ricerca e suo eventuale esito in lavori scientifici o altro genere di pubblicazione;
- nominativi e curriculum vitae del richiedente e di eventuali collaboratori, con indicazione del responsabile scientifico del progetto;
- durata e cronoprogramma della ricerca;
- aree del Parco interessate;
- prelievi, anche temporanei, di materiale naturale vivente o non vivente;
- eventuale manipolazione di specie naturali viventi o interventi sugli habitat che siano ritenuti necessari ai fini dello svolgimento dell'attività di ricerca scientifica;
- impiego di particolari apparecchiature e/o metodologie.

Qualora la ricerca comporti attività vietate ai sensi dell'art. 11, comma 3 della Legge 394/91, dal Piano del Parco o da altre disposizioni del Regolamento, il titolare della ricerca è tenuto a richiedere specificatamente le deroghe necessarie contestualmente alla richiesta di Nulla Osta. Sarà inoltre cura del titolare della ricerca acquisire preventivamente tutte le autorizzazioni e permessi per il cui rilascio siano competenti autorità diverse dal Parco, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

3. All'atto della richiesta di Nulla Osta deve essere specificata l'eventuale intenzione di avvalersi della collaborazione del personale o di attrezzature/materiale del Parco (cartografia, documentazione, strumentazione, locali, foresteria, etc.). I materiali del Parco eventualmente presi in consegna devono essere restituiti nel loro stato originario; eventuali danni saranno integralmente risarciti dal titolare della ricerca.

4. Qualora ritenuto necessario, sarà facoltà del Parco di sottoporre il programma di ricerca e di monitoraggio al parere preventivo del Comitato Tecnico Scientifico, riservandosi comunque, in qualsiasi momento, di porre limitazioni o condizioni allo svolgimento della ricerca.

L'attinenza con temi di ricerca ritenuti prioritari, nonché eventuali ricadute applicative dei programmi di ricerca relativamente alla conservazione degli habitat e delle specie animali e vegetali presenti nel Parco, sono considerati fattori preferenziali nella valutazione dei progetti, in particolare per quelli che comportino oneri finanziari a carico del Parco.

5. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca è comunque tenuto a relazionarsi con la direzione del Parco, al fine di coordinare le attività previste dal progetto anche in riferimento ad altre ricerche che dovessero svolgersi contemporaneamente.

6. Le attività di ricerca scientifica e di monitoraggio che comportino un onere finanziario e/o organizzativo per il Parco potranno essere effettuate previa approvazione di apposito atto regolante i rapporti tra le parti interessate. Il programma di ricerca sottoposto all'approvazione del Parco dovrà contenere un quadro economico dettagliato con tutte le voci inerenti la spesa da sostenere, con la quantificazione dell'eventuale richiesta di contributo finanziario e/o organizzativo.

7. Al termine di ogni ricerca scientifica o monitoraggio dovrà essere consegnato al Parco, previo accordo con la direzione, un resoconto dettagliato, in doppia copia (sia cartacea che informatizzata) del lavoro prodotto, unitamente a copia delle foto realizzate (che il Parco si riserva di utilizzare, con menzione dell'autore, per i propri fini istituzionali) ed eventualmente parte del materiale scientifico raccolto.

In caso di pubblicazione scientifica, dovrà essere presentata al Parco:

- copia del materiale dattiloscritto non ancora accettato per la pubblicazione;
- copia del materiale dattiloscritto dopo l'accettazione ufficiale da parte di una rivista o di un editore;
- n. 5 copie della pubblicazione.

Nella pubblicazione dovrà essere fatto espresso riferimento alla collaborazione prestata dal Parco, che si riserva il diritto di stampare copie o estratti nelle quantità che riterrà opportune per i propri fini educativi, divulgativi e promozionali.

Art. 20 Svolgimento di attività artigianali e commerciali

1. In territorio aperto è consentito lo svolgimento di attività artigianali e commerciali, con esclusione delle Zone A.

2. Attività artigianali

Lo svolgimento di attività artigianali non deve liberare nell'ambiente alcun residuo di lavorazione sia esso solido, liquido o gassoso; i residui di lavorazione prodotti e opportunamente raccolti, devono essere allontanati dal territorio del Parco e assicurati alle discariche autorizzate. I materiali da accatastare all'esterno devono essere riposti in spazi appositi, riparati alla vista, secondo modalità ordinate e decorose, tali da non costituire disturbo alla percezione del paesaggio. Non sono comunque ammesse lavorazioni che producano emissioni sonore persistenti superiori a 70dB.

Nei territori aperti del Parco sono consentite le seguenti attività artigianali:

- attività di trasformazione dei prodotti del sottobosco e di quelli agro-alimentari locali e preferibilmente biologici;
- attività di lavorazione e trasformazione di materiali, a condizione che per dimensioni del fabbricato, cicli di lavorazione e prodotto offerto si configurino inequivocabilmente come "botteghe artigiane" o artistiche.

3. Attività commerciali

Lo svolgimento di attività commerciali, deve svolgersi di norma all'interno degli edifici. Non è ammesso il commercio ambulante lungo la viabilità minore di cui all'art. 27, fatta eccezione per la vendita di prodotti derivanti dalla attività di selvicoltura, dall'allevamento e dall'agricoltura, comprese la lavorazione e la trasformazione dei prodotti aziendali, esercitate all'interno del Parco o nei territori circostanti. Tale attività di vendita può svolgersi, previo Nulla Osta del Parco, in luoghi da questo deputati e deve interessare prodotti certificati con marchi di qualità riconosciuti dalla normativa vigente o di accertata provenienza locale.

Deroghe al divieto di commercio ambulante sono possibili, con provvedimento motivato dell'Ente organizzatore, in occasione di fiere, feste patronali, tradizionali, o altre manifestazioni organizzate dal Parco o da altri enti pubblici e associazioni legalmente riconosciute.

Art. 21 Segnaletica, cartelli e insegne pubblicitarie

1. In territorio aperto è vietato installare manufatti e cartellonistica pubblicitaria di qualsiasi natura, fatta eccezione per le seguenti tipologie:

- la cartellonistica a carattere temporaneo in occasione di manifestazioni locali, purché non luminosa o contenente altre informazioni pubblicitarie non attinenti all'evento;
- le insegne commerciali poste nelle aree di pertinenza di attività artigianali, commerciali e di servizio, purché attinenti alla specifica attività e in regola con le normative comunali;
- la segnaletica turistica e agrituristica di installazioni presenti all'interno del Parco o nelle immediate vicinanze;
- la segnaletica escursionistica lungo la viabilità minore (di cui all'art. 27 delle presenti norme) e nelle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro.

2. E' vietato utilizzare segnaletica e cartellonistica diversa da quella indicata nel comma precedente, ad eccezione della segnaletica prevista o ammessa dal Codice della Strada, o da disposizioni normative e regolamentari della Regione Marche. E' fatto comunque divieto a chiunque di apporre elementi segnalatori, verticali e orizzontali, anche limitati a segni grafici su elementi naturali, se non sottoposti a preventivo Nulla Osta dall'Ente gestore del Parco. E' sempre vietato alterare o manomettere la segnaletica esistente.

3. L'indicazione segnaletica dei sentieri del Parco lungo la viabilità minore, adotta la simbologia e le caratteristiche tecniche della segnaletica orizzontale e verticale del C.A.I. Eventuali manufatti segnaletici posti sulla viabilità minore, difforni dalla segnaletica del CAI, debbono ritenersi non autorizzati e pertanto debbono essere rimossi.

Art. 22 Attività estrattive

1. Recependo le disposizioni dell'art. 6bis comma 2 della L.R. 71/1997, il Regolamento – conformemente al combinato disposto dell'articolo 16 della L.R. 15/1994 e del collegato articolo 11, comma 4, della Legge 394/1991 – consente di derogare al divieto di esercizio dell'attività di cava all'interno del Parco nel bacino estrattivo della Gola della Rossa, esclusivamente in sotterraneo e nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- l'attività estrattiva sia prevista esclusivamente nell'ambito di quanto disposto dall'art. 6bis della L.R. 71/1997;
- le infrastrutture esterne necessarie all'esercizio dell'attività estrattiva, ivi compresa l'estrazione di materiale utile dall'esecuzione di infrastrutture esterne, siano ubicate fuori dal confine del Parco;
- tutti gli interventi di sistemazione esterna dei fronti di cava, ivi comprese le sistemazioni esterne indispensabili al trasferimento delle attività in sotterraneo, siano ubicate fuori dal confine del Parco, ad eccezione di strade di arroccamento di modesta entità e provvisoria funzionalità all'esecuzione di lavori autorizzati e/o di raccordo con la viabilità esistente.

2. La deroga all'esercizio dell'attività estrattiva di cui al comma 1, costituisce caso di assoluta eccezionalità ed è limitato esclusivamente al bacino estrattivo della Gola della Rossa.

Per tutte le altre attività estrattive esistenti nel Parco, resta fermo il divieto inderogabile di prosecuzione dell'attività di escavazione, al raggiungimento dei limiti planoaltimetrici e/o quantitativi autorizzati al 3 luglio 2003, data di adozione del Piano del Parco.

E' altresì inderogabile il rispetto delle prescrizioni del PdP sulla gestione sostenibile delle cave attive esistenti.

3. E' consentito il recupero ambientale e paesaggistico delle cave esistenti, attive o dismesse, nel rispetto delle prescrizioni del PdP.

Art. 23 Tutela degli usi locali

1. Il Parco tutela e valorizza gli usi, i costumi, le consuetudini e le attività tradizionali, consolidate e diffuse, delle popolazioni residenti sul territorio del Parco, in quanto parti integranti delle espressioni culturali proprie e caratteristiche dell'identità delle comunità locali.

La tutela e la valorizzazione di usi, costumi, consuetudini ed attività tradizionali, anche religiose, si esplica anche con deroghe, totali e parziali, ai divieti contenuti in altre parti dello stesso Regolamento.

2. Il Parco riconosce quale consuetudine locale consolidata e diffusa la raccolta dei funghi e tartufi spontanei e dei prodotti del sottobosco. Nelle Zone A del Parco, la raccolta è consentita, a seguito di specifico Nulla Osta, esclusivamente per fini didattici e di ricerca scientifica.

E' facoltà del Parco, sulla base di motivate richieste, prevedere ulteriori deroghe circostanziate associabili alla tutela e valorizzazione di usi, costumi, consuetudini e attività tradizionali, consolidate e diffuse, delle popolazioni residenti sul territorio del Parco.

E' fatta comunque salva la possibilità per il Parco di introdurre specifiche limitazioni per particolari motivazioni di tutela ambientale o in presenza di eventi eccezionali.

2.1 Raccolta di funghi epigei spontanei e dei tartufi

Fermo restando il rispetto della vigente normativa regionale in materia, la raccolta dei funghi epigei spontanei e dei tartufi è consentita ai soggetti in possesso di valido tesserino abilitativo, con esclusione delle Zone A del Parco.

Per ragioni di tutela ambientale e di conservazione naturalistica, la raccolta giornaliera della specie *Cantharellus lutescens* è stabilita in un massimo di 1kg per persona e per esemplari aventi diametro del cappello superiore a 2 cm.

2.2 Raccolta di prodotti del sottobosco e di erbe commestibili

La raccolta di prodotti del sottobosco e di erbe spontanee commestibili è sempre vietata nelle zone A del Parco. Nelle altre zone la raccolta è esercitata liberamente.

E' sempre vietata la raccolta di pungitopo (steli di *Ruscus aculeatus* L.), muschi (*Musci sp.pl.*) ed agrifoglio (steli di *Ilex aquifolium* L.).

Capo II. Disciplina ambientale

Art. 24 Ambienti a dominante naturalistica

1. Articolazioni

Gli ambienti a dominante naturalistica ricadono nelle zone A, B e C classificate dal Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91. In coerenza con le previsioni del PdP, il Regolamento articola la disciplina degli ambienti a dominante naturalistica come di seguito specificato:

- a) Foreste. Includono sia le aree con presenza di vegetazione forestale naturale che le aree oggetto di rimboschimenti, nonché le fasce ecotonali esistenti lungo i margini esterni delle coperture boschive.
- b) Rupi. Riguardano gli ambienti delle gole calcaree e di altre pareti rocciose caratterizzate dalla presenza di vegetazione rupicola e di siti di nidificazione dell'avifauna.
- c) Pascoli. Includono le formazioni prative e pascolive che, se non opportunamente mantenute, tendono ad evolvere naturalmente verso cenosi arbustive.
- d) Corsi d'acqua e ambienti umidi. Si intendono fiumi, torrenti, fossi, sorgenti e laghi naturali o artificiali, con esclusione dei lagoni di accumulo a servizio delle aziende agricole; gli ambienti umidi comprendono tutte quelle aree caratterizzate da presenza temporanea o permanente di acqua.

2. Misure generali di tutela della vegetazione spontanea

In tutti gli ambienti a dominante naturalistica è vietata la raccolta, l'estirpazione, il danneggiamento e la distruzione di organismi vegetali, a qualsiasi gruppo sistematico possano appartenere.

Sono soggetti ad autorizzazione degli Enti competenti integrata dal nulla osta del Parco i seguenti interventi:

- taglio, cambio culturale e movimento di terreno per attività agro-silvo-pastorali;
- restauro del paesaggio;
- sistemazione dei versanti e degli alvei torrentizi;
- manutenzione straordinaria dei margini stradali e delle reti tecnologiche;
- interventi di prevenzione degli incendi boschivi.

Il rilascio dell'autorizzazione comunale per il taglio di siepi e di esemplari arborei ed ogni altro intervento a carico di specie vegetali ricomprese nell'elenco di cui all'art. 20 della L.R. 6/2005 è subordinato all'ottenimento del nulla osta del Parco.

E' comunque soggetto a specifico nulla osta del Parco il taglio di siepi e di esemplari arborei di specie vegetali spontanee, incluse quelle deperienti, non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 20 della L.R. 6/2005. E' sempre vietato il taglio di alberi ospitanti nidi di avifauna, ovvero con cavità comunque idonee al ricovero ed alla riproduzione di specie animali.

2.1 Habitat e specie di interesse comunitario

Nel territorio del Parco in base alla Direttiva Habitat 92/43/CEE ed alla Direttiva Uccelli 79/409/CEE ricadono le seguenti aree ZPS e ZSC (alcune delle quali solo parzialmente):

- IT5320002 - (ZSC "Valle Scappuccia")
- IT5320003 - (ZSC "Gola di Frasassi")
- IT5320004 - (ZSC "Gola della Rossa")
- IT5320012 - (ZSC "Valle Vite – Valle dell'Acquarella")
- IT5330015 - (ZSC "Monte S. Vicino")
- IT5320016 - (ZPS "Valle Scappuccia")
- IT5320017 - (ZPS "Gola della Rossa e di Frasassi")
- IT5330025 - (ZPS "Monte San Vicino e Monte Canfai")

Per queste aree il Regolamento recepisce i Piani di Gestione vigenti, le relative misure di conservazione e le cartografie ad esse allegate.

3. Regolazione dell'attività antropica nelle foreste

Il Parco tutela le formazioni forestali ed arbustive esistenti. Ferme restando le autorizzazioni rilasciate da altri Enti competenti, l'attuazione di qualunque taglio boschivo è subordinato al rilascio di Nulla Osta del Parco.

La gestione delle formazioni forestali può essere sottoposta ad un Piano particolareggiato di gestione e ad un eventuale disciplinare attuativo. Il Piano è approvato dall'Ente gestore del Parco, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Per tutti quei casi in cui può determinarsi il miglioramento delle condizioni ambientali e paesaggistiche, compatibilmente con il mantenimento della stabilità idrogeologica delle aree, sono ammessi, con atto motivato dell'Ente gestore del Parco, interventi di graduale eliminazione della vegetazione di specie esotiche o di ecotipi non locali.

In tutti gli interventi di ceduzione, è facoltà del Parco consentire il taglio per superfici inferiori a quelle richieste o opporre motivato diniego alla richiesta, qualora ricorrano particolari esigenze di salvaguardia del paesaggio, delle biocenosi o delle specie di flora e fauna minacciate o di interesse comunitario. Ulteriori restrizioni agli interventi di taglio boschivo potranno essere impartite altresì per particolari condizioni pedologiche o qualora l'intervento possa compromettere la stabilità idrogeologica dei versanti.

Sono comunque vietati i tagli boschivi nelle sottozone A1. Nelle sottozone A2 sono consentiti interventi forestali migliorativi e di messa in sicurezza dei suoli, autorizzati o promossi dall'Ente gestore del Parco.

3.1 Rimboschimenti ed imboschimenti

In coerenza con le previsioni del PdP, nella aree a rimboschimento sono consentiti interventi mirati alla progressiva riduzione delle conifere, al fine di favorire cenosi miste di latifoglie e resinose.

Qualora gli interventi riguardino popolamenti misti, dovranno essere principalmente a carico delle conifere, mettendo in luce le latifoglie esistenti.

Ove consentito, nuovi impianti di boschi e, più in generale, l'attività di rimboschimento ed imboschimento può essere condotta soltanto con individui e materiali vegetali di certificata origine e provenienza autoctona, per i quali sia sicura l'appartenenza al patrimonio delle risorse genetiche originarie del territorio dell'appennino umbro-marchigiano.

In tutto il territorio del Parco, l'attività di rimboschimento ed imboschimento può essere effettuata esclusivamente con finalità di ripristino, anche a seguito di vasti incendi boschivi, di consolidamento dei versanti o comunque di difesa del suolo.

3.2 Utilizzo di organismi vegetali negli interventi di ingegneria naturalistica

Negli interventi di ingegneria naturalistica devono essere utilizzati esclusivamente individui e materiali vegetali di certificata origine e provenienza da ecotipi locali, per i quali sia sicura l'appartenenza al patrimonio delle risorse genetiche autoctone del territorio dell'appennino umbro-marchigiano.

E' fatto divieto di utilizzare specie vegetali ad ampia distribuzione (cosmopolite, subcosmopolite), e piante comunque classificabili come sinantropiche.

3.3 Prevenzione degli incendi

Il Parco assume gli interventi di prevenzione degli incendi boschivi quali azioni essenziali nella gestione delle aree boscate e delle aree funzionalmente a queste connesse.

A tal fine è consentita, previo nulla osta del Parco:

- la manutenzione delle strade forestali esistenti;
- la riapertura di tracciati abbandonati, sulla base di idonea documentazione cartografica e comunque nelle dimensioni originali;
- la creazione di piccoli slarghi per facilitare l'inversione del senso di marcia dei mezzi di soccorso, a condizione che il piano carrabile venga realizzato in ghiaia sciolta o terra battuta ed eventuali sbancamenti o riporti di terreno non superino l'altezza di 2 metri.

La rete viaria forestale strategica per gli interventi e la lotta contro gli incendi boschivi è interdetta al traffico veicolare privato, fatta eccezione per gli aventi titolo.

E' vietata l'apertura di nuove strade forestali. E' possibile derogare al divieto previo Nulla Osta del Parco e solo se la nuova strada è prevista nel Piano Antincendio Boschivo, da cui si evinca la necessità di aprire nuove strade forestali ritenute essenziali ai fini della prevenzione del rischio, nonché la relativa localizzazione.

Per gli interventi sui boschi percorsi dal fuoco valgono le medesime disposizioni previste dal precedente comma 3.2.

3.4 Interventi fitosanitari

In caso di attacchi parassitari di origine animale, vegetale o virale che interessino i soprassuoli boscati del Parco, sono ammessi interventi straordinari funzionali al contenimento dei danni, anche in deroga alle presenti norme, se finalizzati alla conservazione del patrimonio naturale, previo svolgimento delle necessarie verifiche tecniche e scientifiche, di concerto con gli uffici provinciali e regionali competenti.

4. Regolazione dell'attività antropica nelle rupi

Gli ambienti rupestri rappresentano le aree in cui l'azione di tutela del Parco è volta a conservare l'ambiente nella sua integrità. L'azione antropica deve pertanto essere limitata agli interventi strettamente necessari ai fini della persistenza, riqualificazione ed evoluzione naturale della biocenosi.

Le praterie esistenti nelle aree rupestri (*Cephalario leucanthae* – *Saturejetum montanae*) devono essere conservate nella loro integrità. Sono altresì vietati i tagli boschivi.

4.1 Accesso alle pareti di roccia

L'accesso alle pareti è sempre vietato in determinate aree, in virtù della presenza di specie faunistiche e floristiche di particolare pregio conservazionistico. Le aree di divieto permanente, cartografate nell'Allegato 2), sono le seguenti:

- *Valle Scappuccia*: tutta la valle;
- *Gola di Frasassi*: l'accesso alle pareti della Gola di Frasassi è vietato in via permanente sul versante idrografico sinistro limitatamente alle zone individuate nell'apposita cartografia (Allegato cartografico 2/a);
- *Valle del Vernino*: il tratto della parete alla sinistra orografica (Allegato cartografico 2/b);
- *Monte Scoccioni*: le pareti rocciose in località La Costa (Allegato cartografico 2/c);
- *Albacina*: la parete Sud – Sud Ovest sottostante La Rocchetta, al di sopra della vecchia cava (Allegato cartografico 2/d).

Nell'Allegato 4) al Regolamento sono censite tutte le vie di roccia del Parco, ivi comprese quelle ricadenti nelle aree di divieto permanente e quelle sottoposte a limitazioni periodiche.

In ogni caso è riservata la facoltà del Parco di apportare variazioni - anche temporaneamente definite - alle zone di divieto di accesso alle pareti, sulla base di specifici monitoraggi scientifici che evidenzino la presenza o l'assenza di specie faunistiche e floristiche di particolare pregio conservazionistico. A tali eventuali variazioni verrà data ampia pubblicità tramite i canali di comunicazione più idonei.

5. Regolazione dell'attività antropica nei pascoli

Il Parco tutela le formazioni prative e pascolive esistenti, riconoscendone l'importanza ai fini del mantenimento della biodiversità fitocenotica e della conservazione di habitat floristici e faunistici.

A tal fine, in tutti i pascoli del Parco sono vietati interventi di rimboschimento, imboschimento ed arboricoltura da legno.

Nelle praterie formate sulle aree di ex coltivi è preferibile mantenere la destinazione a prato pascolo. E' consentita la semina di specie erbacee autoctone per mantenere il pascolamento.

Nelle praterie seminaturali (praterie migliorate) è da favorirsi la semina di specie erbacee autoctone, con divieto di aratura sui versanti acclivi.

Al fine di minimizzare eventuali danni alla fauna, lo sfalcio delle colture erbacee è consentito a partire dal 30 giugno di ogni anno, con l'obbligo a carico dell'esecutore dei lavori di dotarsi di dispositivi tecnici (es. barra d'involo) idonei alla salvaguardia delle specie animali. E' fatto inoltre obbligo di procedere agli sfalci meccanizzati con movimento centrifugo – dal centro dell'appezzamento verso l'esterno – al fine di facilitare la fuga alle specie animali eventualmente presenti sul terreno.

A tutela dell'entomofauna di interesse comunitario e delle biocenosi prative, è fatto divieto permanente di adibire a parcheggio per automezzi i prati e le praterie naturali e seminaturali.

5.1 Incentivi al mantenimento dei pascoli

Nella vegetazione che si rinviene generalmente sui versanti più o meno acclivi dei rilievi e su terreni in erosione, il Parco può concedere incentivazioni, anche attraverso contributi alle imprese, sulla base di specifici progetti in cui siano individuati puntualmente gli interventi da effettuare. I progetti oggetto di incentivazione dovranno prevedere in particolare il miglioramento e la tutela dei prati pascoli soprattutto in funzione delle attività agro-zootecniche di tipo estensivo e sostenibile.

I progetti sono approvati dall'Ente gestore del Parco, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.

Nelle praterie emicriptofitiche continue, il Parco può concedere incentivazioni, anche attraverso contributi alle imprese, finalizzate alla attuazione di interventi periodici di sfalcio, anche con mezzi meccanici, per il mantenimento dell'ecosistema. In sostituzione delle forme di incentivazione, il Parco potrà eseguire interventi di sfalcio e taglio periodico degli arbusti con cadenza biennale o incentivare interventi da parte delle Comunanze agrarie nelle aree di competenza delle associazioni stesse. Tali interventi dovranno interessare, a rotazione, piccole parti di territorio e dovranno comunque essere sottoposti al parere del Comitato Tecnico Scientifico.

6. Regolazione dell'attività antropica nei corsi d'acqua e negli ambienti umidi

In tutto il territorio del Parco sono vietati gli interventi che modificano l'attuale regime e composizione delle acque fluenti o stagnanti, nonché delle acque sotterranee in ogni loro manifestazione. In particolare, è vietato:

- deviare o occultare acque sorgive;
- captare acque di superficie e sotterranee, fatta eccezione per opere d'iniziativa ed interesse pubblico e nel caso di stabilimenti per l'imbottigliamento e/o l'uso terapeutico di acque minerali e termali;
- indurre modificazioni nella modellazione del suolo o nella vegetazione riparia, se non per ottenere un miglior deflusso idrico e una maggiore naturalizzazione delle fasce fluviali;
- modificare il naturale scorrimento delle acque, superficiali e sotterranee, con sbarramenti, dighe o movimenti di terra, fatti salvi gli usi autorizzati di natura agro-silvo-pastorale, idrogeologica e di difesa dagli incendi o finalizzati ad esigenze di pubblica incolumità;
- eseguire opere di copertura, intubazione, interrimento degli alvei e dei corsi d'acqua, nonché interventi di canalizzazione e derivazione di acque, con le eccezioni di cui al punto precedente;
- drenare i pascoli e i ristagni d'acqua, anche temporanei nei boschi e nelle praterie;
- contaminare le sorgenti e i corsi d'acqua, con rifiuti e sostanze inquinanti provenienti da insediamenti civili, strutture ricettive e attività produttive.

Gli interventi di prelievo idrico autorizzabili, devono essere supportati da analitica documentazione volta a dimostrare che l'insieme delle derivazioni esistenti ed in progetto non pregiudichino il minimo deflusso vitale e costante dei corpi idrici: il rilascio della relativa autorizzazione da parte dei competenti uffici regionali è subordinato all'acquisizione del nulla osta del Parco. A tal fine i competenti uffici regionali trasmettono al Parco copia delle richieste di prelievo idrico che interessino corpi d'acqua nell'area protetta, per l'acquisizione del nulla osta preventivo al rilascio dell'autorizzazione.

E' consentito il parziale intubamento di corsi d'acqua per la realizzazione di piccoli impianti per la produzione di energia rinnovabile (mini-idroelettrico), senza pregiudicare il minimo deflusso vitale dei corpi idrici e comunque previo Nulla Osta del Parco.

6.1 Tutela delle valenze ambientali e faunistiche dei biotopi d'acqua dolce

Al fine di tutelare le esigenze biologiche delle specie animali che vivono e si riproducono nelle zone umide, è facoltà del Parco, d'intesa con i competenti uffici regionali, di porre motivate limitazioni al prelievo di acque da bacini o corpi d'acqua naturali o artificiali per usi civili o produttivi. In particolare, il Parco può temporaneamente limitare o interdire l'accesso e/o il prelievo di acqua da fontanili, sorgenti ed ambienti umidi nel periodo di riproduzione degli anfibi, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

Per i biotopi d'acqua dolce in cui sia accertata la presenza di erpetofauna è fatto inoltre divieto di:

- prelevare acqua a scopo irriguo o zootecnico nei mesi da giugno a settembre;
- lavare indumenti o automezzi e fare uso di sostanze chimiche o detersivi in un raggio di almeno 50 m dal sito;
- lavorare o arare il terreno o modificare l'uso del suolo ad una distanza minima di almeno 5 m dall'argine o dalla riva superiore del sito;
- sottoporre a sfalci o trinciature la vegetazione ripariale, spondale o delle zone a canneto se non previo ottenimento del nulla osta del Parco;
- vuotare, ripulire o sottoporre a interventi di ristrutturazione i fontanili se non previo ottenimento del nulla osta del Parco;
- ripulire le trocche di abbeverata del bestiame dalla vegetazione acquatica se non previo ottenimento del nulla osta del Parco.

6.2 Tutela delle valenze ambientali negli interventi di difesa del suolo

Il Parco assume i corsi d'acqua come componenti essenziali per la tutela dei livelli di naturalità e biodiversità. Pertanto in tutti gli interventi volti al mantenimento dell'efficienza idraulica ed alla difesa spondale devono essere valutate preventivamente le valenze ambientali e naturalistiche locali, per mezzo di uno specifico elaborato progettuale.

Nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 32 comma 4 delle Norme di Attuazione del PdP, si specifica quanto segue:

- negli interventi di manutenzione delle componenti vegetali, il nulla osta del Parco è subordinato all'accertamento di un bilancio positivo - che il progetto è tenuto a dimostrare - tra il miglioramento della funzionalità idraulica ed il mantenimento delle componenti biologico-ambientali;

- nelle aree a rischio idrogeologico o interessate da opere di difesa fluviale, gli interventi di rinaturalizzazione o rimboscimento devono comunque basarsi su dati geobotanici raccolti attraverso analisi di dettaglio, che devono essere poste a base delle scelte progettuali;
- è vietato, salvo che per motivi di somma urgenza, effettuare interventi a carico delle componenti vegetali finalizzati al miglioramento dell'efficienza idraulica e della difesa spondale, nei periodi in cui è possibile arrecare disturbo all'avifauna nidificante ed alla fauna selvatica in riproduzione; per tali interventi è da preferirsi il periodo autunnale; in ogni caso gli interventi non potranno essere effettuati oltre la data del 15 aprile di ogni anno.

Art. 25 Ambienti a dominante agricola

1. Articolazioni

Gli ambienti a dominante agricola ricadono nelle zone B e C classificate dal Piano del Parco ai sensi dell'art. 12 della legge 394/91. In coerenza con le previsioni del PdP, il Regolamento articola la disciplina degli ambienti a dominante agricola come di seguito specificato:

- a) Seminativi e arborati. Includono sia le superfici agricole utilizzate con seminativi o colture arboree permanenti, sia le aree incolte (abbandonate o a riposo) caratterizzate dalla presenza di specie vegetali a portamento erbaceo e come tali potenzialmente recuperabili per attività agricole.
- b) Elementi diffusi del paesaggio agrario. Riguardano alberi isolati o in gruppi sparsi, alberature stradali e poderali, siepi stradali e poderali, vegetazione ripariale, macchie e boschi residui che caratterizzano il paesaggio agrario tradizionale del Parco.

In tutti gli ambienti a dominante agricola è vietato l'uso di pesticidi e diserbanti non consentiti dall'agricoltura biologica.

2. Tutela delle componenti ambientali nei seminativi e arborati

Nei seminativi e negli arborati, il Parco mira a mantenere le vocazioni produttive compatibili con la conservazione della biodiversità e del paesaggio.

A tal fine, nelle opere di miglioramento della regimazione delle acque superficiali devono essere mantenuti in uso gli elementi della rete idrografica storica, quali canalette e fossati, nonché scarpate e gradonature, che limitino la lunghezza dei campi nel senso della maggiore pendenza.

E' vietato eseguire lavorazioni agrarie entro una fascia di due metri lineari dal ciglio superiore dell'argine dei corsi d'acqua privati e dai margini delle strade di uso pubblico; la fascia di divieto è estesa a quattro metri lineari dal ciglio superiore dell'argine dei corsi d'acqua pubblici e comunque in tutti i casi in cui si riscontrino pendenze superiori al 30%.

Al fine di consentire l'instaurarsi di comunità di invertebrati di prioritaria importanza quale fonte alimentare di uccelli e mammiferi, l'aratura e l'interramento delle stoppie non è consentita prima del 15 agosto di ogni anno. Le modalità di gestione delle attività agricole e zootecniche nel Parco, ivi compresa l'attività edilizia direttamente connessa, sono specificamente disciplinate dai successivi artt. 33, 34, 35 e 36.

3. Regolazione dell'attività antropica sugli elementi diffusi del paesaggio agrario

Il Parco promuove la tutela attiva degli elementi diffusi del paesaggio agrario, anche in virtù del loro elevato valore paesaggistico e biologico.

L'attuazione di qualunque taglio di specie arboree o siepi anche se deperienti, non ricomprese nell'elenco di cui all'art. 20 della L.R. 6/2005, è soggetta a specifico nulla osta del Parco, cui è subordinato anche il rilascio dell'eventuale autorizzazione da parte del comune competente. Gli interventi di reimpianto o reintegrazione di siepi o filari danneggiati, sia all'interno degli ambienti agricoli che lungo i margini stradali, è consentito esclusivamente con l'impiego delle essenze autoctone, arboree o arbustive, che li costituivano originariamente. Le operazioni di appiombatura di siepi e macchie boschive, anche nel contesto della manutenzione ordinaria e straordinaria delle pertinenze stradali nella viabilità principale e minore, devono essere eseguite a perfetta regola d'arte evitando lacerazioni, menomazioni e slabbrature dei fusti o ogni altra compromissione delle potenzialità vegetative delle piante.

Ai fini di una gestione attiva degli elementi diffusi del paesaggio agrario, il Parco consente interventi legati all'attuazione di meccanismi di incentivazione economica, anche valutando la possibilità di contribuire direttamente:

- al rinnovamento e/o reimpianto di alberi isolati;
- al mantenimento della coltura promiscua a vite, a filari distanziati e soprattutto in presenza di "maritata" ad aceri ed olmi;
- all'impianto di siepi plurispecifiche e filari alberati con utilizzo di specie autoctone, che forniscano possibilità di rifugio ed alimentazione di specie animali;
- al mantenimento di siepi e filari alberati esistenti;
- alla tutela delle zone ecotonali, con il mantenimento di zone arbustate, fasce della vegetazione ripariale, bordure stradali inerbite.

Art. 26 Ambienti ipogei

1. Articolazioni

Il Piano del Parco riconosce gli ambienti ipogei quali luoghi cospicui di carattere fisico-naturalistico, per i quali la finalità di tutela e valorizzazione assume carattere di invariante strutturale.

In particolare, il Regolamento dispone la protezione degli ambienti ipogei non ancora sfruttati a livello turistico (cod. 8310 Direttiva Habitat), quali habitat naturali di elevata fragilità ed esposti a rischio di compromissione dei caratteri ecologico-naturalistici per effetto di una eccessiva frequentazione antropica.

A tal fine, il Regolamento articola gli ambienti ipogei come di seguito specificato:

- a) Ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi. Includono le grotte e i complessi carsici non ancora sfruttati a livello turistico in cui le attività escursionistiche, didattiche e speleologiche sono soggette a regolamentazione per la tutela delle specie di fauna troglodila di interesse conservazionistico ivi censite:
 - Grotta del Fiume;
 - Grotta della Beata Vergine di Frasassi e complesso carsico Mezzogiorno-Frasassi;
 - Grotta del Vernino;
 - Buco del Tasso e complesso carsico Fiorini-Tasso;
 - Grotta Bella.
- b) Ambienti ipogei a libera esplorazione speleologica. Includono tutte le grotte e i complessi carsici non ancora sfruttati a livello turistico e non espressamente ricompresi tra quelli soggetti a regolamentazione degli accessi. In questi ambienti le attività di esplorazione speleologica sono consentite previa comunicazione all'Ente gestore del Parco.

2. Ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi

Nelle grotte individuate al comma 1 punto a) è consentita la valorizzazione turistico-ambientale, a condizione che venga limitato il disturbo arrecato ai gruppi e agli esemplari isolati delle specie di fauna troglodila di elevato valore conservazionistico che le colonizzano. A tal fine, l'accesso è sempre soggetto a preventivo Nulla Osta del Parco nel rispetto delle modalità di fruizione e dei periodi di divieto specificamente disciplinati nel successivo art. 31 comma 5.

Alle modalità di fruizione e ai periodi di divieto di cui sopra è data ampia pubblicità attraverso gli idonei canali di comunicazione e, se necessario, mediante l'apposizione di tabellazione segnaletica in prossimità degli ingressi agli ipogei.

L'Ente gestore del Parco si riserva la facoltà di integrare, con apposito provvedimento e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico, l'elenco degli ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi, o di interdirne completamente la fruizione qualora i risultati dei monitoraggi scientifici degli ambienti e dello stato di conservazione della fauna troglodila ne evidenzino la necessità.

Il rilascio del Nulla Osta all'accesso in grotta non comporta alcuna assunzione di responsabilità dell'Ente gestore del Parco per eventuali danni a persone o cose.

I soggetti che fruiscono degli ambienti di cui al presente comma sono comunque tenuti al rispetto dei divieti di carattere generale contenuti nel successivo comma 5, nonché delle prescrizioni contenute nella L.R. n. 12/2000.

3. Ambienti ipogei a libera esplorazione speleologica

Negli ambienti ipogei non espressamente ricompresi tra quelli soggetti a regolamentazione degli accessi, l'attività di esplorazione speleologica può essere svolta liberamente in qualsiasi periodo dell'anno previa comunicazione all'Ente gestore del Parco da effettuarsi con le modalità specificamente dettagliate al successivo art. 31 comma 5.

Tali comunicazioni sono raccolte dal Parco a fini statistici e conoscitivi nell'ambito del monitoraggio dello stato di conservazione degli ambienti ipogei non ancora sfruttati a livello turistico, così come prescritto dalle normative comunitarie.

La frequentazione speleologica non comporta alcuna assunzione di responsabilità dell'Ente gestore del Parco per eventuali danni a persone o cose.

I soggetti che fruiscono degli ambienti di cui al presente comma sono comunque tenuti al rispetto dei divieti di carattere generale contenuti nel successivo comma 5, nonché delle prescrizioni contenute nella L.R. n. 12/2000.

4. Chiusura degli accessi agli ambienti ipogei

In tutto il territorio del Parco è vietato chiudere arbitrariamente gli ingressi di cavità o grotte, siano esse naturali o artificiali.

Nel caso di interventi programmati di messa in sicurezza il Comune, sentito il Parco, provvede alla chiusura. Nella progettazione degli interventi di chiusura devono essere prese in considerazione le seguenti necessità:

- impedire la caduta accidentale di persone o animali;
- consentire il passaggio della chiroterofauna, nel rispetto delle esigenze ecologiche delle specie di cui è accertata la presenza;
- permettere il passaggio di acqua ed aria.

L'Ente gestore del Parco, con motivato provvedimento e sentito il Comune competente, può chiudere con cancelli o altri mezzi gli ingressi alle cavità che ospitano colonie riproduttive o svernanti di chiroterofauna di elevato valore conservazionistico. Di tali misure, a carattere temporaneo e limitato alla durata dei cicli biologici oggetto di tutela, sarà data ampia pubblicità attraverso gli idonei canali di comunicazione e, se necessario, mediante l'apposizione di tabellazione segnaletica in prossimità degli ingressi agli ipogei.

5. Divieti di carattere generale

In tutte le grotte o cavità, siano esse aperte o interdette al pubblico, è comunque vietata la raccolta di minerali, concrezioni e reperti di interesse paleontologico, archeologico e faunistico senza alcun esplicito Nulla Osta da parte dell'Ente gestore del Parco. Il Nulla Osta può essere concesso unicamente per motivi di ricerca scientifica.

In tutti gli ambienti ipogei non ancora sfruttati a livello turistico, è fatto divieto di utilizzare dispositivi di illuminazione ad alta potenza e intensità luminosa.

E' sempre vietato:

- l'uso di dispositivi di illuminazione ad acetilene in presenza di chiroteri;
- puntare il fascio di luce direttamente sui chiroteri o arrecare disturbo agli stessi in qualsiasi altro modo;
- maneggiare i geotritoni, o causare il rischio di un loro schiacciamento accidentale spostando o rovesciando pietre;
- allontanarsi dal percorso principale durante le visite didattiche o escursionistiche laddove consentite.

Titolo IV. SISTEMI FUNZIONALI

Capo I. Disciplina del sistema della mobilità

Art. 27 Viabilità

1. Articolazioni

Il Piano del Parco articola la viabilità nell'area protetta in:

- a) *Viabilità principale*. Ai sensi del Codice della Strada, sono incluse le strade extraurbane di tipo C (strade statali) e le strade extraurbane di tipo F (strade provinciali, comunali e vicinali) cartografate nella Tav. 2 del Piano del Parco. La disciplina delle trasformazioni della viabilità principale è regolata dalle disposizioni dell'art. 12 delle presenti norme.
- b) *Viabilità minore*. Comprende tutte le direttrici di mobilità non incluse nella viabilità principale, ed in particolare: le strade interpoderali (ivi comprese le strade vicinali non classificate come viabilità principale), le piste forestali, le piste e gli itinerari ciclabili, le ippovie, i sentieri e le vie di roccia.

2. Disciplina di accesso alla viabilità minore

Il Parco disciplina le modalità di accesso entro i confini dell'area protetta e di percorribilità nel suo ambito territoriale attraverso l'uso della viabilità minore, come di seguito definita:

- *strade interpoderali*: strade, in genere sterrate o in ghiaia, che collegano casolari e altre strutture in un contesto territoriale rurale la cui sezione consente il passaggio di mezzi a motore;
- *piste forestali*: vie di penetrazione in zone boscate o cespugliate, senza necessariamente unire o raggiungere manufatti e infrastrutture, atte all'esecuzione di lavori forestali o funzionali alla prevenzione e lotta agli incendi boschivi, la cui sezione consente il passaggio di mezzi a motore;
- *piste e itinerari ciclabili*: tracciati a fondo sterrato in cui la sezione e le pendenze permettono il transito di pedoni, cavalcature, biciclette, e-bike e mountain bike;
- *ippovie*: tracciati a fondo naturale in cui la sezione e le pendenze permettono il transito di pedoni e cavalcature;
- *sentieri*: tracciati a fondo naturale formati per effetto del passaggio di pedoni o di animali;
- *vie di roccia*: percorso composto da uno o più tiri di corda (ovvero la distanza tra due punti di ancoraggio sicuri) su cui viene praticata l'arrampicata.

La circolazione dei mezzi a motore sulla viabilità minore è sempre vietata, ad eccezione dei mezzi di servizio dell'Unione Montana, dei Comuni del Parco, della Provincia di Ancona, della Regione Marche, dei Carabinieri Forestale, della Protezione Civile (ivi compreso il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico) e dei Corpi Armati dello Stato, comunque ed esclusivamente nell'esercizio dei propri compiti istituzionali.

Il transito con mezzi motorizzati sulla viabilità minore è altresì consentito agli aventi titolo (es. proprietari terrieri, frontisti, usufruttuari, etc.) nello svolgimento delle attività agro-silvo-pastorali nonché ai residenti o proprietari di immobili. E' comunque fatto salvo l'accesso alle abitazioni esistenti.

Ad altri soggetti non espressamente citati, il transito è consentito solo previo Nulla Osta dell'Ente gestore del Parco, per l'esecuzione di attività agro-silvo-pastorali; manutenzione e controllo del territorio; studio, ricerca e monitoraggio, nonché attività correlate alla gestione faunistica di cui all'art. 16 delle presenti norme.

E' consentita l'organizzazione di manifestazioni sportive con l'uso di biciclette, e-bike e mountain bike esclusivamente lungo gli itinerari ciclabili e previo Nulla Osta del Parco.

2.1 Elenco ufficiale della viabilità minore del Parco di interesse escursionistico

Il Parco individua, in coerenza con la Rete Escursionistica regionale (RESM) e avvalendosi delle indicazioni dei comuni interessati, la viabilità minore di interesse escursionistico, ricompresa in un apposito elenco ufficiale, classificandola sulla base delle tipologie previste dal Regolamento.

L'elenco ufficiale è approvato con apposito atto e può essere aggiornato con le medesime procedure sulla base di comprovate necessità.

E' vietato l'accesso alla viabilità minore non ricompresa nell'elenco ufficiale e ricadente nelle zone A4 del Parco. E' comunque facoltà del Parco limitare o interdire, in tutto o in parte, anche per periodi limitati di tempo, la percorrenza della viabilità minore per motivate esigenze di conservazione della biodiversità.

2.2 Accessibilità per anziani e diversamente abili

Il Parco assume l'impegno di predisporre, con ogni mezzo idoneo allo scopo, opere e strutture che consentano, ove possibile, la percorribilità della viabilità minore del Parco anche ai disabili e agli anziani. A tale scopo, ogni anno l'Ente gestore può prevedere nel bilancio di previsione una voce di spesa per la predisposizione e per il mantenimento, ordinario e straordinario, di dette opere e strutture.

2.3 Accesso alle vie di roccia

Il Regolamento disciplina l'accesso alla vie di roccia sulla base delle seguenti tipologie:

- *vie di falesia*: percorsi aventi lo sviluppo inferiore ai 60m denominati anche monotiri poiché realizzati con un solo punto sosta. La sosta, denominata nel gergo dell'arrampicata libera anche "catena", è l'ancoraggio sicuro che indica la fine della via ed è il punto da cui ci si cala per ritornare alla base della parete. Sono realizzate affiggendo in primis la sosta, percorse e provate nelle difficoltà utilizzando l'assicurazione in moulinette (corda che passa a mo' di carrucola nella sosta, lo scalatore è legato ad un capo di essa e l'assicuratore utilizza l'altro capo per contrastare la caduta dello scalatore). Così facendo è possibile individuare i punti più idonei per applicare le protezioni intermedie necessarie per la scalata vera e propria;
- *vie multipitch*: percorsi a più tiri di corda, ovvero monotiri in successione verticale realizzati con i medesimi criteri delle vie di falesia. Per la loro realizzazione è necessario portarsi sulla sommità della parete ed iniziare da lì il processo: affissione della sosta; prova del tiro in moulinette; affissione delle protezioni intermedie;
- *vie di avventura*: percorsi realizzati salendo dal basso la parete, secondo lo stile classico alpinistico o alpinistico/sportivo. Presentano difficoltà di scalata e di assicurazione, pertanto necessitano di conoscenze tecniche e preparazione atletica di alto livello. Esse possono essere caratterizzate da due o più tiri di corda ovvero con due o più punti di sosta alpinistica. La sosta alpinistica si differenzia da quella delle vie di falesia poiché essa non è già precostruita ma è realizzata di volta in volta dallo scalatore.

All'interno del Parco, l'accesso è consentito esclusivamente lungo le vie di roccia di cui all'elenco riportato nell'Allegato n. 4 al Regolamento, nel rispetto delle aree di divieto di cui all'art. 24 comma 4.

Il suddetto elenco è da intendersi aperto ed integrabile; eventuali aggiornamenti non costituiscono revisione del presente Regolamento e pertanto non sono sottoposti alle procedure di cui all'art. 1 comma 7.

3. Disciplina degli interventi sulla viabilità minore

In tutto il territorio aperto, sulla viabilità minore sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, come disciplinati dall'art. 12 comma 2.1 delle presenti norme.

La riapertura o la eventuale nuova realizzazione di tratti di viabilità minore è consentita esclusivamente a fini escursionistici e comunque nell'ambito dell'aggiornamento dell'Elenco ufficiale di cui al comma 2.1.

Tutti i percorsi escursionistici che si intendono riaprire o realizzare ex novo nel Parco, devono essere dotati di specifica motivazione tesa a dimostrare un bilancio positivo tra le finalità di promozione turistica del territorio e la conservazione dei caratteri di naturalità e biodiversità delle aree potenzialmente interessate dagli interventi.

Ad eccezione delle vie di roccia disciplinate dal successivo comma 3.1, tutti gli interventi per la eventuale riapertura o nuova realizzazione di percorsi devono essere corredati di:

- apposita documentazione storica (cartografie IGM – planimetrie catastali) da cui si evinca l'esistenza del percorso o in alternativa un repertorio di fotografie recenti che illustrino l'esistenza sul territorio del percorso, ovvero che esistono le condizioni favorevoli per tracciare un eventuale nuovo percorso;
- repertorio di tutta la segnaletica e di tutti gli interventi che si intendono attuare per rendere efficiente il percorso, localizzati sulla cartografia 1:10.000 e suddivisi come densità in base alla loro ricaduta entro le diverse zone del Parco;
- elaborati grafici particolareggiati che descrivono in dettaglio le modalità di intervento.

E' comunque vietata la realizzazione di nuovi percorsi escursionistici nelle zone A del Parco.

3.1 Interventi lungo le vie di roccia

Lungo le vie di roccia di cui al comma 2.3, sono consentite le seguenti tipologie di chiodatura (sistemi di protezione):

- *vie di falesia e multipitch*: sono consentite esclusivamente protezioni in acciaio inox o titanio ed in particolare fittoni resinati con resine certificate per le protezioni intermedie, soste precostruite certificate fissate con ancoranti meccanici o chimici anch'essi certificati secondo la normativa vigente;
- *vie di avventura*: sono consentiti tutti gli ancoraggi classici (chiodi in acciaio dolce e protezioni removibili) da preferirsi a quelli a perforazione. Qualora non sia possibile utilizzare gli ancoraggi classici

per la particolare conformazione della roccia, le protezioni a perforazione (tasselli con piastrina, fittoni resinati, spit con piastrina, chiodi ad espansione, ecc.) devono essere di acciaio inox o titanio.

E' sempre vietato l'utilizzo delle protezioni a perforazione per la progressione artificiale.

L'eventuale apertura o riapertura di vie di roccia può essere consentita, previo Nulla Osta del Parco ed eventuale parere del CTS.

Ai fini del Regolamento, per "apertura di una via di roccia" si intende: percorrere una parete rocciosa indicandone le difficoltà tecniche riscontrate e quali protezioni artificiali o naturali sono lasciate o sono state trovate. L'istanza di Nulla Osta dovrà contenere la seguente documentazione:

- relazione tecnica con indicazione della tipologia del percorso scelto tra quelle previste nel comma 2.3;
- cartografia in scala adeguata con ubicazione della via di roccia da aprire o riaprire;
- documentazione fotografica;
- nominativo degli esecutori materiali ed eventuale associazione o gruppo sportivo di riferimento (per le vie di falesia e multipitch è necessario allegare il curriculum del responsabile dell'attrezzatura);
- modalità di realizzazione e attrezzatura del percorso (indicando i sistemi di protezione scelti tra quelli consentiti);
- eventuali modifiche da apportare allo stato dei luoghi quali tagli di vegetazione, distacco di massi pericolanti e/o sentieri di accesso alla parete.

Art. 28 Parcheggi pubblici e di uso pubblico

1. Articolazioni

La realizzazione di parcheggi pubblici e di uso pubblico è sottoposta a nulla osta del Parco. I progetti devono concepire i parcheggi anche come luoghi per promuovere l'integrazione delle infrastrutture viarie con le risorse paesaggistiche del territorio privilegiando, ove possibile, una localizzazione nei pressi di mete paesaggistiche, circuiti ed itinerari panoramici significativi per valorizzarne la percezione visiva.

In particolare, nei territori urbani i nuovi parcheggi devono fungere da elemento di connessione tra gli episodi edilizi esistenti dando forma ed unitarietà al contesto costruito; negli spazi di transizione con il territorio aperto i parcheggi devono caratterizzarsi, ove possibile, anche come spazi belvedere o affacci per la conoscenza del territorio.

Sulla base dei caratteri del contesto paesaggistico di riferimento, si dovrà valutare la possibilità di realizzare parcheggi totalmente o parzialmente interrati; in ogni caso, le sistemazioni a verde non potranno essere inferiori al 20% della superficie a parcheggio e dovranno comunque adottare essenze autoctone.

Al fine di evitare la concentrazione di usi su estese superfici, sarà valutata positivamente la localizzazione in più punti di aree a parcheggio di minore dimensione.

Specifiche deroghe potranno essere consentite nelle situazioni in cui si riscontra una impossibilità di natura tecnica, che il progetto con specifico elaborato è tenuto a dimostrare.

2. Criteri di progettazione

Le aree a parcheggio di nuova realizzazione o gli ampliamenti di quelli esistenti, sia per autovetture che per motocicli, devono rispondere a specifici caratteri progettuali che garantiscano una elevata qualità architettonica e paesaggistica degli interventi, ed in particolare:

- prevedere idonei marciapiedi ed aiuole con siepi ed alberature, nella misura di un albero di alto fusto ogni mq 25 di superficie a parcheggio;
- realizzare impianti arborei ed arbustivi quali elementi di delimitazione rispetto ai fronti edilizi costruiti, nonché quali filtri vegetativi che abbiano il ruolo di separazione del traffico motorizzato, sia per la sicurezza che per l'isolamento acustico;
- garantire la continuità funzionale per la fruibilità delle emergenze paesaggistiche limitrofe, realizzando l'accesso ad eventuali percorsi ciclo/pedonali di connessione, opportunamente segnalati;
- pavimentare le aree con materiali drenanti ed ecocompatibili (terra battuta, acciottolato, masselli autobloccanti, ghiaietto, legno, pavimentazioni galleggianti);

è inoltre raccomandato di:

- dotare gli spazi, ove possibile, di strutture leggere removibili (tipo pensiline, edicole) e sistemi di ombreggiamento naturali e/o artificiali;
- dotare le aree di arredi e di una appropriata segnaletica turistico-ricreativa, coerente con le disposizioni del Regolamento, che agevoli la sosta e la visita del territorio del Parco.

In territorio urbano è consentita la pavimentazione con depolverizzazione o conglomerato bituminoso, a condizione che sia comunque garantita una elevata permeabilità di almeno il 50% dell'intera superficie.

I progetti trasmessi al Parco per l'ottenimento del nulla osta, devono essere corredati di un elaborato di "inserimento paesaggistico" che illustri, anche con riprese fotografiche, fotomontaggi tridimensionali e/o altre tecniche grafiche, la soluzione proposta in relazione al contesto di inserimento.

Qualora ricadano negli Ambiti della Conservazione (art. 10), la realizzazione di nuovi parcheggi deve garantire le seguenti prestazioni:

- l'ubicazione da privilegiare è quella che assume le aree di sosta veicolare anche come spazi belvedere di affaccio su paesaggi di particolare interesse, valorizzando le vedute panoramiche più significative; a tal fine è consentita la realizzazione di fronti "balconati" con materiali tradizionali del luogo;
- la realizzazione di eventuali opere di sostegno (muri di contenimento, scarpate con elementi prefabbricati, ecc.), deve permetterne il rivestimento con materiali tradizionali locali;
- la pavimentazione degli spazi deve essere realizzata esclusivamente con materiali tradizionali propri del contesto storico;
- la raccolta e lo smaltimento delle acque piovane deve essere realizzata attraverso un sistema di canalizzazione con materiali tradizionali (canalette, pozzetti, griglie, ecc.).

Specifiche deroghe potranno essere consentite nelle situazioni in cui si riscontra una impossibilità di natura tecnica, che il progetto con specifico elaborato è tenuto a dimostrare.

Art. 29 Aree per la sosta a fini escursionistici

1. Articolazioni

Lungo i tracciati della viabilità principale, o comunque nelle immediate adiacenze, è consentita la realizzazione di aree attrezzate, in cui è ammessa la sosta temporanea di veicoli a motore, biciclette, e-bike e mountain bike; nelle medesime aree è inoltre consentita l'installazione di strutture atte a permettere il ristoro di escursionisti e fruitori del Parco.

Possono promuovere la realizzazione di aree per la sosta a fini escursionistici:

- l'Ente gestore del Parco;
- i Comuni del Parco;
- soggetti privati.

I progetti per la realizzazione di aree per la sosta a fini escursionistici promossi dai comuni o da soggetti privati, sono comunque sottoposti a nulla osta del Parco.

Nelle aree per la sosta a fini escursionistici è consentita la sosta temporanea a titolo gratuito e non superiore alle 12 ore consecutive, con le eccezioni di cui al comma 3.

2. Modalità di realizzazione delle aree di sosta a fini escursionistici

La realizzazione di un'area di sosta a fini escursionistici, è intesa prevalentemente come un intervento di riqualificazione del contesto paesaggistico. E' preferibile la realizzazione su aree che presentano condizioni di degrado ambientale, anche al fine di riqualificarle.

Devono privilegiarsi localizzazioni lungo la viabilità su cui è consentita la percorrenza con mezzi a motore, con priorità ai punti di intersezione con gli accessi agli itinerari escursionistici.

Tutti gli interventi di nuova realizzazione o di riqualificazione delle aree di sosta esistenti, devono adottare l'uso di tecniche di ingegneria naturalistica e dispositivi che consentano l'accesso e la fruibilità anche ai soggetti diversamente abili.

Le aree di sosta sono consentite nelle zone B e C del Parco, nel rispetto delle seguenti modalità esecutive:

- ogni area di sosta deve essere pavimentata con materiali drenanti ed ecocompatibili (terra battuta, acciottolato, masselli autobloccanti, ghiaietto, legno, pavimentazioni galleggianti) ed attrezzata con elementi di arredo urbano;
- l'area può essere delimitata, per la sicurezza e l'incolumità pubblica, per non più di tre lati, con la posa in opera di staccionata in legno di castagno od altra essenza autoctona di altezza massima pari a 1,10 m, purché siano salvaguardati i valori paesaggistici, l'integrità spaziale e funzionale degli ecosistemi naturali, con particolare riguardo alla mobilità della fauna;
- ogni area di sosta deve essere dotata di uno spazio da adibire a parcheggio pubblico alberato il cui numero di posti auto va da un minimo di due ad un massimo di dieci, in relazione al dimensionamento dell'area; il parcheggio può essere realizzato esclusivamente con manto di ghiaia pressata o semplice terra battuta o con la rifinitura con la tecnica della ghiaia lavata, evitando la segnaletica a terra ed informando con opportuna segnaletica verticale;
- nel caso di aree a lunga sosta di cui al successivo comma 3, in alternativa ai posti auto è consentita la realizzazione da un minimo tre ad un massimo di dodici piazzole per autocaravan, con le stesse modalità esecutive di cui al punto precedente;
- l'eventuale realizzazione di strutture leggere (pensiline, edicole) atte ad ombreggiare e a riparare dagli agenti atmosferici, deve prevedere esclusivamente pergolati in legno o in metallo coperti con stuoie o teli in materiali naturali;
- l'eventuale previsione di un sistema di illuminazione dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati sempre opportunamente schermati verso l'alto;
- l'eventuale presenza sull'area di manufatti rurali, quali fonti, lavatoi, abbeveratoi, ecc., deve essere preservata e, ove necessario, recuperata all'interno del progetto;
- le essenze arboree e le formazioni arbustive autoctone presenti devono essere preservate, provvedendo ad integrarle ove opportuno.

Nelle sottozone B1 e B2 la realizzazione di aree di sosta è consentita limitatamente al riuso ed adeguamento funzionale di aree idonee esistenti, comunque nel rispetto delle modalità di cui sopra.

Nella realizzazione delle aree di sosta, non è consentito:

- effettuare sbancamenti che pregiudichino la stabilità del terreno e realizzare movimenti terra che alterino i profili morfologici preesistenti;
- installare tenso-strutture o casine prefabbricate in materiale plastico o metallico;

- localizzare strutture fisse e temporanee per servizi igienici, ad eccezione delle aree a lunga sosta. L'Ente gestore del Parco può predisporre nelle aree di sosta appositi servizi per punti fuochi e approvvigionamento di acqua potabile.

I siti prescelti per i punti fuoco devono essere circoscritti all'interno di specifiche aree idonee allo scopo, isolate con mezzi efficaci ed idonei ad arrestare il fuoco in ogni momento dell'operazione. All'interno dei punti fuoco è consentito utilizzare barbecue e fornelli da campo per cucinare vivande, con obbligo dei soggetti interessati di essere costantemente presenti sul luogo fino al totale esaurimento della combustione e di essere dotati di mezzi idonei al controllo e all'eventuale spegnimento delle fiamme.

3. Aree a lunga sosta

Al fine di permettere la piena fruizione del territorio da parte dei visitatori, è consentita la predisposizione di aree di sosta attrezzate con appositi servizi in grado di permettere una sosta fino ad un massimo di 48 ore consecutive.

Qualora la gestione delle aree di sosta sia effettuata da soggetti pubblici, da società a prevalente capitale pubblico, da associazioni di campeggiatori o dalle pro loco in base ad autorizzazione rilasciata dal Comune competente per territorio, la sosta può essere prolungata sulla base delle modalità, condizioni e limiti stabiliti dal soggetto gestore.

La realizzazione di aree a lunga sosta è consentita esclusivamente nelle sottozone B2, B3 e B4 e nelle zone C del Parco, nelle immediate adiacenze della viabilità principale e nel rispetto delle modalità esecutive di cui al comma 2.

La realizzazione di servizi igienici è consentita di norma nei casi in cui sia agevole l'allacciamento alla fognatura comunale. Nel caso in cui non sia possibile (per motivi di salvaguardia ambientale) realizzare l'allacciamento alla pubblica fognatura, nel rispetto delle altre disposizioni del Regolamento e della specifica normativa vigente, potranno essere adottati idonei sistemi di trattamento alternativi compatibili con le caratteristiche di vulnerabilità dei terreni. Tali valutazioni dovranno essere appropriatamente documentate in una relazione geologica allegata al progetto.

I siti prescelti per i punti fuoco devono essere circoscritti all'interno di specifiche aree idonee allo scopo, isolate con mezzi efficaci ed idonei ad arrestare il fuoco in ogni momento dell'operazione. All'interno dei punti fuoco è consentito utilizzare barbecue e fornelli da campo per cucinare vivande, con obbligo dei soggetti interessati di essere costantemente presenti sul luogo fino al totale esaurimento della combustione e di essere dotati di mezzi idonei al controllo e all'eventuale spegnimento delle fiamme.

La fruizione dei servizi istituiti dall'Ente gestore del Parco nelle aree a lunga sosta, può essere subordinata all'applicazione di tariffe al pubblico, nel rispetto della normativa vigente in materia amministrativa, commerciale e fiscale. La gestione delle aree a lunga sosta può essere curata direttamente dal Parco, ovvero affidata a terzi sulla base di apposite convenzioni.

Capo II. Disciplina delle attività turistiche

Art. 30 Accoglienza turistica

1. Articolazioni

I servizi per la fruizione turistica del Parco sono articolati in base alle diverse caratteristiche ambientali dei siti, alle condizioni di accessibilità ed alle opportunità individuate per la corretta fruizione delle diverse mete turistiche del Parco.

L'accesso al Parco di norma è libero. L'Ente gestore può tuttavia stabilire il pagamento di un biglietto d'ingresso per l'accesso a determinati sentieri del Parco, anche a vantaggio di altri soggetti gestori, in presenza o meno di attrezzature lungo i percorsi di visita.

L'Ente gestore può altresì temporaneamente limitare o interdire l'accesso in determinate zone e siti del Parco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

2. Servizi di accoglienza

I servizi di accoglienza e di supporto logistico alla fruizione del Parco, ivi compreso il servizio di visita naturalistica guidata, sono assicurati da personale dell'Ente gestore o di altri enti pubblici, da imprese private, ovvero da cooperative, associazioni o organizzazioni di volontariato che operano nel settore turistico-ambientale e del tempo libero, nel rispetto delle norme vigenti.

Allo scopo di favorire una corretta, organizzata e sicura fruizione del Parco, oltre all'assistenza del personale preposto, l'Ente gestore predispone idonea segnaletica, cartellonistica, pannelli informativi (riportanti informazioni sui percorsi, sulla fauna, sulla flora e sulle caratteristiche dei luoghi attraversati), nonché specifico materiale illustrativo.

E' facoltà del Parco di affidare a terzi lo svolgimento del servizio di visita naturalistica guidata.

L'informazione ai fruitori del Parco potrà altresì essere assicurata tramite i mass-media, nonché con l'ausilio di strumenti ed applicazioni digitali. L'uso di strumenti ed applicazioni digitali deve essere prioritariamente mirato alla diffusione ed all'accesso ad informazioni coordinate e messe in rete, rese disponibili anche da punti terminali diffusi su tutto il territorio.

2.1 Guide del Parco

Il Regolamento disciplina l'attività di visita naturalistica guidata nel Parco, per mezzo di Guide del Parco appositamente formate ed autorizzate.

A tal fine, è istituito l'Elenco Ufficiale delle Guide del Parco, in cui dovranno obbligatoriamente essere iscritti tutti i soggetti che intendano svolgere l'attività di accompagnamento professionale di singoli o gruppi nella visita di ambienti naturali del Parco, con lo scopo di illustrarne gli elementi, le caratteristiche ambientali e paesaggistiche, i rapporti ecologici, il legame con gli ambienti antropizzati, gli eventuali aspetti storici, sociali e culturali.

L'iscrizione nell'Elenco Ufficiale è consentita a tutti i soggetti che sono in possesso di abilitazione all'esercizio della professione di "Guida ambientale-escursionistica" rilasciata dagli enti competenti ai sensi della normativa regionale vigente

L'Elenco Ufficiale è aggiornato in presenza di specifiche richieste di inserimento, secondo le modalità stabilite nell'apposito Disciplinary attuativo.

Art. 31 Modalità di fruizione delle mete turistiche

1. Articolazioni

Il Piano del Parco articola le mete turistiche sulla base delle specifiche attrazioni del Parco, definendo tre tipologie principali:

- mete ambientali;
- mete storico-culturali;
- mete geologiche e speleologiche.

2. Disciplina generale dell'attività escursionistica

Ai fini del Regolamento, per escursionismo s'intende l'attività turistica, ricreativa e sportiva che, prevalentemente al di fuori dei centri urbani, si realizza nella visita o nella esplorazione degli ambienti naturali, anche antropizzati, senza l'ausilio di mezzi a motore.

Il Parco promuove l'attività escursionistica individuale e collettiva, favorendo l'ausilio di Guide del Parco, accompagnatori CAI o Guide iscritte in appositi albi/registri regionali o nazionali.

L'attività escursionistica deve essere svolta con l'utilizzo di adeguata attrezzatura tecnica, con particolare riferimento all'uso di calzature adeguate al percorso ed abbigliamento che tenga conto delle variazioni meteorologiche.

L'attività escursionistica è consentita e disciplinata sulla base delle seguenti tipologie: escursionismo a piedi, escursionismo equestre, escursionismo in bicicletta, e-bike e mountain bike.

Nello svolgimento di tutte le attività escursionistiche è comunque vietato:

- disturbare la fauna selvatica;
- raccogliere o danneggiare la flora spontanea;
- raccogliere funghi, tartufi e prodotti del sottobosco, se non nei modi consentiti dall'art. 2423 delle presenti norme;
- prelevare o alterare minerali, fossili, materiale lapideo e reperti archeologici;
- fare picnic e accendere fuochi se non in aree appositamente predisposte;
- lasciare sul terreno rifiuti di qualsiasi genere;
- danneggiare le strutture rurali;
- condurre cani o altri animali senza guinzaglio.

Fermi restando i diritti dei privati proprietari, turisti e visitatori possono recare con se macchina fotografica, smartphone ed apparecchio cinematografico per riprese esclusivamente a scopo privato. Per usi diversi o per usi a fine di lucro si rinvia all'art. 5 delle presenti norme.

2.1 Escursionismo a piedi

L'escursionismo a piedi è consentito lungo tutta la viabilità minore del Parco.

Nelle zone A, l'escursionismo a piedi è consentito esclusivamente lungo la viabilità minore inserita nell'Elenco ufficiale di cui all'art. 27 comma 2.1 delle presenti norme.

2.2 Escursionismo equestre ed in bicicletta

Le escursioni a cavallo o in bicicletta, e-bike e mountain bike sono ammesse lungo la viabilità minore esclusivamente su percorsi lungo le ippovie o gli itinerari ciclabili così come definiti all'art. 27 comma 2.

L'attività escursionistica equestre ed in bicicletta è consentita nelle sottozone A2 e nelle zone B e C del Parco, nel rispetto delle seguenti norme:

- il cavallo deve essere condotto esclusivamente al passo;
- è vietato condurre gli animali in altro modo, compiere salti, esibizioni, prove o comunque mettere in atto qualsiasi atteggiamento che possa costituire pericolo per la pubblica incolumità o disturbo alla fauna selvatica;
- le soste prolungate ed il pernottamento dei cavalli all'interno del territorio del Parco sono consentiti esclusivamente nei ricoveri e recinti, anche temporanei, a ciò attrezzati, dislocati nelle vicinanze delle ippovie;
- le biciclette, e-bike e mountain bike devono transitare esclusivamente sulle piste ed itinerari ciclabili e sui percorsi che non siano riservati esclusivamente ai pedoni;
- i ciclisti devono procedere ad andatura moderata, lasciare la precedenza ai pedoni, regolare la velocità in modo da non recare pericolo o disturbo a persone o animali;
- è facoltà dell'Ente gestore di disporre l'allontanamento immediato dei cavalieri o dei ciclisti dal Parco o da specifiche zone, per motivi di sicurezza, di tutela del patrimonio pubblico o della fauna selvatica.

E' comunque vietato l'escursionismo equestre ed in bicicletta nelle sottozone A1 del Parco.

Nelle zone B e C possono essere autorizzate attività che assicurino un servizio per l'escursionismo equestre, con strutture idonee al ricovero temporaneo (non superiore alle 24 ore continuate).

2.3 Manifestazioni outdoor

E' consentito lo svolgimento di attività sportivo-escursionistiche organizzate a piedi, a cavallo e in bicicletta, lungo la viabilità minore, previo Nulla Osta del Parco.

Le attività sportivo-escursionistiche devono essere svolte senza arrecare danno all'ambiente naturale e senza provocare disturbo alla fauna selvatica; a tal fine devono essere scelti luoghi, percorsi, mezzi e modalità adeguati e devono essere rispettate le norme comportamentali di seguito riportate:

- nelle zone B e C del Parco non è consentito transitare al di fuori della viabilità minore;
- nelle zone A del Parco non è consentito transitare al di fuori della viabilità minore inserita nell'Elenco ufficiale di interesse escursionistico;
- i partecipanti alle attività devono essere opportunamente scaglionati, al fine di evitare la formazione di raggruppamenti superiori alle dieci unità;
- l'eventuale allestimento di strutture mobili - quali gazebo, stand e servizi igienici - i punti di raccolta dei partecipanti, nonché le aree di sosta temporanea o destinate al pubblico, devono essere localizzati nelle zone D del Parco;
- non è consentito, da parte degli organizzatori e dei partecipanti, percorrere itinerari diversi da quelli programmati e autorizzati;
- è sempre vietato abbandonare rifiuti di qualsiasi genere, ivi compresi quelli di origine organica, raccogliere o danneggiare fossili, rocce e minerali, nonché specie animali e vegetali.

Fermo restando il divieto di disturbo e/o danneggiamento di specie faunistiche e floristiche di particolare pregio conservazionistico, può essere consentita, nelle zone B2 e C dal Parco e previo parere del CTS, l'organizzazione di manifestazioni cinofile a carattere sportivo. A tal fine, la richiesta di Nulla Osta deve essere corredata da uno specifico progetto, in cui dovranno essere evidenziate le attività previste, le modalità ed i tempi di svolgimento, gli impatti potenziali sulle componenti ambientali e le eventuali misure di mitigazione da adottare.

Al termine delle attività di cui al presente comma deve essere garantito l'immediato ripristino dello stato dei luoghi. La segnaletica temporanea ed altre strutture mobili devono essere rimosse di norma entro le 24 ore successive alla conclusione dell'evento.

E' comunque vietato svolgere attività outdoor che prevedano:

- l'uso di mezzi a motore di qualsiasi tipo e natura;
- l'uso di dispositivi a pilotaggio remoto (droni) e aeromodelli;
- forme di interazione con la fauna selvatica o l'immissione in natura di specie animali selvatiche o d'allevamento;
- l'uso di armi da fuoco.

L'Ente gestore del Parco può temporaneamente limitare o interdire lo svolgimento di attività outdoor in determinate zone e siti del Parco, per particolari ragioni di tutela ambientale o di conservazione naturalistica.

E' altresì facoltà del Parco disporre l'interruzione immediata delle attività outdoor - anche dotate di Nulla Osta - qualora si ravvisino nel comportamento dei partecipanti motivi di incompatibilità con le finalità primarie di protezione degli habitat e della fauna del Parco.

3. Modalità di fruizione delle mete ambientali e storico-culturali

In tutto il territorio del Parco, l'accesso e la fruizione delle mete ambientali e storico-culturali è subordinato al rispetto delle disposizioni del precedente comma 2.

Sono oggetto di particolare tutela le seguenti mete ambientali e storico-culturali, riconosciute dal Piano del Parco quali luoghi cospicui, per i quali la finalità di tutela e valorizzazione assume carattere di invariante strutturale:

Mete turistiche storico-culturali:

- LC-A1 Santa Maria di Frasassi
- LC-A2 Santa Maria dell'Acquerella
- LC-A3 Sant' Ansovino
- LC-A4 Santa Maria (Eremo Grottafucile)
- LC-A5 San Biagiolo
- LC-A6 San Salvatore a Val di Castro
- LC-A7 San Martino

L'Ente gestore del Parco può temporaneamente limitare o interdire l'accesso alle mete storico-culturali ed alle loro dirette pertinenze, per particolari ragioni di tutela ambientale o per scongiurare rischi - per effetto di una eccessiva frequentazione turistica in periodi temporali ristretti - per la conservazione dei beni oggetto di tutela.

Mete turistiche ambientali:

- LC-A21 Monte della Guardia
- LC-A22 Monte della Croce
- LC-A23 Monte Murano
- LC-A24 Monte Revellone
- LC-A25 Monte Pietroso
- LC-A26 Monte Valmontagnana
- LC-A27 Monte del Comune
- LC-A28 Monte San Giovanni
- LC-A29 Monte Termine
- LC-A30 Monte Piano
- LC-A31 Monte Sassone
- LC-A32 Monte San Pietro
- LC-A33 Monte Castellaro
- LC-A34 Monte La Croce
- LC-A35 Monte di Frasassi
- LC-A36 Monte Civitella
- LC-A37 Monte Ginguno
- LC-A38 Monte Predicatore
- LC-A39 Monte Scoccioni
- LC-A40 Monte della Sporta
- LC-A41 Monte Zuccarello
- LC-A42 Monte Cimara
- LC-A43 Monte Rimosse
- LC-A44 Monte Maltempo

L'Ente gestore del Parco può temporaneamente limitare o interdire l'accesso alle parti sommitali delle mete ambientali, per particolari ragioni di tutela ambientale e tutela della pubblica incolumità.

L'accesso alle mete storico-culturali ed alle loro dirette pertinenze, nonché alle parti sommitali delle mete ambientali ricadenti nelle aree classificate dal PdP come "paesaggi sommitali", è consentito esclusivamente nella forma dell'escursionismo a piedi e nel rispetto delle relative limitazioni.

4. Modalità di fruizione scientifico-didattica delle mete geologiche

In tutto il territorio del Parco, l'accesso e la fruizione delle mete geologiche è subordinato al rispetto delle disposizioni del precedente comma 2.

Sono oggetto di particolare tutela le mete geologiche ricadenti nelle aree perimetrare nella Tav. 7 del PdP e classificate come "emergenze geologiche e geomorfologiche". L'Ente gestore del Parco può temporaneamente limitare o interdire, in tutto o in parte e con specifica tabellazione, l'accesso a tali aree, con particolare riferimento a quelle località che rappresentano in modo esemplare eventi geologici/geomorfologici o rivestono la funzione di modelli per un'ampia fascia di territorio, ovvero sia quelle risorse naturali non rinnovabili di valore scientifico, culturale o educativo, quali formazioni o strutture geologiche, forme del paesaggio o giacimenti di carattere paleontologico o minerario estrattivo.

Le escursioni di gruppi organizzati per finalità scientifico-didattiche sono consentite previa comunicazione al Parco. Nella comunicazione deve essere specificato quanto segue:

- finalità dell'escursione;
- Ente o Associazione che organizza l'escursione;
- numero di partecipanti;
- indicazione delle emergenze geologiche o geomorfologiche oggetto di studio;
- giornata ed orari per l'attuazione dell'escursione;
- nominativo del responsabile garante del rispetto, da parte del gruppo, delle prescrizioni e dei divieti di cui al precedente comma 2.

Resta comunque vietato il prelievo di campioni di rocce, minerali o fossili, se non esplicitamente consentito con Nulla Osta del Parco nell'ambito di attività di ricerca scientifica disciplinate dall'art. 20.

5. Modalità di fruizione scientifico-esplorativa delle mete speleologiche

In tutto il territorio del Parco, l'accesso e la fruizione scientifico-esplorativa delle mete speleologiche è subordinato al rispetto delle disposizioni del precedente comma 2, sulla base delle definizioni di cui al precedente art. 26.

5.1 Periodi di divieto per gli ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi

A tutela delle fasi biologiche di riproduzione e svernamento della chiroterofauna di elevato interesse conservazionistico ivi censita, sono stabiliti periodi di divieto generale di accesso agli ambienti ipogei come di seguito specificato.

Divieto di accesso nei mesi di Dicembre-Gennaio-Febbraio (ibernazione) e nei mesi di Giugno-Luglio-Agosto (riproduzione e svezzamento):

- Grotta della Beata Vergine di Frasassi e complesso carsico Mezzogiorno-Frasassi

Divieto di accesso a tutela della fase di ibernazione e della fase riproduttiva e di svezzamento dei piccoli, fatta eccezione per visite escursionistiche o didattiche autorizzate con ingresso dalla Grotta della Beata Vergine di Frasassi il cui itinerario non si sviluppi oltre la Sala Bassa. Nei periodi in cui non vige il divieto di accesso, la traversata Mezzogiorno-Frasassi è consentita previo Nulla Osta del Parco.

Divieto di accesso nei mesi di Dicembre-Gennaio-Febbraio (ibernazione):

- Grotta del Fiume

Divieto di accesso a tutela della fase di ibernazione. E' sempre vietata la traversata Fiume-Vento qualora questa comporti rami privi di sviluppo che si estendono in direzione ovest a partire dal cunicolo che diparte dalla Sala della Croce negli ambienti prossimi all'ingresso della Grotta del Fiume data la presenza della colonia di chiroterteri. Il transito in entrata e uscita con accesso speleologico agli ambienti interni del complesso carsico resta invece consentito, effettuando sia l'entrata che l'uscita attraverso il ramo Vento, previo accordo con il Consorzio Frasassi.

- Buco del Tasso e complesso carsico Fiorini-Tasso

Divieto di accesso a tutela della fase di ibernazione. Il divieto si applica sia all'accesso dal Buco del Tasso che all'effettuazione della traversata Fiorini-Tasso.

Fatti salvi i divieti di cui sopra, può essere concesso il nulla osta ai sensi dell'art. 19 delle presenti norme esclusivamente per motivi di monitoraggio o ricerca scientifica, nonché per attività di ricerca speleologica per cui sia stato richiesto e ottenuto il preventivo Nulla Osta del Parco.

5.2 Zone degli ipogei sottoposte a tutela integrale

Per la conservazione delle biocenosi troglifile e di specie della chiroterofauna e dell'erpertofoana di elevato interesse conservazionistico, sono istituite - all'interno degli ipogei - zone di tutela integrale situate al di fuori degli ambiti di normale transito speleologico.

In tali zone, opportunamente delimitate e segnalate a cura del Parco, è fatto divieto permanente di accesso e transito se non per motivi di monitoraggio o ricerca scientifica dotati di Nulla Osta ai sensi dell'art. 19:

- Grotta del Fiume

La zona di tutela integrale comprende gli ambienti e i rami privi di sviluppo che si estendono in direzione ovest a partire dal cunicolo che diparte dalla Sala della Croce.

- Grotta del Vernino

La zona di tutela integrale comprende i piani superiori che si sviluppano nella sezione centrale della grotta.

L'Ente gestore del Parco può istituire, con apposito provvedimento e previo parere del CTS, ulteriori zone ipogee di tutela integrale compatibili con la fruizione delle grotte qualora i risultati dei monitoraggi scientifici ne suggeriscano l'opportunità.

5.3 Modalità di fruizione degli ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi

Fatti salvi i periodi di divieto e le prescrizioni di cui ai commi 5.1 e 5.2, l'accesso agli ambienti ipogei sotto elencati è soggetto a Nulla Osta preventivo del Parco secondo le limitazioni sotto specificate:

- Grotta della Beata Vergine di Frasassi e complesso carsico Mezzogiorno-Frasassi

Per le visite turistiche, didattiche o escursionistiche alla Grotta della B.V. di Frasassi il numero massimo autorizzabile è di 15 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (30 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (60 persone). Il tempo di permanenza massima in grotta non dovrà superare i 60 minuti e il percorso interno non dovrà, di norma, protrarsi oltre la Sala Bassa.

Per la traversata speleologica Mezzogiorno-Frasassi il numero massimo autorizzabile è di 15 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (30 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (60 persone).

- Grotta del Fiume

A motivo delle sue peculiari caratteristiche naturali e del maggior interesse che essa riveste da un punto di vista strettamente speleologico e scientifico, nella Grotta del Fiume non sono consentite visite turistiche, didattiche o escursionistiche.

Gli accessi per finalità speleologiche sono autorizzabili nel numero massimo di 15 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (30 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (60 persone).

Non è soggetto a Nulla Osta l'accesso agli ambienti interni del complesso Fiume-Vento qualora sia l'entrata che l'uscita siano effettuate attraverso il ramo Vento, previo accordo con il Consorzio Frasassi.

- Grotta del Vernino

Per le visite turistiche, didattiche o escursionistiche il numero massimo autorizzabile è di 15 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 2 gruppi (30 persone) ed un massimo settimanale di 4 gruppi (60 persone). Il tempo di permanenza massima in grotta non dovrà superare i 60 minuti per gruppo.

- Grotta Bella

Per le visite turistiche, didattiche o escursionistiche il numero massimo autorizzabile è di 5 componenti per ciascun gruppo, con un massimo giornaliero di 10 gruppi (50 persone) ed un massimo settimanale di 20 gruppi (100 persone). Il tempo di permanenza massima in grotta non dovrà superare i 20 minuti per gruppo.

La richiesta di Nulla Osta deve essere inoltrata con almeno 15 giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data programmata per l'attività, specificando luogo, data, orario, numero di partecipanti previsti, nominativo di un referente responsabile. Alle richieste di autorizzazione prive delle specificazioni sopra elencate o pervenute senza il dovuto anticipo necessario all'espletamento dell'istruttoria sarà opposto diniego.

Alla richiesta di autorizzazione all'accesso in grotta potrà altresì essere opposto diniego in caso di superamento delle presenze massime autorizzabili, o in presenza di fattori contingenti legati ad eventi meteorologici, climatici o di altra natura che possano influenzare in qualsiasi modo i cicli biologici delle specie troglofile o la salvaguardia degli ambienti ipogei.

E' facoltà del Parco disporre l'interruzione immediata delle attività - anche dotate di Nulla Osta - di fruizione delle mete speleologiche qualora ravvisi nel comportamento dei partecipanti sufficienti motivi di incompatibilità con le finalità primarie di protezione degli habitat e della fauna degli ambienti ipogei.

5.4 Modalità di accesso agli ambienti ipogei a libera esplorazione speleologica

L'accesso alle mete speleologiche non ricomprese tra quelle soggette a regolamentazione degli accessi è libero in ogni momento dell'anno.

Gli speleologi che intendano effettuare la loro attività negli ambienti ipogei in oggetto sono tenuti a trasmettere agli uffici del Parco una comunicazione scritta con almeno 1 giorno lavorativo di anticipo rispetto alla data programmata per l'attività, specificando luogo, data, numero di partecipanti previsti e nominativo di un referente per il gruppo.

I dati desunti dalle comunicazioni ricevute potranno confluire in un apposito database finalizzato al monitoraggio permanente dell'uso speleologico del sistema carsico nell'area protetta, in ottemperanza a quanto prescritto dalle normative nazionali e comunitarie.

Art. 32 Gestione delle attività ricettive

1. Articolazioni

Il Piano del Parco assume tutte le forme di ricettività diffusa ed a basso impatto ambientale, quale strumento prioritario di valorizzazione turistica del territorio.

1.1 Attività ricettive nei territori aperti

In territorio aperto sono consentite le seguenti attività ricettive extra-alberghiere:

- agriturismo;
- attività ricettive rurali (country house e residenze d'epoca extra-alberghiere);
- campeggi didattico-educativi;
- rifugi e bivacchi (come disciplinati dalla normativa regionale vigente).

L'esercizio di altre attività ricettive extra-alberghiere non aventi caratteri di ruralità (quali: case per ferie e ostelli per la gioventù; case religiose di ospitalità; centri di vacanza per minori e anziani; esercizi di affittacamere; case e appartamenti per vacanze) è consentito all'interno di strutture edilizie esistenti purché idonee in merito a:

- dotazione minima di parcheggi esistenti;
- viabilità di accesso esistente;
- reti di approvvigionamento idrico e smaltimento delle acque reflue adeguate alle prescrizioni del Piano del Parco e del Regolamento.

La semplice offerta del servizio di alloggio e prima colazione (bed&breakfast) è consentita senza limitazioni, all'interno di edifici esistenti e nel rispetto delle specifiche normative vigenti in materia.

Su tutto il territorio aperto, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente o di nuova realizzazione di edifici e manufatti finalizzati alla valorizzazione dell'attività ricettiva nel Parco, restano comunque subordinati al rispetto di tutte le prescrizioni ed invariantsi disposte dall'art. 13 delle norme di attuazione del Piano del Parco.

1.2 Attività ricettive nei territori urbani

Nei territori urbani sono consentite tutte le forme di ricettività previste dalle norme regionali in materia di turismo. Per quanto non in contrasto con le disposizioni del Titolo II delle presenti norme, nei territori urbani la disciplina delle attività ricettive è regolata dalle normative vigenti in materia, e dai regolamenti edilizi comunali.

2. Disciplina dell'agriturismo

Per agriturismo si intendono le attività ricettive di soggiorno, pernottamento, somministrazione di pasti e bevande esercitate dagli imprenditori agricoli, singoli o associati, attraverso l'utilizzazione della propria azienda nel rispetto del rapporto di connessione con le attività agricole, selvicolturali e di allevamento di animali.

L'agriturismo è consentito in tutte le aziende agricole ricadenti, in tutto o in parte, all'interno del perimetro dell'area protetta. Il Regolamento recepisce le disposizioni della normativa regionale vigente nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- eventuali ampliamenti volumetrici associati ad interventi di ristrutturazione, se previsti dalla pianificazione urbanistica comunale, sono consentiti esclusivamente nelle zone B2, B3, B4 e C del Parco;
- la realizzazione di interventi necessari per lo svolgimento di attività finalizzate alla valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale, a carattere ricreativo, culturale, didattico, di pratica sportiva, escursionistico e di ippoturismo, è consentita nel rispetto dei divieti e delle limitazioni disposte dal presente Regolamento.

Gli interventi edilizi necessari allo svolgimento delle attività agrituristiche sono disciplinati dagli art. 34, 35 e 36 delle presenti norme.

3. Disciplina delle attività ricettive rurali

Per attività ricettive rurali si intendono country house e residenze d'epoca extra-alberghiere destinate al turismo rurale ubicate in singoli fabbricati ricadenti nelle sottozone A2 e nelle zone B e C o nei borghi rurali ricadenti nelle sottozone D2 del Parco.

Nelle zone dove è consentito, previo nulla osta del Parco, l'esercizio del turismo rurale consiste in spazi per la ricezione extra-alberghiera, con servizio autonomo di cucina ed eventualmente dotati di servizio di

ristorazione e di attrezzature sportive e ricreative a favore delle persone alloggiate, dei loro ospiti e di coloro che usufruiscono delle strutture in occasione di manifestazioni e convegni organizzati.

Il turismo rurale è consentito nei fabbricati rurali esistenti, anche opportunamente recuperati con riadattamenti tecnologici e costruttivi, mediante interventi di restauro e ristrutturazione di tipo conservativo. Sono comunque fatte salve eventuali disposizioni più restrittive, derivanti dalla normativa vigente in materia di esercizio dell'attività ricettiva rurale.

Gli interventi edilizi necessari allo svolgimento delle attività ricettive rurali sono disciplinati dagli art. 34, 35 e 36 delle presenti norme.

4. Disciplina dei campeggi didattico-educativi

Al di fuori delle zone D del Parco, il Regolamento consente la realizzazione di strutture ricettive all'aria aperta, esclusivamente nella forma dei campeggi didattico-educativi.

Per campeggi didattico-educativi si intendono i campeggi all'aperto—organizzati da parte di enti o associazioni senza scopo di lucro e finalizzati al perseguimento di finalità educative, didattiche, ambientali, sportive, religiose o sociali.

Sono consentiti pernottamenti in tende, per un tempo maggiore di 48 ore consecutive e comunque complessivamente non superiore a trenta giorni, nel periodo compreso tra il 15 giugno ed il 15 settembre. I campeggi sono consentiti esclusivamente nelle zone B2, B3, B4 e C del Parco, tenuto conto del regime di tutela integrale delle aree coperte da vegetazione naturale, previsto dallo stesso piano del Parco in tali zone.

Per motivi di conservazione della biodiversità, è facoltà del Parco di limitare il periodo massimo a trenta giorni di permanenza, nonché di vietare i campeggi in specifiche aree.

L'autorizzazione è rilasciata dal Comune, previo-Nulla Osta del Parco.

Nel rispetto del divieto di abbandono e smaltimento in loco di qualsiasi rifiuto, in sede di richiesta dell'autorizzazione comunale il richiedente deve produrre un programma di gestione e successivo smaltimento dei rifiuti, commisurato al numero degli utenti del campeggio.

I comuni possono autorizzare i campeggi didattico-educativi nel rispetto di tutti i divieti e limitazioni imposte dal Regolamento in materia di disturbo e danneggiamento dell'ambiente, della flora e della fauna del Parco, nonché delle seguenti prescrizioni:

- sono vietati movimenti del terreno tali da alterare, anche temporaneamente, lo stato dei luoghi;
- è vietato realizzare impianti fissi di approvvigionamento idrico e smaltimento dei reflui;
- è consentita la realizzazione di allacci temporanei a reti tecnologiche esistenti, a condizione che lo smaltimento dei reflui avvenga verso la pubblica fognatura;
- è consentito installare cisterne temporanee per l'approvvigionamento idropotabile e vasche per l'accumulo provvisorio delle acque reflue, che in ogni caso dovranno essere smaltite nella pubblica fognatura;
- è vietato accendere fuochi;
- è ammesso l'uso di fornelli da campo e di barbecue purché sollevati da terra, in assenza di vento, sotto il costante controllo di persone, e comunque con l'ausilio costante di estintori o altri dispositivi utili allo spegnimento immediato di eventuali principi di incendio;
- è vietato realizzare nuovi tratti viari o modificare tratti della viabilità esistente;
- è vietato parcheggiare mezzi a motore al di fuori della viabilità carrabile o delle aree di sosta esistenti;
- è consentito realizzare recinzioni temporanee e completamente removibili, esclusivamente con l'ausilio di pali in legno, conformate in modo tale da permettere comunque il passaggio della fauna selvatica di medio-piccola dimensione;
- in ogni caso, al termine del periodo di soggiorno, tutte le strutture temporanee devono risultare completamente rimosse e deve essere ripristinato lo stato iniziale dei luoghi entro 48 ore.

5. Attendamenti temporanei

Gli attendamenti temporanei rivestono il carattere di occasionalità e sono legati allo svolgimento di attività escursionistiche o di attività di ricerca scientifica e monitoraggio.

Per le attività escursionistiche, gli attendamenti sono consentiti, previo Nulla Osta del Parco, esclusivamente nelle immediate adiacenze della rete sentieristica, all'interno delle zone B e C, e comunque per un periodo massimo di 48 ore continue, senza in alcun modo pregiudicare lo stato naturale dei luoghi. Nello svolgimento di attività di ricerca scientifica e monitoraggio, autorizzate dal Parco ai sensi dell'art. 19 delle presenti norme, è consentito l'attendamento temporaneo nelle sottozone A, a condizione che ciò sia necessario e funzionale allo svolgimento delle attività autorizzate.

In ogni caso è obbligatorio il rispetto di tutti i divieti e limitazioni imposte dal Regolamento in materia di disturbo e danneggiamento dell'ambiente, della flora e della fauna del Parco.

6. Piscine per attività turistico-ricettive

Nelle zone D1 e D3 del Parco è consentita la realizzazione di piscine a servizio delle strutture turistico-ricettive, nel rispetto della normativa vigente in materia.

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, è consentita la realizzazione di piscine pertinenziali a supporto di attività ricettive per l'agriturismo ed il turismo rurale nelle zone D3, B e C del Parco, previo Nulla Osta condizionato alla verifica di coerenza rispetto ai seguenti criteri generali e limiti dimensionali:

- non è consentito realizzare piscine su aree coperte da vegetazione naturale;
- i locali tecnici per gli impianti di filtrazione nonché gli eventuali spogliatoi dovranno essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente; non è pertanto ammessa la realizzazione di nuove superfici utili sulle pertinenze degli edifici per tali finalità;
- la dimensione massima ammissibile è stabilita in relazione alla dimensione della struttura ricettiva, comunque non superiore a 120 mq di superficie di vasca comprensiva del solo bordo;
- nel caso in cui si rendessero necessarie opere di sbancamento dei terreni, non potrà essere oltrepassata la quota di dislivello massimo di 90 cm. tra il piano della piscina e la quota di terreno sottostante;
- le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e non potranno essere superiori alla dimensione della piscina intorno alla quale sono realizzate;
- nel rivestimento della vasca devono essere utilizzate colorazioni con toni naturali al fine di un ottimale inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico;
- l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire in forma autonoma non attingendo, pertanto, all'acquedotto pubblico, salvo diverse disposizioni del soggetto gestore della rete;
- nelle zone B e C devono essere adottati accorgimenti progettuali finalizzati a ridurre il rischio di caduta ed agevolare un eventuale uscita della fauna selvatica.

Capo III. Disciplina delle attività agricole

Art. 33 Gestione delle aziende agricole

1. Articolazioni

Il Piano del Parco subordina lo svolgimento delle attività agricole all'adozione di tecniche agronomiche conservative, con l'uso di colture e tecniche colturali in grado di favorire il recupero di fertilità dei suoli. Il Regolamento, in coerenza con le previsioni del PdP, articola la gestione dell'attività agricola, definendo una specifica disciplina delle attività propriamente agricole e delle attività zootecniche. Su tutto il territorio aperto, le attività necessarie, connesse o integrative delle attività agricole restano comunque subordinate al rispetto di tutte le prescrizioni ed invarianti disposte dall'art. 13 delle norme di attuazione del Piano del Parco. Per tutto quanto non espressamente disposto dal Piano del Parco e dal Regolamento, si rinvia all'applicazione del Codice di Buona Pratica Agricola di cui al D.M. 19 aprile 1999.

2. Disciplina delle attività propriamente agricole

La valorizzazione del territorio agro-silvo-pastorale tende ad assicurare una manutenzione efficace del patrimonio ecologico e paesistico ed a migliorare le prestazioni ambientali delle attività tradizionali, mediante interventi volti alla razionalizzazione delle attività agricole, della gestione forestale, della zootecnia tipica (soprattutto nelle aree di maggior interesse paesistico) ed allo sviluppo di feconde sinergie ed integrazioni tra attività agricole, agriturismo, turismo rurale e naturalistico ed attività di trasformazione tradizionali che garantiscono una maggiore redditività per le aziende agricole, ed una gestione imprenditoriale efficiente.

2.1 Lavorazioni agrarie

Nelle lavorazioni agrarie devono essere sempre introdotte forme adeguate di regimazione delle acque meteoriche, mediante interventi di governo del territorio, riducendo al minimo la corrivazione delle acque, la perdita di suolo ed i conseguenti danni alla fertilità.

Sono consentite arature ad una profondità massima di 40 cm. Nei terreni pianeggianti soggetti al ristagno idrico, è consentita la ripuntatura ad 1 metro di profondità. Lo scasso per l'impianto delle coltivazioni arboree e arbustive da frutto è ammesso fino alla profondità di 1 metro.

Quando la forma dei campi lo consente, la lavorazione del terreno e la semina devono essere eseguite di traverso rispetto alla pendenza.

2.2 Coltivazioni

In tutto il territorio del Parco sono vietate le colture con organismi geneticamente modificati (OGM).

L'ente gestore del Parco può incentivare il recupero delle varietà autoctone di specie tipiche e tradizionalmente coltivate oltre che la riconversione delle colture intensive con tecniche tradizionali, biologiche o biodinamiche.

Nelle coltivazioni erbacee è vietata la monosuccessione colturale.

A protezione della piccola fauna e di uccelli terricoli in cova, lo sfalcio di foraggiere e la raccolta di seminativi con mezzi meccanici devono essere realizzati nel periodo compreso tra il 15 maggio e il 15 ottobre, partendo dal centro degli appezzamenti verso l'esterno, con ridotta velocità di avanzamento delle macchine, utilizzando dispositivi tecnici idonei alla salvaguardia delle specie (barre di involo).

La coltivazione dei terreni a ridosso dei corsi d'acqua dovrà essere gestita senza danno alle scarpate evitando la caduta, anche accidentale, di materiali nel corso d'acqua.

L'irrorazione dei fitofarmaci e fertilizzanti è assolutamente vietata in presenza di vento eccessivo che ne causa l'effetto "deriva" nell'ambiente circostante, e prestando attenzione al rischio di lisciviazione ed inquinamento dei corpi idrici.

Ai fini della protezione degli insetti pronubi (api) è vietato eseguire trattamenti sulle colture nella fase fenologica di fiore aperto.

Le concimazioni dovranno essere effettuate preferibilmente con l'impiego di concimi organici, compreso il compost, purché certificato ed ammesso nell'agricoltura biologica.

L'utilizzazione di reflui provenienti da attività agricole, quali le acque di vegetazione dei frantoi oleari o gli effluenti degli allevamenti zootecnici, possono essere utilizzati ai fini della fertirrigazione solo nell'ambito di quanto previsto dalla normativa vigente. Il trattamento e la destinazione del refluo non utilizzabile ai fini della fertirrigazione ricadono nella disciplina specifica.

I rimboschimenti prevalentemente orientati alla produzione di legno (arboricoltura da legno) sono considerati, al fine della manutenzione e del taglio, pari a qualsiasi altra coltura agraria e pertanto possono

essere tagliati a fine ciclo colturale. Il sesto di impianto deve presentare, secondo le comuni tecniche di coltivazione, un congruo grado di irregolarità seguendo linee leggermente sinusoidali. Il materiale vivaistico deve essere esente da patologie. Lo sfalcio della vegetazione spontanea deve essere effettuato con ridotta velocità di avanzamento delle macchine, utilizzando dispositivi tecnici idonei alla salvaguardia delle specie (barre di involo).

E' consentita la costituzione di vivai di specie e cultivar tradizionali dell'area appenninica umbro-marchigiana, da eseguirsi preferibilmente su terreni di recente abbandonati dall'attività agricola.

Alla loro costituzione possono provvedere tanto gli operatori agricoli, singoli o associati, oppure direttamente l'Ente gestore del Parco.

Il patrimonio arboricolo dei vivai è oggetto di controllo sotto i profili genetico e fitosanitario. Il controllo è effettuato da parte di esperti riconosciuti e/o da Enti che possiedono le necessarie competenze.

2.3 Interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale

In attuazione di progetti miglioramento e trasformazione delle aziende agricole, gli interventi di valorizzazione ambientale dovranno essere volti a garantire la conservazione della qualità agronomica dei terreni e della loro messa in sicurezza dal punto di vista idraulico e geologico, oltre a tutelare i caratteri di ruralità presenti nei diversi ambiti del territorio rurale.

Nel rispetto dell'obbligo di regimazione delle acque piovane (R.D. 16 marzo 1942, n. 262, CAPO II del Codice Civile), lo svolgimento dell'attività agricola deve favorire:

- il massimo assorbimento idrico per il mantenimento dei processi vitali dei suoli;
- il regolare deflusso delle acque in eccesso;
- lo smaltimento graduale ai collettori esterni, al fine di assicurare il naturale sgrondo delle acque ed evitare fenomeni indesiderati come l'elevato tasso di erosione dei suoli, frane e smottamenti, trasporto di eventuali contaminanti e materiale occludente verso i corsi d'acqua principali.

Nelle opere di miglioramento della regimazione delle acque superficiali devono essere mantenuti in uso gli elementi della rete idrografica locale, quali canalette e fossati, nonché scarpate e gradonature, che limitino la lunghezza dei campi nel senso della maggiore pendenza.

Gli elementi diffusi del paesaggio agrario (come gli alberi isolati o a gruppi sparsi, le alberature stradali e poderali, le siepi stradali e poderali) contribuiscono a formare il patrimonio storico ed ambientale del Parco come sede di una irrinunciabile fonte di biodiversità ecologica e in quanto tali devono essere mantenute in buono stato di conservazione e funzione. Deve pertanto essere mantenuta una fascia di rispetto dalle formazioni vegetali poderali, come alberi isolati, gruppi o siepi, di almeno 1 metro dal piede degli alberi, o dalla proiezione delle chiome per le siepi.

In presenza di corsi d'acqua pubblici è vietato eseguire le lavorazioni del terreno ai fini agricoli entro una fascia di 4 metri lineari dal ciglio superiore dell'argine, salvo diverse disposizioni del demanio idrico regionale o derivanti da altre normative in materia.

Per i corsi d'acqua privati si consiglia una fascia di 2 metri, ad esclusione delle aree Natura 2000 per le quali si rinvia alle apposite misure di conservazione.

In prossimità di strade le lavorazioni dovranno essere effettuate in maniera da mantenere un "bordo del campo" o fascia inerbita di rispetto, larga almeno 2 metri.

Nelle aree agricole di fondovalle le sistemazioni idraulico agrarie dei terreni contribuiscono in misura determinante alla caratterizzazione del territorio; pertanto nelle opere di sistemazione ambientale dovrà essere posta particolare attenzione a:

- ripristinare o mantenere le scoline, le fosse di seconda raccolta e la baulatura dei campi;
- sistemare, mantenere ed impiantare i filari a protezione della stabilità dei fossi;
- conservare, valorizzare ed impiantare gli alberi isolati, i filari di alberi, le siepi e altri elementi vegetazionali utili ai fini della formazione di corridoi ecologici;
- prevedere la ricostituzione (con specie autoctone) ed il mantenimento delle alberature e delle siepi lungo le strade, compatibilmente con la sicurezza della circolazione, in particolare sulle scarpate a monte e a valle delle sedi stradali;
- prevedere il mantenimento delle formazioni vegetazionali ripariali qualora tale vegetazione non pregiudichi il naturale scolo delle acque e le operazioni di manutenzione dei corsi d'acqua.

Sono inoltre da privilegiare:

- gli interventi mirati a favorire il potenziamento o la ricostituzione dei boschi misti ripariali lungo i corsi d'acqua;
- l'introduzione, dove possibile, delle specie arboree e arbustive autoctone finalizzate alla tutela della fauna (siepi per il rifugio della piccola fauna, fruttiferi selvatici, ecc);
- adeguate misure di protezione delle acque dall'inquinamento provocato da nitrati provenienti da fonti agricole;

- la realizzazione e la manutenzione delle capezzagne inerbite, come elemento di mitigazione al rischio di contaminazione dei corpi idrici;
- produzioni agricole a basso impatto ambientale o biologico.

In tutto il Parco, ed in particolare nelle aree agricole collinari e sommitali dovrà essere posta particolare attenzione alla gestione sostenibile del territorio secondo quanto previsto dalle politiche comunitarie e nazionali e regionali in merito alla adozione di Buone Pratiche Agricole e Ambientali (BPAA).

A tal fine sono da favorire i seguenti interventi:

- nelle aree dove la pendenza supera il 30%, le sistemazioni in traverso (con fosse e piantagioni orientate in senso perpendicolare alle linee di massima pendenza), quali il “girapoggio”, il “cavalcapoggio” e la “spina”;
- l'utilizzo di tecniche dell'agricoltura “conservativa”, compatibilmente con le esigenze di coltivazione e produzione;
- tecniche alternative all'aratura profonda quali la “minima lavorazione”, la semina su sodo e la lavorazione a due strati;
- tecniche che garantiscano il mantenimento del manto erboso;
- manutenzione e ripristino delle colture tradizionali e delle produzioni agricole esenti da fattori inquinanti in base a metodi di coltivazione a basso impatto;
- mantenimento dei gradonamenti e/o dei ciglionamenti che per le loro dimensioni e caratteristiche costruttive rivestono importanza paesaggistico-ambientale e comunque quelli su versanti con pendenza media superiore al 25%;
- mantenimento e ripristino della capezzagna di valle inerbita della dimensione di almeno 2 metri come misura di mitigazione del rischio della contaminazione dei corpi idrici superficiali da deriva e ruscellamento e dello smottamento delle superfici declivi;
- conservazione e ripristino degli elementi di particolare interesse paesaggistico quali alberi isolati, filari di alberi e siepi, sia come elementi visivi, sia come materiali utili per il funzionamento dei corridoi ecologici.

Sono invece da evitare le lavorazioni con eccessivo affinamento del terreno e le sistemazioni “a rittochino”.

2.4 Attività agro-forestali

Ai fini di una efficace gestione del patrimonio forestale, il Parco può promuovere la redazione di piani di assestamento (almeno nelle aree di proprietà pubblica ed in quelle gestite dalle Comunanze Agrarie e dai loro Consorzi forestali), da realizzarsi in funzione delle diverse situazioni ambientali, dell'accessibilità e del livello d'infrastrutturazione, favorendo il taglio e la produzione di legna.

3. Disciplina delle attività zootecniche

E' vietato allevare specie e/o razze che possano compromettere l'equilibrio dell'ecosistema o provocare inquinamento genetico, ivi comprese le specie animali selvatiche e tutte quelle specie animali oggetto di attività venatoria e piscatoria.

Il Parco favorisce l'apicoltura, riconoscendo l'importante ruolo di impollinazione svolto dalle api anche per la flora spontanea.

3.1 Limitazioni al pascolamento

Il pascolo è vietato nelle sottozone A1 del Parco. Nelle sottozone A2 e B1 è consentito esclusivamente il pascolo di bovini, equini ed ovini. Suini e caprini possono pascolare nelle sottozone B2, B3, B4 e nelle zone C. Il pascolo brado di suini domestici è consentito all'interno di idonee recinzioni, al fine di garantire la non contaminazione genetica con le locali popolazioni di cinghiale.

Il pascolo è comunque vietato:

- nei boschi di nuova formazione o in rinnovazione o allo stadio di novellato;
- nei boschi che presentano difficoltà per la rinnovazione naturale o percorsi da fuoco.

Nelle aree sopra elencate, l'eventuale transito di animali deve avvenire utilizzando la viabilità preesistente. Sui terreni pascolativi percorsi dal fuoco, il pascolo è vietato per almeno un anno dal verificarsi dell'evento. E' facoltà dell'Ente gestore del Parco porre limitazioni al pascolamento nelle aree ove, sulla base di specifici controlli, risulti in pericolo il mantenimento degli equilibri biocenotici esistenti.

3.2 Carichi massimi ammissibili

Nel rispetto del divieto inderogabile di non compromissione del cotico erboso, in virtù delle condizioni pedoclimatiche e del carico di bestiame, si assume che i carichi di bestiame non possono essere superiori ai seguenti limiti distinti per terreni il cui soprassuolo è:

- praterie migliorate = 2 UBA ogni Ha di superficie agricola utile;

- pascolo = 2 UBA ogni Ha di superficie agricola utile;
- pascolo cespugliato (pari al 30% della superficie) = 1,5 UBA ogni Ha di superficie agricola utile;
- pascolo fortemente cespugliato (pari al 60% della superficie) o boschi a scarsa densità (pari al 30% della superficie) = 1 UBA ogni Ha di superficie agricola utile;
- bosco = 1 UBA ogni 3 Ha di superficie agricola utile;
- incolto produttivo e/o sterile = 1 UBA ogni 2 Ha di superficie agricola utile.

Le unità di carico sono determinate in Unità di Bestiame Adulto (UBA), sulla base dei seguenti indici di conversione:

- vacca (oltre tre anni di età) = 1,00 UBA;
- manza e manzetta = 0,50 UBA;
- toro = 1,00 UBA;
- pecora = 0,30 UBA;
- cavallo = 1,00 UBA;
- suini = 0,30 UBA.

L'Ente gestore del Parco può sottoporre le aree soggette a pascolamento a verifica dei carichi massimi possibili. Qualora dai rilievi effettuati dovessero emergere fenomeni erosivi del suolo o smottamenti di terreni o gravi forme di danneggiamento della cortina erbosa pascolativa, è facoltà del Parco di porre limitazioni spaziali e/o temporali al pascolamento, ovvero di ridimensionare i carichi massimi ammissibili.

4. Recinzione di fondi

Nelle sottozone A1 del Parco è sempre vietata la realizzazione di recinzioni, fatta eccezione per quelle finalizzate ad attività di ricerca scientifica legate ad azioni di monitoraggio e conservazione della biodiversità, previa autorizzazione del Parco.

In tutto il Territorio Aperto è vietata la realizzazione di recinzioni fisse. Nelle zone B e C sono consentite esclusivamente le recinzioni necessarie alla protezione dell'edificato, degli orti e degli allevamenti di animali da bassa corte adiacenti all'edificato agricolo.

Sono ammesse recinzioni temporanee, previo Nulla Osta del Parco, nelle sottozone A2 e nelle zone B e C del Parco esclusivamente per gli usi agro-silvo-pastorali, per la preservazione di emergenze identitarie e luoghi cospicui del Parco, nonché per la sicurezza e l'incolumità pubblica, purché siano salvaguardati i valori paesaggistici, l'integrità spaziale e funzionale degli ecosistemi naturali, con particolare riguardo alla mobilità della fauna e alla possibilità per la stessa di accedere ad aree di alimentazione e rifugio. In caso di intercettazione di sentieri e/o percorsi dovranno essere sempre previsti idonei cancelli e/o attraversamenti.

4.1 Recinzioni fisse

Per recinzioni fisse si intendono chiusure perimetrali degli spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive finalizzate al perseguimento della durata pluriennale del manufatto, indipendentemente dalla destinazione dello stesso.

Nelle zone D del Parco, la realizzazione di recinzioni fisse è consentita senza limitazioni. Nelle zone B e C è consentita la realizzazione di recinzioni fisse esclusivamente per necessità legate alla protezione dell'edificato, degli orti e degli allevamenti di animali da bassa corte adiacenti all'edificato agricolo. Le recinzioni possono essere realizzate in legno o metallo, con l'ausilio di reti metalliche, nonché in ferro battuto.

E' possibile realizzare, previo Nulla Osta del Parco, recinzioni diverse e permanenti, nella forma "anti-lupo", nei luoghi in cui si dimostri la necessità dell'intervento. In caso di intercettazione di sentieri e/o percorsi dovranno essere previsti idonei cancelli e/o attraversamenti. A servizio delle stalle è consentita la realizzazione di parchetti recintati esterni ai ricoveri, se funzionali alla conduzione della stalla.

4.2 Recinzioni temporanee

Per recinzioni temporanee si intendono chiusure perimetrali degli spazi aperti, realizzate con tecniche costruttive che consentono il pronto e completo allontanamento del manufatto al cessare delle condizioni tecniche che ne hanno determinato la necessità.

Nei terreni a destinazione agro-pastorale, con esclusione dei boschi, è ammessa la realizzazione di recinzioni temporanee strettamente necessarie a garantire la salvaguardia di colture in atto, ivi comprese le tartufaie, ovvero il contenimento di animali al pascolo.

Il tracciato della recinzione dovrà limitarsi allo spazio occupato dalla coltivazione e ad eventuali limitati spazi accessori necessari per il passaggio e la manovra dei mezzi agricoli. Al termine della coltivazione, il proprietario del fondo è obbligato alla rimozione integrale e immediata della recinzione.

In caso di recinzioni finalizzate al contenimento del bestiame al pascolo, possono essere realizzate recinzioni con pali e ordini di filo metallico liscio, esclusivamente in presenza di attività agricola imprenditoriale, per lotti di pascolo significativi.

Sono consentite, previa comunicazione al Parco, le recinzioni realizzate con semplice infissione al suolo di picchetti temporanei in legno naturale o altro materiale e filo, banda o rete elettrificabile (recinzioni mobili elettrificabili), messe in opera per la salvaguardia di colture o allevamenti, con la rimozione integrale ed immediata della stessa al termine del periodo di pascolo o di rischio di danno da parte della fauna.

In aree di rimboschimento, previo Nulla Osta del Parco, è consentita l'esecuzione di chiudende, finalizzate alla protezione delle giovani piante forestali, quando adeguatamente motivate nel progetto. Possono essere altresì autorizzate recinzioni temporanee di aree interessate da nuove opere di sistemazione idraulico-forestale, realizzate secondo tecniche di ingegneria naturalistica, qualora la natura delle opere preveda l'utilizzo di materiale vegetale vivo a scopo tecnico, previa adeguata motivazione in sede progettuale.

5. Danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica

Le modalità per l'accertamento e la valutazione dei danni provocati alla produzione agricola dalla fauna selvatica all'interno del perimetro del Parco, sono definite dal Piano di Gestione faunistica e relativa disciplina attuativa.

Art. 34 Patrimonio edilizio esistente

1. Articolazioni

In coerenza con quanto previsto dal PdP, il Regolamento definisce gli interventi ammissibili nei territori aperti sul patrimonio edilizio rurale e quelli sul patrimonio non più utile alla conduzione del fondo o mai utilizzati per tale fine, tenendo conto altresì degli elementi di valore e di quelli identitari riconosciuti dal Piano del Parco e dai comuni a seguito delle procedure di adeguamento della pianificazione urbanistica comunale alle previsioni del PPAR. Nelle zone B e C del Parco, sono consentiti i seguenti interventi soggetti a nulla osta del Parco:

- a) Recupero del patrimonio edilizio esistente. Sono compresi interventi al solo scopo di introdurre miglioramenti igienici funzionali e distributivi, nonché al fine di salvaguardare il patrimonio edilizio esistente.
- b) Ampliamento o ricostruzione di edifici preesistenti. Riguardano esclusivamente interventi attuabili da imprenditori agricoli su edifici preesistenti all'interno delle aree agricole, individuate e classificate come tali dal Quadro Conoscitivo del PdP.

Nelle zone A del Parco, sono consentiti esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio edilizio esistente, previo nulla osta del Parco. Su tutto il territorio aperto, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente restano comunque subordinati al rispetto di tutte le prescrizioni ed invariante disposte dall'art. 13 delle norme di attuazione del Piano del Parco.

1.1 Definizione di area di pertinenza

Ai fini del Regolamento, si intende per "pertinenza o area pertinenziale" il complesso degli spazi fisicamente e funzionalmente connessi ad uno o più fabbricati indipendentemente dalla suddivisione catastale della stessa. Solo qualora tale complesso di spazi fisicamente e funzionalmente connessi non sia più chiaramente leggibile ed inequivocabile, la "pertinenza o l'area di pertinenza" sarà equiparata alla particella catastale e/o, nel caso in cui la stessa sia molto piccola e lambisca solo l'ingombro del fabbricato, all'area interna al cerchio con raggio di 40 ml dal fabbricato principale.

Fanno parte della pertinenza gli spazi a comune (aie, piazzali, sterrati), aree adibite alla sosta di autovetture e mezzi agricoli, orti e giardini, porzioni di fondi su cui si esercitano attività agricole amatoriali per la produzione familiare di ortaggi, viabilità di accesso o porzioni di essa. I fabbricati che insistono sulle suddette aree sono da considerarsi manufatti pertinenziali in quanto assolvono il requisito di connessione funzionale d'uso rispetto ad uno o più edifici principali rurali o non rurali.

2. Recupero del patrimonio edilizio esistente

Nei progetti di recupero del patrimonio edilizio esistente, sono consentiti interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia-

Nell'attuazione di tali interventi, qualora si rilevi la presenza di specie faunistiche all'interno degli edifici, dovranno essere tempestivamente informati gli uffici del Parco per concordare un eventuale sopralluogo tecnico-scientifico preventivo, finalizzato alla salvaguardia del patrimonio faunistico. Qualora sia accertata la presenza di chiroteri o altre specie di interesse comunitario o naturalistico, l'Ente gestore del Parco può motivatamente disporre prescrizioni inerenti le modalità ed i periodi di svolgimento dei lavori.

Il Parco può incentivare l'adozione delle misure tecniche volte a garantire la permanenza futura - ove compatibile - delle specie animali protette all'interno degli immobili, o parti degli stessi, oggetto degli interventi.

Non sono consentiti aumenti di volumetria, fatta eccezione:

- per gli interventi necessari al superamento delle barriere architettoniche ed all'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, anche in aggiunta ai volumi esistenti ed in deroga agli indici di fabbricabilità, nonché gli interventi per la realizzazione di manufatti pertinenziali;
- per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio per finalità turistico-ricettive (agriturismo e turismo rurale), se previsto dagli strumenti urbanistici comunali e qualora non sussistano le condizioni per attuare gli interventi per la realizzazione di servizi igienici e di volumi tecnici mediante l'utilizzo della volumetria e/o della superficie lorda di pavimento esistente.

Sono comunque fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica vigente, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici.

E' consentita la demolizione di volumi secondari (di cui sia accertato - da parte dei competenti uffici comunali - un valore non assimilabile a quello del fabbricato di cui fanno parte) appartenenti ad un medesimo organismo edilizio e la loro ricostruzione. Una diversa collocazione dei volumi, sempre all'interno dell'area di pertinenza, è consentita esclusivamente nelle zone C del Parco.

I cambiamenti di destinazione d'uso sono consentiti, se permessi dalla pianificazione urbanistica comunale, a condizione che gli edifici non vengano più utilizzati a titolo principale nella conduzione del fondo.

2.1 Edifici di valore storico e architettonico

Il patrimonio edilizio compreso nella schedatura degli edifici che rivestono valore storico e architettonico, individuati dai PRG comunali nelle zone agricole secondo le previsioni del PPAR, è assunto dal Piano del Parco quale oggetto di tutela al fine di non perdere il valore identitario dello stato dei luoghi che caratterizza il paesaggio del Parco.

Su tali edifici sono ammessi esclusivamente gli interventi edilizi tendenti alla conservazione, alla manutenzione ed al riutilizzo, evitando effetti di snaturamento dell'esistente, ed in particolare: manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo.

Sono comunque consentiti gli interventi necessari per il superamento delle barriere architettoniche e l'adeguamento degli immobili per le esigenze dei disabili, senza ampliamenti di volumetria e/o di superficie. Sono fatte salve le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica vigente, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici.

2.2 Recupero di ruderi

E' consentita la riedificazione e/o il recupero, anche con cambio di destinazione d'uso, dei ruderi, qualora sia possibile documentarne inequivocabilmente la consistenza volumetrica. La ricostruzione del fabbricato è ammessa solo se localizzata sul sedime originario, nel rispetto dei caratteri tipologici specifici della tipologia edilizia d'origine e comunque secondo le caratteristiche ed i materiali ricorrenti nel territorio rurale del Parco.

2.3 Sistemazione ambientale degli spazi aperti di pertinenza degli edifici

Nell'ambito degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente dovranno essere rispettati i seguenti criteri, rivolti a tutelare gli elementi ed i caratteri costitutivi degli spazi rurali connessi ai fabbricati:

- dovranno essere preservate le formazioni arboree ed arbustive autoctone;
- è fatto divieto di rimuovere o alterare irreversibilmente gli elementi e le infrastrutture rurali ancora presenti sui fondi quali aie, fontanili, lavatoi, pozzi, forni, edicole;
- non è consentito alterare la viabilità ed i percorsi esistenti in termini dimensionali e morfologici; è pertanto vietata qualsiasi tipo di pavimentazione; è ammissibile la ricarica periodica di ghiaia a pezzatura e colorazione analoga a quella esistente e la rifinitura con la tecnica della ghiaia lavata;
- non è ammessa l'installazione di tenso-strutture o di casine prefabbricate in metallo o materiali plastici;
- è consentita la realizzazione di pergolati in legno o in metallo, senza copertura (sono ammissibili solo le stuoie in materiali naturali o i teli ombreggianti) e completamente aperti e con struttura terminale orizzontale, per un massimo di 40 mq per ogni fabbricato anche qualora composto da più unità abitative; tale pergolato può essere realizzato in aderenza al fabbricato oppure nelle sue immediate vicinanze;
- le eventuali aree destinate al parcheggio potranno essere rifinite esclusivamente con manto di ghiaia pressata o semplice terra battuta o con la rifinitura con la tecnica della ghiaia lavata, se utilizzata anche per la viabilità;
- per la viabilità, percorsi ed aree parcheggio è consentito l'uso di "pavimentazioni ecologiche", costituite da miscele di terreno prelevato in situ additivato con idonee terre aride ed ossidi e polimeri, che legano il materiale terroso in modo da conferire compattezza e permeabilità alla pavimentazione;
- il sistema di illuminazione delle pertinenze dovrà essere concepito in virtù del criterio del contenimento dell'inquinamento luminoso; sono da privilegiare pertanto soluzioni che prevedono la predisposizione di elementi illuminanti installati sulle pareti dei fabbricati con luce schermata verso l'alto, elementi a stretto contatto con il terreno o direttamente in esso collocati sempre opportunamente schermati verso l'alto;
- l'eventuale inserimento di nuove essenze arboree o arbustive, è consentito utilizzando essenze autoctone compatibili con le specifiche associazioni fitosociologiche definite dal PdP per l'area di intervento.

3. Ampliamento o ricostruzione di edifici preesistenti

Per ogni impresa agricola già provvista di casa colonica, sono consentiti interventi di recupero della stessa che comportino anche l'ampliamento o, in caso di fatiscenza, la ricostruzione, previa demolizione, dell'edificio preesistente.

Ampliamenti e ricostruzioni sono consentiti, previo nulla osta del Parco, nel rispetto delle seguenti limitazioni:

- i manufatti oggetto di intervento devono ricadere nelle zone B e C del Parco;
- ampliamenti e ricostruzioni non sono consentiti per gli edifici di valore storico ed architettonico, fatto quanto previsto dal precedente comma 2.1;
- nelle sottozone B1 e B2 sono consentiti interventi di demolizione e-ricostruzione senza aumento di volumetria, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica, nonché per la riqualificazione energetica degli edifici;
- nelle sottozone B3 e B4 e nelle zone C è consentita la sostituzione edilizia limitatamente ad interventi che comportano, a parità di superficie lorda di pavimento, la riconfigurazione tipologica e formale dell'organismo edilizio, nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 8 delle presenti norme;
- gli interventi che comportino incrementi volumetrici, ovvero trasferimenti di volumetrie al di fuori dell'area pertinenziale, sono consentiti esclusivamente nelle sottozone B2, B3 e B4 e nelle zone C, nell'ambito di un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) di cui al successivo art. 36. Incrementi e trasferimenti volumetrici sono comunque soggetti alle seguenti limitazioni: la volumetria massima non può eccedere i 1.000 mc; i trasferimenti volumetrici sono ammissibili fino ad un massimo di 600 mc di volume ricostruito.

In tutti gli interventi di ampliamento o ricostruzione, è obbligatorio:

- il rispetto dei criteri di sistemazione ambientale degli spazi aperti di pertinenza degli edifici, definiti dal comma 2.4;
- il recepimento delle prescrizioni dell'art. 8 delle presenti norme, in merito a captazioni idriche e smaltimento delle acque reflue.

3.1 Piscine pertinenziali

Fermo restando il rispetto della normativa vigente in materia, il Regolamento consente la realizzazione di piscine pertinenziali di edifici esistenti nelle zone B e C del Parco, previo Nulla Osta condizionato alla verifica di coerenza rispetto ai seguenti criteri generali e limiti dimensionali:

- non è consentito realizzare piscine su aree coperte da vegetazione naturale;
- i locali tecnici per gli impianti di filtrazione nonché gli eventuali spogliatoi dovranno essere completamente interrati o reperiti nell'ambito dei locali presenti all'interno del patrimonio edilizio esistente; non è pertanto ammessa la realizzazione di nuove superfici utili sulle pertinenze degli edifici per tali finalità;
- la dimensione massima ammissibile è stabilita in 90 mq di superficie di vasca comprensiva del solo bordo;
- nel caso in cui si rendessero necessarie opere di sbancamento dei terreni, non potrà essere oltrepassata la quota di dislivello massimo di 90 cm. tra il piano della piscina e la quota di terreno sottostante;
- le superfici pavimentate intorno alle piscine dovranno essere realizzate in materiale tradizionale e naturale quale laterizio, legno, pietra e non potranno essere superiori alla dimensione della piscina intorno alla quale sono realizzate;
- nel rivestimento della vasca devono essere utilizzate colorazioni con toni naturali al fine di un ottimale inserimento nel contesto ambientale e paesaggistico;
- l'approvvigionamento idrico dovrà avvenire in forma autonoma non attingendo, pertanto, all'acquedotto pubblico, salvo diverse disposizioni del soggetto gestore della rete;
- devono essere adottati accorgimenti progettuali finalizzati a ridurre il rischio di caduta ed agevolare un eventuale uscita della fauna selvatica.

4. Cambio di destinazioni d'uso per fabbricati rurali

Il mutamento della destinazione d'uso di edifici facenti parte di aziende agricole, è consentito solo previa approvazione del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale che dimostri la non necessità alla conduzione del fondo dei suddetti edifici. Negli interventi con mutamento di destinazione d'uso sono ammesse unicamente le seguenti destinazioni:

- civile abitazione;
- attività artigianali o commerciali integrative o connesse con l'attività agricola e/o microimprese rurali;
- attività ricettive rurali;
- attività di ristorazione e/o degustazione prodotti agro-alimentari locali;
- attività di produzione energetica con fonti rinnovabili, limitatamente alla realizzazione dei volumi tecnici necessari all'esercizio di tali attività;
- attività sportive non legate all'agriturismo, ma comunque compatibili con la fruizione dell'ambiente rurale, limitatamente alla realizzazione di volumi accessori a tali attività.

Il cambio di destinazione d'uso da abitazione rurale ad abitazione civile è sempre consentito.

Il cambio di destinazione d'uso da accessorio rurale ad abitazione (sia rurale che civile) è ammissibile solo qualora l'accessorio rurale sia collocato all'interno del raggio di 40 m da un fabbricato già ad uso abitativo (sia rurale che civile) alla data di approvazione del Piano de Parco.

4.1 Sistemazioni ambientali a seguito di cambio di destinazione d'uso di fabbricati rurali

Gli interventi di sistemazione ambientale sulle aree di pertinenze di edifici con cambio di destinazione d'uso da rurale a civile, sia a seguito dell'approvazione di un PMAA o alienati in assenza di PMAA, hanno carattere obbligatorio.

L'atto d'obbligo, predisposto per ogni caso specifico da parte dei competenti uffici comunali sulla base di specifiche indicazioni fornite dal Parco, dovrà impegnare il richiedente a:

- effettuare tutti gli interventi di sistemazione, manutenzione e gestione ambientale previsti nel progetto, costantemente ed a regola d'arte nell'arco dei 10 anni di validità dell'atto d'obbligo;
- non alienare separatamente gli edifici coinvolti dalle operazioni edilizie dalle aree prese a riferimento;
- non alterare la funzionalità della rete dei fossi e dei canali eventualmente presenti sulle pertinenze provvedendo a compiere periodicamente azioni di ripulitura delle arginature;
- contribuire a garantire la stabilità dei suoli in ambiti collinari in condizioni di rischio geologico attraverso opere di manutenzione dei versanti, anche attraverso la predisposizione di semplici sistemi di ingegneria naturalistica capaci di contenere gli effetti di scivolamento dei terreni, la manutenzione della rete scolante;
- non effettuare movimenti di terra che pregiudicano la stabilità del terreno;
- tutelare, anche attraverso interventi di recupero, gli spazi e le infrastrutture agricole a comune quali le aie, le fontane, gli abbeveratoi, i forni, i lavatoi eventualmente presenti sulle pertinenze;
- preservare e mantenere le essenze arboree autoctone provvedendo ad integrarle, laddove si renda necessario con altri elementi;
- tutelare le formazioni arbustive lineari a garanzia della tutela della biodiversità;
- prestare particolare attenzione nel ripristino e salvaguardia di viali alberati, vegetazione riparia arborea, siepi e piante isolate;
- non utilizzare essenze vegetazionali estranee ai luoghi e/o infestanti;
- preservare il manto erbaceo delle aree scoperte, evitando la sostituzione dello stesso o di parti dello stesso con prati sempreverdi che comportano l'introduzione di sistemi di irrigazione;
- non modificare nei suoi caratteri di ruralità (larghezza, finitura, andamento) la viabilità presente sulle pertinenze.

4.2 Cambio di destinazione d'uso per fabbricati non rurali

Il mutamento della destinazione d'uso degli edifici risultanti non agricoli alla data di approvazione del Piano del Parco è comunque consentito per i seguenti casi:

- realizzazione di attività connesse con l'attività agricola e il territorio rurale;
- realizzazione di attività ricettive rurali;
- realizzazione di attività sportive compatibili e/o connesse con l'ambiente rurale;
- realizzazione di attività di ristorazione e/o degustazione prodotti agro-alimentari locali;
- recupero abitativo.

Art. 35 Realizzazione di nuovi edifici e manufatti rurali in territorio aperto

1. Articolazioni

Fermo restando l'obbligo di procedere prioritariamente al recupero del patrimonio edilizio esistente anche per l'individuazione di nuove funzioni nell'ambito dell'azienda agricola, collegate con il mutamento o potenziamento degli ordinamenti produttivi, la costruzione di nuovi edifici e manufatti rurali è ammessa solo se ne vengono dimostrate le necessità in rapporto alla conduzione aziendale, conduzione intesa sia per quanto attiene le attività agricole che per le attività connesse con l'attività agricola (multifunzionalità), nei limiti e nelle specifiche stabilite dalla vigente normativa regionale.

E' consentita la realizzazione dei seguenti edifici e manufatti rurali:

- a) abitazioni necessarie per l'esercizio dell'attività agricola, esclusivamente in presenza di Imprenditori Agricoli Professionali (IAP);
- b) attrezzature e infrastrutture necessarie per il diretto svolgimento dell'attività agricola;
- c) edifici per allevamenti zootecnici, con esclusione di quelli di tipo industriale;
- d) edifici per lo svolgimento di attività connesse con l'attività agricola, quali:
 - agricoltura sociale;
 - vendita diretta dei prodotti agricoli aziendali;
 - trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli aziendali;
 - produzione di energia con fonti rinnovabili per autoconsumo;

La costruzione di nuovi edifici rurali è consentita nelle sottozone B2, B3 e B4 e nelle zone C, nell'ambito di un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA) di cui al successivo art. 36; fanno eccezione gli interventi puntualmente definiti e disciplinati dal successivo comma 3. L'attività di nuova edificazione è sempre vietata nelle aree coperte da vegetazione naturale.

E' comunque consentita la realizzazione di opere di pubblica utilità che debbono sorgere necessariamente in zone agricole, ove ammissibili e comunque nel rispetto delle prescrizioni del PdP e delle altre disposizioni del Regolamento.

Su tutto il territorio aperto, gli interventi per la realizzazione di nuovi edifici e manufatti rurali restano comunque subordinati al rispetto di tutte le prescrizioni ed invarianti disposte dall'art. 13 delle norme di attuazione del Piano del Parco, nonché alle prescrizioni dell'art. 8 delle presenti norme.

2. Limitazioni di carattere generale

Il Regolamento consente la realizzazione di nuovi interventi edificatori funzionali alla conduzione dell'attività agricola, nel rispetto delle seguenti condizioni obbligatorie (atto d'obbligo decennale):

- il concessionario sottoscriva un impegno a non alienare separatamente dal fondo il fabbricato concesso e a non mutarne la destinazione d'uso prima di 10 anni dalla sua costruzione;
- obbligo di conservazione e, ove necessario, di miglioramento di tutti gli elementi caratteristici del paesaggio agrario presenti sul fondo;
- obbligo di coltivare e mantenere sul fondo coltivazioni arboree, arbustive o erbacee pluriennali tipiche o storicizzate nel contesto paesaggistico di riferimento.

Per le nuove residenze rurali il Regolamento stabilisce i seguenti limiti dimensionali:

- fino ad un massimo di 200 mq di superficie utile lorda per i nuovi edifici rurali ad uso abitativo, nel caso in cui il PMAA preveda la realizzazione contestuale ed accorpata di residenze rurali e annessi;
- fino ad un massimo di 150 mq di superficie utile lorda per i nuovi edifici rurali ad uso abitativo nel caso in cui il PMAA preveda la sola realizzazione di residenze rurali;
- altezza massima ml. 7,50, misurati a valle per i terreni in declivio;
- distanza minima dai confini di ml 20.

E' possibile derogare ai limiti di superficie utile lorda esclusivamente nelle zone B3, B4 e C del Parco, previa adeguata motivazione sulla eccezionalità della richiesta nell'ambito del PMMA, fermo restando il limite, per ogni impresa agricola sprovvista di casa colonica, che consente la costruzione di un solo fabbricato, il cui volume complessivo va comunque commisurato alle esigenze della famiglia coltivatrice senza mai superare i 1.000 mc fuori terra.

La dimensione degli annessi agricoli dovrà essere commisurata alle effettive esigenze produttive dell'azienda e dimostrata nell'ambito del PMAA.

3. Nuovi interventi di carattere puntuale

Il Regolamento definisce gli interventi di nuova edificazione di annessi ed accessori agricoli consentiti nelle zone B e C del Parco, autorizzabili previo nulla osta dell'Ente gestore, ma per i quali non si rende obbligatoria la predisposizione di un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale.

Tutte le richieste di autorizzazione devono essere corredate da elaborati grafici e fotografici in scale adeguate, recanti la localizzazione ed i dati dimensionali degli interventi richiesti; in particolare dagli elaborati si deve evincere che dai nuovi interventi di carattere puntuale, sono comunque escluse le aree coperte da vegetazione naturale o caratterizzate dalla presenza di elementi diffusi del paesaggio agrario.

3.1 Manufatti temporanei per il ricovero degli animali da cortile

E' consentita la realizzazione di manufatti destinati al ricovero di animali da cortile nell'area pertinenziale dei fabbricati esistenti e, ad esclusione delle sottozone B1, anche in fondi al di fuori dell'area pertinenziale. Tali manufatti non potranno superare 1.60 ml di altezza e potranno occupare al massimo una superficie complessiva di 6 mq, eventualmente da suddividere a seconda delle esigenze degli animali. Tali manufatti possono essere realizzati sia dalle aziende agricole che da soggetti diversi aventi titolo, previa comunicazione al Parco, almeno 15 giorni prima dell'inizio dei lavori. Tale comunicazione dovrà contenere l'impegno a rimuovere il manufatto qualora non più necessario per il ricovero degli animali e l'impegno a ripristinare l'originario stato dei luoghi entro un mese dalla data di cessato utilizzo.

Tali manufatti potranno essere realizzati solo se sui fondi interessati non sono presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo; qualora non sussista tale possibilità, i manufatti devono essere realizzati in legno e rete a maglia sciolta con il piano di calpestio in terra battuta o con assi di legno semplicemente fissate al suolo.

3.2 Manufatti temporanei necessari allo svolgimento dell'attività agricola

E' consentita, esclusivamente dalle aziende agricole, la realizzazione di manufatti temporanei funzionali allo svolgimento delle proprie attività, previo nulla osta del Parco, assumendo l'impegno di:

- rimuovere il manufatto temporaneo e ripristinare l'originario stato dei luoghi entro 6 mesi dalla data del Nulla Osta;
- non richiedere rinnovi
- non richiedere prima di 6 mesi dalla data del Nulla Osta, l'installazione di altri manufatti precari di cui ai commi 3.3 e 3.4, in quanto tali manufatti sono tra loro alternativi e l'attivazione della procedura dell'uno esclude la possibilità di attivare la procedura degli altri due.

La eventuale richiesta di installazione di un nuovo manufatto temporaneo non potrà comunque avvenire prima di 6 mesi dall'avvenuto smontaggio del manufatto precedente.

Tali manufatti potranno essere realizzati solo se sui fondi interessati non sono presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo; qualora non sussista tale possibilità, i manufatti temporanei potranno essere realizzati e dovranno comunque essere conformi ai seguenti criteri:

- superficie calpestabile non superiore ai 30 mq ed altezza massima non superiore ai 4 m sul lato con quota in elevazione maggiore;
- struttura in elevazione non ancorata permanentemente al terreno ma semplicemente infissa;
- assenza di servizi igienici e di impianto di illuminazione permanente;
- assenza di massetto in calcestruzzo o altri materiali non removibili per la pavimentazione;
- il piano di calpestio dovrà rimanere in terra battuta/ghiaia o essere coperto con assi di legno semplicemente appoggiate e fissate al suolo o altre soluzioni tecniche analoghe.

3.3 Serre stagionali

E' consentita la realizzazione di serre mobili stagionali che devono essere sprovviste di strutture in muratura e possono essere realizzate sia dalle aziende agricole che da soggetti diversi aventi titolo conduttori dei fondi agricoli, previa comunicazione al Parco e con esclusione delle sottozone B1, assumendo l'impegno di:

- rimuovere la serra stagionale e ripristinare l'originario stato dei luoghi entro 6 mesi dalla data della comunicazione;
- non richiedere nei 12 mesi successivi dalla data della comunicazione, l'installazione di altri manufatti precari di cui ai commi 3.2 e 3.4, in quanto tali manufatti sono tra loro alternativi e l'attivazione della procedura dell'uno esclude la possibilità di attivare la procedura degli altri due.

La eventuale richiesta di installazione di una nuova serra stagionale non potrà avvenire prima di 6 mesi dall'avvenuto smontaggio della serra precedente.

Le serre stagionali, sono ammesse esclusivamente se legate alla produzione di colture ortoflorovivaistiche e dovranno comunque essere conformi ai seguenti criteri:

- il tamponamento deve essere costituito da materiale trasparente leggero, da telo ombreggiato ove necessario;
- la superficie coperta occupata da serre temporanee non può superare i 30 mq per singolo fondo; tale limite può essere raggiunto anche attraverso la realizzazione di 2 serre distinte affiancate;

- le serre temporanee devono essere localizzate sui fondi più prossimi agli edifici o ai complessi rurali esistenti, ovvero ai margini delle aree di pertinenza degli stessi.

3.4 Manufatti temporanei per la vendita dei prodotti agricoli e tipici locali

I manufatti per la vendita di prodotti locali possono essere realizzati sia dalle aziende agricole che da soggetti diversi aventi titolo conduttori dei fondi agricoli, previo nulla osta del Parco, assumendo l'impegno di:

- rimuovere il manufatto temporaneo e ripristinare l'originario stato dei luoghi entro 6 mesi dalla data del Nulla Osta;
- non richiedere rinnovi;
- non richiedere prima di 6 mesi dalla data del Nulla Osta, l'installazione di altri manufatti precari di cui ai commi 3.2 e 3.3, in quanto tali manufatti sono tra loro alternativi e l'attivazione della procedura dell'uno esclude la possibilità di attivare la procedura degli altri due.

La eventuale richiesta di installazione di un nuovo manufatto temporaneo non potrà comunque avvenire prima di 8 mesi dall'avvenuto smontaggio del manufatto precedente.

Tali manufatti potranno essere realizzati solo se sui fondi interessati non sono presenti strutture o fabbricati utilizzabili per tale scopo; qualora non sussista tale possibilità, i manufatti temporanei potranno essere realizzati e dovranno comunque essere conformi ai seguenti criteri:

- superficie calpestabile non superiore ai 9 mq ed altezza massima non superiore ai 2,4 m sul lato con quota in elevazione maggiore;
- struttura in elevazione non ancorata permanentemente al terreno ma semplicemente infissa
- assenza di servizi igienici e di impianto di illuminazione permanente;
- assenza di massetto in calcestruzzo o altri materiali non removibili per la pavimentazione;
- il piano di calpestio dovrà rimanere in terra battuta/ghiaia o essere coperto con assi di legno semplicemente appoggiate e fissate al suolo o altre soluzioni tecniche analoghe.

3.5 Annessi per autoconsumo

La realizzazione di annessi a supporto dell'attività di autoconsumo, è ammessa da parte di aziende agricole e soggetti diversi aventi titolo, con esclusione delle sottozone B1.

Per poter costruire gli annessi per lo svolgimento dell'attività agricola anche in forme part-time ai fini delle produzioni per autoconsumo, nelle zone in cui gli stessi sono consentiti, è necessario possedere i seguenti requisiti:

- dimostrazione della assenza sul fondo di edifici o altre strutture in grado di adempiere alle funzioni di ricovero attrezzi e stoccaggio-deposito dei prodotti per le quali il manufatto stesso viene costruito;
- dimostrazione di non possedere sul fondo un locale accessorio all'abitazione su cui insiste un atto d'obbligo di impegno a non modificare la destinazione d'uso che potrebbe essere utilizzato come annesso per autoconsumo;
- realizzazione di un solo annesso per autoconsumo sul fondo agricolo per il quale si richiede il permesso di costruire oneroso con atto d'obbligo decennale.

Laddove sia dimostrato il possesso dei requisiti citati, la realizzazione degli annessi per lo svolgimento dell'attività agricola di autoconsumo dovrà rispettare i seguenti criteri dimensionali:

- per fondi di dimensioni maggiori o uguali a 0,5 ha è consentito un annesso di superficie utile lorda di 15 mq;
- per fondi di dimensioni tra 500 mq e 0,5 ha ancorché accorpati di qualsiasi ordinamento colturale, non è ammessa la possibilità di realizzare annessi per autoconsumo; in alternativa è possibile installare sul fondo un unico manufatto precario completamente in legno o in legno e cannicce, semplicemente appoggiato sul suolo con realizzazione di sole opere di ancoraggio delle strutture che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi; per tali manufatti è ammessa una superficie massima coperta di 8 mq ed un'altezza massima di ml. 2,20.

La realizzazione di annessi per autoconsumo è comunque sottoposta alle seguenti limitazioni:

- non è consentita la realizzazione di servizi igienici all'interno dell'annesso per autoconsumo;
- non è consentito l'allacciamento alle reti pubbliche, elettriche ed idriche;
- non è consentito realizzare pavimentazioni al di sopra di massetti in cemento; è invece ammessa la pavimentazione attraverso tavole in legno appoggiate o ancorate al massetto;
- non è consentita la realizzazione di locali semi interrati e/o interrati;
- non è consentita l'apertura di nuova viabilità per raggiungere tali annessi per autoconsumo; pertanto è necessario che questi siano collocati in prossimità dei percorsi esistenti.

Resta comunque fermo il rispetto delle condizioni obbligatorie per la realizzazione di nuovi interventi edificatori definite dal comma 2, nonché l'impegno a non richiedere alcun ampliamento per tutto il periodo di validità dell'atto d'obbligo.

4. Nuove infrastrutture viarie

Nell'ambito dei PMAA, è consentita la realizzazione di nuove infrastrutture viarie come di seguito specificato:

- nelle zone B del Parco, con esclusione delle sottozone B1, è consentita la realizzazione delle infrastrutture strettamente necessarie allo svolgimento dell'attività agricola;
- nelle zone C del Parco è consentita la realizzazione delle infrastrutture sia necessarie che comunque funzionali al miglioramento delle attività agricole.

La creazione di nuovi percorsi interpoderali, deve essere strettamente necessaria per l'accessibilità ai lotti e deve tener conto della rete della viabilità storicamente esistente con opportuni adeguamenti funzionali della stessa. L'utilizzo di asfalti e bitumature non è ammesso; è invece ammissibile la tecnica della ghiaia lavata, della depolverizzazione ed altre tecniche similari, qualora in ragione delle effettive funzioni della strada interpoderale e a causa di comprovate situazioni, non sia possibile mantenere il fondo in terra battuta o ghiaia con ricarica periodica.

Tutti gli interventi per la realizzazione di nuove infrastrutture viarie dovranno adeguarsi ai seguenti criteri di inserimento paesaggistico:

- adeguarsi al contesto di attraversamento adottando soluzioni planoaltimetriche aderenti alla morfologia del luogo, favorendo la flessuosità e limitando l'adozione di tratti rettilinei al fine di ricercare la direzione naturale più favorevole;
- garantire la continuità fisica e funzionale delle reti ecologiche e della biodiversità;
- allineare il tracciato infrastrutturale al naturale andamento planimetrico dei corpi idrici evitando le interferenze con i corsi d'acqua e gli ambienti umidi;
- evitare le intersezioni con le direttrici di spostamento della fauna e nel contempo prevedere la realizzazione di varchi di attraversamento per la piccola e la grande fauna;
- individuare i valori paesaggistici dominanti interessati dall'attraversamento dell'infrastruttura, indicando specifiche misure necessarie al corretto inserimento degli interventi di trasformazione con la conseguente definizione dei valori paesaggistici da tutelare, recuperare o riqualificare;
- privilegiare la scelta di materiali e tecniche di costruzione locali o provenienti dal territorio.

Art. 36 Programmi di Miglioramento Agricolo Ambientale

1. Articolazioni

Al fine di promuovere la gestione agricola del Parco, nonché le attività integrative legate al tempo libero, all'educazione ambientale e all'agriturismo, l'Ente gestore del Parco sottopone tutti i progetti di miglioramento e trasformazione delle aziende agricole all'approvazione di un Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale (PMAA), redatto da un tecnico abilitato.

Il PMAA è proposto dal proprietario del fondo, dal conduttore dell'azienda agricola, da imprenditori o associazioni e cooperative esercenti attività agricola, ovvero costituite con finalità concordanti con quelle cui è preordinato il PMAA e che abbiano la disponibilità di terreni nell'area del Parco.

Il PMAA ha durata non inferiore a dieci anni e può essere modificato dopo il primo triennio e successivamente ogni due anni. Le proposte di modifica sono sottoposte al nulla osta del Parco.

2. Contenuti del Programma di Miglioramento Agricolo Ambientale

Il PMAA dovrà contenere la seguente documentazione:

- a) una relazione dettagliata sul contesto ambientale e paesaggistico di riferimento, integrata da una campagna di ricognizione diretta sul territorio;
- b) una descrizione della situazione attuale di conduzione del fondo sotto il profilo tecnico, economico, produttivo ed occupazionale;
- c) una descrizione, sotto il profilo tecnico, economico, produttivo ed occupazionale, degli interventi programmatici per lo svolgimento delle attività agricole e/o delle attività connesse, nonché gli eventuali interventi di compensazione ambientale;
- d) una descrizione dettagliata degli interventi edilizi necessari per migliorare le condizioni di vita e di lavoro, dell'imprenditore agricolo e degli eventuali salariati o altro personale dipendente, nonché per il potenziamento delle strutture produttive;
- e) una descrizione dettagliata degli interventi eventualmente necessari per la realizzazione di attività ricreative complementari all'agriturismo, nonché della coerenza delle attività stesse con le caratteristiche dell'azienda;
- f) l'individuazione dei fabbricati esistenti da mantenere, da recuperare e da valorizzare;
- g) la definizione dei tempi e delle fasi di attuazione del PMAA stesso.

Il PMAA dovrà inoltre contenere obbligatoriamente l'indicazione specifica degli interventi per la tutela e la valorizzazione ambientale di cui all'art. 33 comma 2.3, oltre a definire, in sede di atto unilaterale d'obbligo decennale, gli interventi di sistemazione ambientale delle pertinenze di edifici per i quali si preveda in cambio di destinazione d'uso per usi diversi da quelli rurali.

3. Criteri di sostenibilità ambientale e paesaggistica dei PMAA

Oltre a quanto disposto nei precedenti articoli per ciò che attiene la disciplina generale dell'attività edilizia nelle zone B e C del Parco, di seguito sono fissati gli indirizzi specifici posti a base della valutazione della sostenibilità ambientale e paesaggistica dei PMAA.

Gli interventi di natura insediativa, devono garantire l'attuale articolazione della maglia fondiaria, costituita in prevalenza da appezzamenti di dimensioni medio-piccole o piccole delimitati da componenti lineari (siepi, muretti, alberature) o estese (aree e fasce boscate). E' quindi il mosaico colturale e parcellare a prevalere sulla maglia insediativa.

Per tali ragioni, non devono essere alterati o ridotti i principali elementi costitutivi del paesaggio agrario per far spazio a nuovi insediamenti e loro pertinenze, provvedendo in particolare a:

- ricercare localizzazioni preferenziali presso siti già insediati;
- evitare localizzazioni di nuovi fabbricati in appezzamenti isolati privi di adeguata connessione con la viabilità rurale esistente;
- evitare localizzazioni di nuovi fabbricati in prossimità di aree forestali, formazioni ripariali ed altre componenti naturali rilevanti dei fondi;
- evidenziare, all'interno dei progetti, chiari riferimenti descrittivi sulla presenza, stato di conservazione e consistenza degli elementi del paesaggio agrario, esplicitando impegni e criteri uniformi con il PdP per il loro mantenimento ed eventuale potenziamento, con particolare riguardo alle necessità di incremento di siepi e alberature a protezione della rete principale dei fossi e dei torrenti;
- valutare preventivamente la localizzazione degli interventi edilizi, sia in rapporto all'attuale articolazione della maglia fondiaria e insediativa, sia in un'ottica più ampia del contesto, con particolare attenzione ai caratteri visuali delle aree collinari ed alla successione di componenti paesaggistiche naturali ed antropiche;

- nella creazione di nuovi spazi pertinenziali aperti bisogna rispettare criteri progettuali mirati a garantire l' unitarietà funzionale e formale con i manufatti edilizi di pertinenza, riducendo le nuove aree pavimentate alle strette esigenze funzionali e progettandone il sistema di delimitazione con essenze arboree e arbustive finalizzate alla funzione del "fare ombra";
- perseguire - qualora si preveda l'incremento o l'introduzione di colture legnose specializzate - la scelta preferenziale della ricostituzione o del completamento ed estensione di impianti già esistenti, se presenti, rispetto alla localizzazione di nuovi impianti non coerenti con la maglia colturale storicizzata, fatte salve le motivazioni di ordine idrogeologico e di stabilità dei pendii che non rendano possibile tale impostazione;
- evitare la localizzazione di nuovi impianti colturali troppo a ridosso delle aste dei torrenti e della rete scolante primaria (afferente ai torrenti), fatte salve le motivazioni di ordine idrogeologico e di stabilità dei pendii che non rendano possibile tale impostazione;
- prevedere l'eventuale recupero per finalità non agricole di fabbricati rurali aventi dimensioni superiori a 1.200 mc, necessariamente attraverso una riorganizzazione volumetrica che determini un migliore inserimento nel contesto paesaggistico di dette volumetrie, nel rispetto dei criteri insediativi sopra richiamati.

Sulla base di tali criteri, la semplificazione del mosaico colturale e parcellare esistente per l'introduzione di colture specializzate, allevamenti intensivi, insediamenti edilizi, è soggetta a valutazione negativa nell'istruttoria di esame di progetti e Programmi di miglioramento agricolo ambientale. A tal fine potranno essere prescritte, in sede di approvazione, misure correttive o compensative per garantire la sostenibilità ambientale e paesaggistica degli interventi.

Titolo V. SISTEMA DI VALUTAZIONE

Art. 37 Definizione del sistema di valutazione

1. Articolazioni

Il PdP prevede una valutazione preventiva degli effetti territoriali e ambientali per le opere che comportano una trasformazione rilevante dello stato delle risorse esistenti.

A tal fine, il PdP prevede l'istituzione di un Nucleo di Valutazione, quale struttura tecnica attivabile a supporto delle decisioni del Responsabile del Procedimento.

In presenza di opere ed interventi di particolare complessità che comportano una rilevante trasformazione, da sottoporre, ai fini dell'ottenimento del Nulla Osta, alle valutazioni di sostenibilità e di fattibilità di cui agli art. 38 e 39, il Responsabile del Procedimento può avvalersi del Nucleo di Valutazione, quale struttura tecnica a supporto delle decisioni.

2. Funzioni e compiti del Nucleo di Valutazione

Il Nucleo è un organo a carattere tecnico che ha il compito di valutare la sostenibilità ambientale e socio-economica di interventi di particolare complessità da realizzare all'interno del territorio del Parco e sottoposti a nulla osta, che significativamente inducono a trasformazioni rilevanti dello stato delle risorse esistenti. L'obiettivo primario è quello di ridurre e/o eliminare i possibili effetti territoriali e ambientali negativi, garantendo un soddisfacente livello qualitativo dei progetti. Il Nucleo svolge un ruolo di assistenza e supporto tecnico al Responsabile del Procedimento, per la fase di valutazione ex ante di progetti e interventi rispetto alle previsioni del PdP ed alle disposizioni del Regolamento, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e paesaggistica. Nello specifico, il Nucleo provvede a:

- analizzare i progetti, eventualmente anche in presenza dei tecnici incaricati e della loro committenza, operando i necessari riscontri con sopralluoghi congiunti, se ritenuti significativi ai fini della comprensione delle problematiche in discussione;
- valutare la sostenibilità ambientale dei progetti urbanistici ed edilizi di rilevante trasformazione dell'esistente, anche indicando soluzioni alternative, da formulare eventualmente con il coinvolgimento dei soggetti interessati;
- valutare il rapporto costi-efficacia in rapporto alla sostenibilità ambientale degli interventi sottoposti a valutazione di fattibilità;
- redigere il parere di sostenibilità ambientale, corredato da eventuali indicazioni per una migliore progettazione.

Il parere di sostenibilità ambientale ha carattere consultivo e non vincolante.

Il Nucleo è composto, in relazione agli specifici interventi da valutare, da soggetti con comprovata esperienza e competenza specialistica in merito agli aspetti urbanistici, ambientali, paesaggistici, agro-forestali e socio-economici.

Art. 38 Valutazione di Sostenibilità Ambientale

1. Articolazioni

Il Regolamento disciplina la procedura di Valutazione di Sostenibilità Ambientale al fine di permettere l'accertamento che le azioni di trasformazione di particolare rilevanza e complessità presentino un bilancio positivo, dal punto di vista qualitativo e quantitativo, degli effetti sul territorio, tali da non compromettere l'integrità e/o il mantenimento delle risorse ambientali e paesaggistiche del Parco.

2. Interventi di particolare rilevanza e complessità

Il nulla osta del Parco è subordinato ad un esito positivo della Valutazione di Sostenibilità Ambientale, per i seguenti interventi, qualora si rilevi il rischio di compromissione della integrità e/o del mantenimento delle risorse ambientali e paesaggistiche del Parco:

- la nuova realizzazione, l'adeguamento e la ristrutturazione di infrastrutture viarie, ferroviarie, tecnologiche e per la produzione ed il trasporto di energia elettrica;
- la realizzazione di poli alberghieri integrati e residenze con finalità turistico-alberghiere;
- la realizzazione di parcheggi pubblici territoriali;
- lo sviluppo planoaltimetrico di cave esistenti, a cielo aperto e/o in sotterraneo;
- il recupero di cave dismesse e l'apertura di cave di prestito;
- la realizzazione di impianti di depurazione;
- gli interventi di minimizzazione dei rischi geo-ambientali;
- gli interventi di minimizzazione del rischio di incendi;
- gli interventi di gestione forestale;
- interventi per la ricerca e/o lo sfruttamento di captazioni idriche (termali o minerali);
- la creazione o l'ampliamento di aziende agricole, zootecniche e floro-vivaistiche;
- la realizzazione di invasi per uso irriguo e/o idropotabile, anche ai fini di protezione civile.

E' comunque facoltà dell'Ente gestore del Parco, sottoporre a Valutazione di Sostenibilità ambientale tutti i piani, programmi e interventi di particolare rilevanza e complessità, tali da comportare la potenziale compromissione dell'integrità e/o il mantenimento delle risorse ambientali e paesaggistiche del Parco, ivi compresi gli interventi che riguardano aree esposte al rischio geologico-ambientale o che interessano le emergenze identitarie e/o i luoghi cospicui del Parco.

3. Documentazione a corredo dell'istanza di Nulla Osta

Per tutti i progetti sottoposti a Valutazione di Sostenibilità Ambientale è richiesta una relazione di compatibilità ambientale-paesaggistica come condizione di completezza dell'istanza di nulla osta. La relazione deve contenere gli elementi necessari alla valutazione della qualità architettonica-urbanistica e alla verifica della compatibilità ambientale-paesaggistica dell'intervento.

La relazione deve, a tal fine, documentare lo stato dei luoghi prima dell'esecuzione delle opere previste, le caratteristiche progettuali dell'intervento e rappresentare in modo esaustivo lo stato dei luoghi dopo l'intervento.

La relazione di compatibilità ambientale-paesaggistica ha carattere integrativo rispetto alla documentazione tecnica elencata nell'art. 40 comma 4 delle presenti norme. A corredo della relazione sono richieste le seguenti elaborazioni:

a) stato attuale dei luoghi:

- individuazione del contesto paesaggistico in cui l'intervento ricade e perimetrazione dell'area di intervento (in scala 1:5.000, 1:10.000, scelta in base alle dimensioni e alla tipologia dell'opera, alla sua influenza visiva, alla morfologia del contesto in cui ricade) con indicazione dei punti di maggior visibilità dell'opera, corrispondenti ai punti di ripresa delle fotografie;
- descrizione dell'area di intervento, attraverso estratti cartografici (in scala 1:2.000, 1:5.000, 1:10.000) e relazione scritta, con particolare riferimento ai caratteri morfologici e idrografici, all'uso del suolo, alla vegetazione ed agli habitat faunistici, agli elementi del sistema insediativo di matrice storica, ai tracciati storici e panoramici esistenti nell'area di intervento, ai punti panoramici emergenti ed agli ambiti a forte valenza simbolica;
- documentazione fotografica: foto panoramiche e ravvicinate che individuino lo spazio di influenza visiva e le relazioni di intervisibilità tra l'intervento e il contesto in cui ricade;
- rilievo fotografico degli skyline esistenti dai punti di intervisibilità come indicati nella planimetria che mettano in evidenza la morfologia naturale dei luoghi, il margine paesaggistico a cui l'intervento si aggiunge, la struttura periurbana in cui eventualmente l'opera si inserisce;

- per gli interventi riguardanti infrastrutture lineari e a rete gli elaborati cartografici dovranno contenere il rilievo delle infrastrutture esistenti, specificandone le caratteristiche attraverso opportuna documentazione fotografica;
- indicazione dei livelli di tutela operanti nel contesto di riferimento e nell'area di intervento, individuando la presenza di aree coperte da vegetazione naturale ovvero di emergenze identitarie e luoghi cospicui del Parco;
- Gli elementi di valore ambientale e paesaggistico che caratterizzano l'area di intervento con i quali l'opera interagisce, anche visivamente, dovranno essere indicati e, se necessario, rappresentati anche a scala di maggior dettaglio rispetto agli elaborati del Piano del Parco (1:2.000, 1:5.000). Per l'individuazione di tali elementi si dovrà fare riferimento, oltre ai contenuti delle tavole del PdP, a un rilievo dettagliato sul campo che documenti la presenza di ulteriori elementi (aree boscate, viali alberati; siepi, filari e canali; particolari sistemazioni dei terreni in ambito rurale).

b) elaborati di progetto:

- inquadramento dell'intervento con individuazione dell'area di intervento e descrizione delle opere da eseguire (tipologia, destinazione, dimensionamento) in scala raffrontabile o coincidente con la cartografia descrittiva dello stato di fatto; in particolare si dovranno evidenziare le interazioni dell'intervento con le reti naturali esistenti (reti ecologico-naturalistiche, direttrici di spostamento della fauna) attraverso planimetrie, skyline e sezioni ambientali;
- simulazione dello stato dei luoghi a seguito della realizzazione delle opere, a mezzo di rendering con riprese fotografiche dai punti di maggior visibilità così come individuati negli elaborati di descrizione dello stato di fatto; le simulazioni dovranno comprendere un intorno congruo dell'area di intervento, tale da poter cogliere con completezza i caratteri strutturali ambientali e paesaggistici descritti nello stato di fatto, per consentire la valutazione di compatibilità e adeguatezza delle soluzioni rispetto al contesto di riferimento;
- planimetria dell'area di intervento (scala 1:500 o 1:200) con l'individuazione delle opere di progetto sovrapposte allo stato di fatto e con la rappresentazione delle soluzioni progettuali previste per le parti inedificate (con una dettagliata rappresentazione di eventuali nuovi elementi di arredo e vegetazionali);
- sezioni e prospetti dell'area di intervento (scala 1:500 o 1:200) estese anche all'intorno con rappresentazione delle strutture edilizie esistenti, delle opere previste (edifici e sistemazioni esterne), degli assetti vegetazionali e morfologici con l'indicazione di eventuali scavi e riporti di terreno;
- previsione degli effetti di trasformazione dell'ambiente e del paesaggio significativi ed irreversibili rispetto alle caratteristiche e agli elementi di valore descritti e individuati per lo stato attuale dei luoghi;
- indicazione delle opere di mitigazione di tali effetti di trasformazione e, per gli effetti non mitigabili, delle misure di compensazione proposte.

Art. 39 Valutazione di Fattibilità

1. Articolazioni

Il Piano del Parco prevede di combinare la Valutazione di Sostenibilità Ambientale con quella relativa al bilancio costi-efficacia, con particolare riguardo agli aspetti economici e sociali delle azioni, per mezzo della Valutazione di Fattibilità, al fine di garantire una elevata capacità di valorizzazione delle risorse territoriali locali.

Il Regolamento disciplina la Valutazione di Fattibilità quale strumento di supporto alle decisioni in grado di suggerire raccomandazioni in relazioni agli impatti attesi dagli interventi programmati, senza peraltro invadere il campo proprio del giudizio "politico" sugli investimenti.

La Valutazione di Fattibilità deve fare emergere, accanto alle problematiche di carattere ambientale, anche le problematiche economiche, e soprattutto tecnico-gestionali del progetto. Il Regolamento prevede il possibile ricorso alla valutazione preventiva della fattibilità, per i seguenti interventi:

- programmi di valorizzazione turistica e/o scientifico didattica degli ambienti ipogei già attrezzati a tale scopo;
- programmi/progetti di recupero e/o valorizzazione turistico-ricettiva di borghi o nuclei rurali minori;
- progetti per la realizzazione di infrastrutture ambientali locali;
- programmi/progetti di potenziamento della rete ecologica del Parco;
- progetti di reintroduzione di specie faunistiche di interesse conservazionistico.

2. Documentazione necessaria

Per tutti i progetti sottoposti a Valutazione di Fattibilità è richiesta, una relazione di fattibilità che deve contenere gli elementi necessari per consentire la definizione di una specifica ipotesi di intervento, attraverso la comparazione di più alternative in attuazione dell'ipotesi progettuale, permettendo di ricavare informazioni puntuali che consentano successivamente all'autorità politico-amministrativa una scelta ottimale per la comunità.

In particolare, la relazione di fattibilità deve contenere i seguenti elementi minimi di valutazione:

- la definizione di alternative progettuali tendenti a soddisfare gli specifici bisogni del territorio del Parco, attraverso una analisi della domanda attuale e potenziale nonché dell'offerta attuale e futura;
- l'analisi di fattibilità delle alternative progettuali attraverso la definizione degli impatti sociali retraibili, evidenziando eventuali ostacoli prevedibili nella realizzazione del progetto e la loro possibile rimozione, giungendo ad una valutazione della fattibilità amministrativa, economica e gestionale.
- l'analisi di convenienza delle varie alternative progettuali giungendo a darne una graduatoria di preferenza anche in relazione ai fattori di rischio e alla capacità reddituale.

Titolo VI. DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Art. 40 Nulla osta del Parco

1. Il rilascio di concessioni o di autorizzazioni per la realizzazione di interventi, di opere o di attività all'interno del territorio del Parco è subordinato al preventivo nulla osta del Parco. Necessitano del nulla osta tutti gli interventi, impianti ed opere descritti o individuabili nei Titoli II, III e IV del Regolamento, con le eccezioni di cui al successivo comma 2.

2. Non è richiesto il preventivo nulla osta del Parco per i seguenti interventi, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del Regolamento:

- interventi edilizi in territorio urbano, con esclusione delle nuove edificazioni e della ristrutturazione edilizia con ampliamento di volumetria;
- interventi di manutenzione ordinaria sulle reti infrastrutturali;
- interventi di manutenzione ordinaria del patrimonio edilizio esistente in territorio aperto.

3. Le istanze finalizzate al rilascio del nulla osta, devono essere prodotte in forma scritta su supporto cartaceo o digitale, corredate del progetto, di una relazione tecnica e di ogni altra documentazione utile all'esame, sottoscritte dall'interessato e indirizzate al Presidente dell'Ente gestore del Parco. Le istanze devono essere trasmesse di norma a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), o in alternativa con plico postale raccomandato con avviso di ricevimento, o anche a mano, nel qual caso deve essere rilasciata una ricevuta con l'indicazione della data e del numero di protocollo di arrivo.

4. Alle istanze per il rilascio del nulla osta devono essere allegati: uno stralcio della zonizzazione del Piano del Parco in scala 1:10.000, sulla quale deve essere evidenziata l'area interessata dall'intervento; un estratto della mappa catastale con l'indicazione dell'area interessata dall'intervento; il progetto tecnico dell'intervento redatto da un tecnico abilitato, completo di timbro e firma del professionista, ovvero sottoscritto digitalmente e composto da:

- una relazione tecnica nella quale siano indicati chiaramente la tipologia dell'intervento e il suo inserimento territoriale nel quadro delle previsioni del Piano del Parco;
- elaborati grafici comprensivi di planimetria, prospetti, sezioni in scala adeguata degli stati attuali e di progetto;
- una simulazione fotorealistica dell'inserimento paesaggistico degli interventi;
- una relazione ambientale-paesaggistica, nella quale siano indicati i caratteri fisico-naturalistici e storico-culturali del contesto paesaggistico di riferimento degli interventi, nonché le potenziali interferenze di tali interventi con le risorse individuate;
- una planimetria contenente i riferimenti e i punti di ripresa della documentazione fotografica;
- la documentazione fotografica dello stato attuale in stampe a colori e in formato minimo di centimetri dieci per quindici; tale documentazione può essere anche costituita da stampe o fotocopie a colori, purché di buona qualità.

I progetti devono contenere tutte le indicazioni necessarie per poterne valutare la conformità al Piano del Parco, al Regolamento e alla vigente ed ulteriore normativa in materia edilizia, urbanistica, ambientale e paesaggistica. Ulteriore documentazione rispetto a quella indicata può essere richiesta motivatamente all'interessato per una volta soltanto e entro trenta giorni dalla data di arrivo dell'istanza primaria. È comunque fatta salva la possibilità da parte del Responsabile del Procedimento di fare ricorso a una nuova e supplementare richiesta nel caso di documentazione palesemente carente rispetto alle necessità dell'esame. Per gli interventi sottoposti a Valutazione di Sostenibilità Ambientale, la documentazione tecnica deve essere obbligatoriamente integrata sulla base di quanto disposto dall'art. 38.

Con apposito disciplinare attuativo l'Ente gestore del Parco provvede a definire la modulistica amministrativa da utilizzare per le richieste di autorizzazione e per le istanze di nulla osta.

5. Le istanze per il rilascio del nulla osta che riguardino la materia edilizia e urbanistica soggette ad autorizzazione delle amministrazioni comunali devono pervenire al Parco, dal Comune di competenza, munite di lettera di trasmissione e dell'eventuale parere della Commissione edilizia.

6. Le istanze per il rilascio del nulla osta che riguardino gli interventi nell'ambito agricolo, idraulico, idrogeologico, vegetazionale e forestale puntualmente individuati nei titoli precedenti del Regolamento

devono pervenire al Parco dagli enti preposti al rilascio delle relative autorizzazioni. Il Parco concorda con tali enti le procedure idonee ad evitare o contenere, a norma delle vigenti leggi, qualsiasi aggravio dell'iter amministrativo che possa ripercuotersi negativamente sui legittimi interessi del richiedente.

Le istanze per il rilascio del nulla osta nei casi di intervento sulla vegetazione spontanea per le specie non ricomprese nell'art. 20 della L.R. 6/05 ma comunque protette ai sensi della L. 394/91 possono pervenire al Parco direttamente dal soggetto interessato.

In tutti i casi contemplati dal presente Titolo, il Parco trasmette per conoscenza il nulla osta agli organi di vigilanza territorialmente competenti.

Art. 41 Autorizzazione con silenzio-assenso o comunicazione

1. Sono soggetti a semplice comunicazione, in sostituzione dell'autorizzazione, da presentare almeno quindici giorni prima dell'inizio dei lavori, i seguenti interventi di manutenzione ordinaria, purché eseguiti in conformità alle disposizioni del Regolamento:

- tagli forestali nelle aree di pertinenza degli elettrodotti;
- tagli forestali nelle aree di pertinenza di altre reti di servizio pubblico;
- tagli forestali nelle aree di pertinenza delle reti ferroviarie e della viabilità principale;
- tagli forestali riguardanti opere e sezioni idrauliche.

2. Trascorsi trenta giorni dalla richiesta di nulla osta del Parco, i seguenti interventi sono da ritenersi autorizzati in regime di silenzio-assenso:

- interventi di ristrutturazione edilizia con aumento di volumetria-in territorio urbano;
- nuovi edifici in territorio urbano;
- interventi di adeguamento delle reti igieniche ed idropotabili conseguenti ad interventi di ristrutturazione edilizia con aumento di volumetria-e nuova edificazione in territorio urbano;
- interventi di manutenzione straordinaria sulle reti infrastrutturali;
- interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente in territorio aperto;
- tagli forestali conseguenti ad interventi di manutenzione ordinaria lungo la viabilità minore.

3. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di nulla osta del Parco, senza che il Responsabile del Procedimento abbia interrotto i termini dei tempi a disposizione mediante comunicazione formale e motivata all'interessato, il nulla osta si intende rilasciato per silenzio-assenso per tutti gli altri interventi, impianti ed opere descritti o individuabili nei Titoli II, III e IV del Regolamento.

Nel caso in cui venga motivatamente richiesta documentazione integrativa da parte del Responsabile del Procedimento, i tempi per il rilascio del nulla osta decorrono per ulteriori trenta giorni a far data dall'arrivo del materiale richiesto.

4. Il regime del silenzio-assenso non si applica per gli interventi sottoposti a Valutazione di Sostenibilità Ambientale.

5. Per quanto non espressamente specificato negli artt. 40 e 41 si applicano le vigenti normative in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi.

Art. 42 Deroghe

1. La Giunta Esecutiva dell'Ente gestore del Parco può concedere motivatamente deroghe ai divieti posti dal Regolamento, per fini di tutela ambientale, o di particolare interesse scientifico, culturale, economico-sociale, o comunque per motivi di interesse pubblico, purché le azioni conseguenti non contrastino con le finalità della legge istitutiva del Parco e con le previsioni Piano del Parco, previo parere obbligatorio del Comitato Tecnico Scientifico, da esprimersi entro 60 giorni dall'avvenuta richiesta.

2. Le deroghe al Regolamento sono specifiche, nominative, a termine e rinnovabili per una sola volta. Il Personale del Parco può agire in deroga a quanto disposto dal presente Regolamento, per motivi oggettivi di servizio, secondo le indicazioni e i programmi di lavoro autorizzati dall'Ente gestore.

Titolo VII. VIGILANZA E SANZIONI

Art. 43 Vigilanza nel Parco

1. Ai sensi delle vigenti normative, la sorveglianza del territorio compreso nel Parco è di competenza del personale di vigilanza dell'Ente gestore dell'area protetta, del personale dei Carabinieri Forestale, delle guardie di caccia e pesca, degli agenti di polizia locale, urbana e rurale, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni.

La vigilanza sulla corretta applicazione delle prescrizioni e sul rispetto dei divieti contenuti nel Regolamento rientra nelle competenze degli agenti di Polizia Locale e Provinciale, e dei Carabinieri Forestale, che provvedono a comminare le relative sanzioni secondo le procedure previste per legge.

2. Al fine di favorire un più organico svolgimento della vigilanza nel Parco, è consentito avvalersi di Guardie ecologiche volontarie, da individuarsi ai sensi del successivo art. 44, che operano sotto il coordinamento del personale di vigilanza dell'Ente gestore del Parco o, in sua assenza, del personale dei Carabinieri Forestale.

Art. 44 Attività di volontariato

1. L'Ente gestore del Parco, in coordinamento con i Comuni, promuove ed organizza le attività di volontariato che, poste in essere da singoli cittadini o da gruppi amanti della natura, sono finalizzate alla cura e manutenzione del territorio del Parco e alla tutela dell'ambiente.

L'attività di volontariato ambientale è prestata a titolo gratuito; pertanto non dà luogo a costituzione di lavoro di pubblico impiego o comunque di lavoro subordinato od autonomo.

2. L'Ente gestore del Parco può provvedere alla stipula di apposite convenzioni con le Associazioni che operano nell'ambito della tutela ambientale, sulla base di un censimento dei gruppi già organizzati, nell'ambito del volontariato, nonchè impegnati in attività di protezione e di vigilanza dell'ambiente, della fauna e della flora.

Ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza volontaria nel Parco (Guardie ecologiche volontarie) è necessario che i candidati allo svolgimento di tale attività siano in possesso della nomina ricevuta dalla Provincia e approvata ai sensi degli artt. 6 e 7 della L.R. n. 29/1992 e s.m.i.

Art. 45 Sanzioni amministrative

1. Fatte salve le sanzioni penali previste dalla legge, alle violazioni alle disposizioni contenute nel Regolamento ed a quelle contenute nei relativi disciplinari attuativi, si applica quanto disposto dall'art. 30 della L. n. 394/91.

Per l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal presente Regolamento, si applicano le norme della Legge n. 689/81 e della Legge Regionale n. 33/1998.

L'Ente competente a ricevere il rapporto, alla irrogazione della sanzione e alla emissione di ordinanza-ingiunzione ai sensi della Legge n. 689/81 è l'Ente Gestore del Parco, che esercita tale funzione a mezzo della Direzione e dei suoi Uffici Amministrativi.

2. Per le violazioni al presente regolamento si applicano le seguenti sanzioni, comprensive del danno ambientale:

- per la violazione delle disposizioni di cui all' art. 5 (in materia di uso del nome, simbolo e immagine del parco) la sanzione amministrativa è prevista da euro 300,00 a euro 1.800,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art 13 (sorvolo del parco), la sanzione amministrativa è prevista da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 14 (in materia di accensione fuochi e abbruciamenti), la sanzione amministrativa è prevista da euro 300,00 a euro 1800,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 (in materia di trasporto di armi e altri mezzi di distruzione e cattura) la sanzione amministrativa è prevista da euro 300,00 a euro 1.800,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 16, comma 6 (in materia di animali d'affezione) la sanzione amministrativa è prevista da euro 100,00 a euro 600,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 17 (in materia di tutela del patrimonio floristico) la sanzione amministrativa è prevista da euro 200,00 a euro 1.200,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 18, comma 2 (in materia di emissione di suoni e rumori in assenza di nulla osta) la sanzione amministrativa è prevista da euro 500,00 a euro 3.000,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 19 (in materia di attività didattica, ricerca e monitoraggio) la sanzione amministrativa è prevista da euro 100,00 a euro 600,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 21 (in materia di segnaletica) la sanzione amministrativa è prevista da euro 100,00 a euro 600,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 23, commi 2.1 e 2.2 (raccolta funghi epigei spontanei e dei tartufi; raccolta di prodotti del sottobosco) la sanzione amministrativa è prevista da euro 300,00 ad euro 1.800,00 per raccolta di funghi nelle Zone A; da euro 100,00 ad euro 600,00 per raccolta di funghi della specie *Cantharellus Lutescens* oltre i limiti consentiti; da euro 500,00 a euro 3.000,00 per i tartufi; da euro 100,00 a euro 600,00 per i prodotti del sottobosco e le erbe spontanee;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 24, commi 4.1, 5 e 6.1 (in materia di accesso alle pareti in roccia; regolazione dell'attività antropica nei pascoli; tutela delle valenze ambientali e faunistiche dei biotipi d'acqua dolce) la sanzione amministrativa è prevista da euro 100,00 ad euro 600,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. art. 26, commi 2 e 5 (in materia di ambienti ipogei soggetti a regolamentazione degli accessi; divieti di carattere generale) la sanzione amministrativa è prevista da euro 100,00 ad euro 600,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 31, commi 2, 4 e 5 (in materia di disciplina generale dell'attività escursionistica; modalità di fruizione scientifico-didattica delle mete geologiche; modalità di fruizione scientifico-esplorativa delle mete speleologiche), la sanzione amministrativa è prevista da euro 100,00 ad euro 600,00;
- per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 32, comma 4 (in materia di disciplina dei campeggi didattico-educativi) la sanzione amministrativa è prevista da euro 100,00 ad euro 600,00.

3. In relazione alla violazione delle disposizioni del presente Regolamento non contenuti nell'Elenco di cui al comma 2, si applica quanto previsto dagli artt. 28 e seguenti della L.R. n. 15/94 in materia di danno ambientale (danno di minima entità e danno con o senza possibilità di ripristino).